This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital 601.22

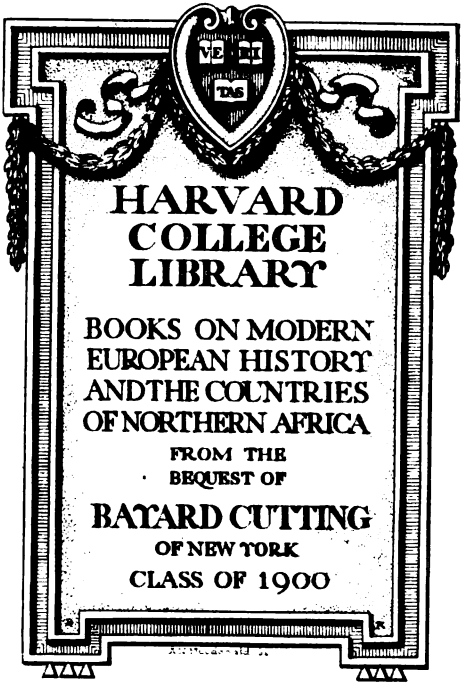
VE RI
TAS
HARVARD
COLLEGE
LIBRARY
BOOKS ON MODERN
EUROPEAN HISTORY
AND THE COUNTRIES
OF NORTHERN AFRICA
FROM THE
BEQUEST OF
BAYARD CUTTING
OF NEW YORK
CLASS OF 1900

DELLA

INDUSTRIA

AGRICOLA MANIFATTURIERA E COMMERCIALE

NEL DUCATO DI MODENA

IN ORDINE AD UN ISTITUTO DI CREDITO

STUDI E PROPOSTE

DEL CONTE

LUIGI SORMANI MORETTI

MILANO

TIPOGRAFIA GUGLIELMINI

1858

DELLA
INDUSTRIA
AGRICOLA MANIFATTURIERA E COMMERCIALE
NEL DUCATO DI MODENA
IN ORDINE AD UN ISTITUTO DI CREDITO

STUDI E PROPOSTE

DEL CONTE

LUIGI SORMANI MORETTI

MILANO

TIPOGRAFIA GUGLIELMINI

1858

~~Ital 615.3.19~~
Ital 601.22
HARVARD COLLEGE
SEP 24 1913
LIBRARY.
Outting fund.

Proprietà letteraria.

Si vocifera, con fondamento, che da taluni si tenta di creare in Modena una Banca od Istituto di Credito per tutto il Ducato. S'indicano anzi i nomi de' promotori più o meno incertamente. È un fatto che furono proposti al Governo due progetti su basi diametralmente opposte, per potere poi con maggiore probabilità di riuscita raccorre le sottoscrizioni e presentarle ufficialmente.

A chiarire pertanto i meno istrutti, persuadere, incoraggiare coloro che nel paese nostro sono più potenti sì per larghezza di censo che per condizione sociale, ad appoggiare favorire l'impresa, se la cosa potrà aver luogo ed ottenere la sanzione sovrana, io credo opportuno di publicare questi miei studi e proposte, tanto più ripensando come la maggioranza

degli uomini anche colti, è fra noi poco men che digiuna di scienze economiche.

Se poi la cosa non ha luogo, o diversamente da quello ch'io proposi e da quelle principali condizioni ch'io reputo indispensabili all'esser suo ed al bene e vero utile del paese, giudicando sull'esperienza altrui e i bisogni nostri, ciò servirà almeno ad illuminare quella publica opinione a cui io faccio appello; ed a persuaderla che in quanto a me personalmente, non altro se non della patria .

Amor mi mosse, che mi fa parlare.

Reggio, agosto 1858.

PARTE PRIMA

SOMMARIO

Introduzione. — Produzione agricola e fondiaria complessiva del Ducato: quanto inferiore alla potenza delle nostre terre. — Cagioni di tale inferiorità: miglioramenti ottenibili e doveri a ciò e del governo e dei cittadini. — Come una volta eravamo migliori agricoltori. — Cagioni del decadimento e modi di risorgere. — Aggravi della possidenza fondiaria: ipoteche ed imposte. — Credito personale e reale in rapporto all'agricoltura. — Difficoltà poste loro dalla legislazione e dalle circostanze del paese. — Impossibilità e sconvenienza per ora qui del credito agrario. — Credito ipotecario; tentativi iti a vuoto.

Credito Mobiliare. — Modi suoi di funzionare: incompatibili e impossibili qui. — Industria manifatturiera del Ducato. — Quanto fosse fiorente una volta. — Cause di decadimento e opportunità a risorgere: produzioni mineralogiche: regione montuosa ed acque minerali.

Commercio. — Quanto fossimo una volta più commercianti d'adesso. — Cause del decadimento. Nobiltà: Israeliti e Grigioni. — Statistica commerciale del Ducato. — Deficienza di capitali. — Cause ed effetti di ciò: mezzi per ripararvi. — D'una banca di sconto e circolazione nel ducato di Modena: opportunità e necessità sua.

Istituto di credito che necessita a noi. — Vari progetti. — Delle condizioni sulle quali si fonda questo: unione al fondiario: associazione: indipendenza amministrativa dal governo: giro dei boni di cassa. — Obiezioni respinte. — Come solo così convenga istituirlo, perchè solamente così può fiorire e prosperare. — Vantaggi che ne ridonderanno al paese. —

Come il passato ci debba far vergognar del presente e muoverci a prepararci a quello splendido avvenire, che mille felici opportunità e circostanze ne promettono. — Nostro dovere, e convenienza nostra a far ciò.

A chi dalle più ricche industriose regioni d'Europa volga uno sguardo alle provincie Estensi, per esaminarne la condizione economica-industriale, non pochi gravi inconvenienti e assai difetti s'affacciano; ma tali tutti però che con breve fatica e lievi cure si potrebbero togliere. Il terreno feracissimo, ricco in molti punti di miniere di combustibili e di preziosissimi minerali e cave di marmi, non coltivato nè usufruito a dovere, abbisogna ove d'industria, di solerzia, di studio, ove di capitali. Le materie prime lasciate esportare senza tentare di tramutarle in opifici manifatturieri, i quali, e per il poco costo dell'area dei fabbricati, e per l'opportunità dei siti forniti di forze d'acque motrici, e di combustibili, e per la tenue mercede degli operai, non dovrebbero essere troppo dispendiosi, fanno segno di nessuna industria ne' terrieri, d'ignoranza, d'infingardaggine, non che di deficienza di capitali. Trascurato il sistema stradale, non meno di quello per la distribuzione delle acque: abbandonato il commercio nelle mani d'Israeliti o di estranei avventurieri e dispregiato come un vile mestiere, è da molti di costoro, per natural forza delle cose, diretto in concambio a dissanguar colle usure chi li retribuisce di sprezzi e d'insulti.

E sì che da qualche anno migliorò d'assai lo stato nostro economico. L'essersi fatte più vive e frequenti relazioni coi vicini, l'aver riformata, resa più uniforme e meno disadatta

ai tempi la legislazione, ed un più esteso sistema di relazioni doganali, mossero alcuni de'possidenti a migliorare le terre, li animarono ad aumentare la produzione di generi ricercati all'estero, i quali, portando ad essi un aumento di rendita, sempre più li incoraggiscono e rendono loro possibili ulteriori agricole migliorie. Le manifatture e'l commercio, un po' meglio apprezzati, accennano a non restar più attribuzioni di caste, ma aprirsi alla concorrenza di tutti; a quella concorrenza che è la causa precipua del loro crescere e fiorire.

Tuttociò non è però che un primo impulso, un germe ascoso di vita che si appalesa. Noi fummo sinora quasi segregati dal resto del mondo; le strade ferrate, le leghe doganali ne fanno solo ora entrare nel civil consorzio delle nazioni industriose. Ad entrarvi il più convenientemente possibile, con nostro decoro ed immenso vantaggio, è d'uopo or dunque migliorare le industrie, sì agricola, la primaria nostra, che manifatturiera e commerciale: queste tre indivisibili sorelle e compagne che languiscono miseramente ove sieno l'una dall'altre disgiunta, o non curate tutte con pari solerzia.

Ma le industrie generatrici delle ricchezze sono prodotte dalla simultanea cooperazione del lavoro e del capitale: poichè come quello senza questo rimarrebbe inerte, il lavoro sprovvisto di capitale è sterile, impotente. Deve essere quindi scopo di chiunque ama il bene del paese e può contribuire ad ottenerlo, — accrescere il lavoro e mettere in giro i capitali.

Nemici dell'umano lavoro sono l'ignoranza e l'infingardaggine: a tôrre i quali contribuiranno eminentemente gli studi, le ricerche, le esperienze e la direzione dei dotti, l'educazione e l'istruzione popolare, le scuole d'arti e mestieri, gli incoraggiamenti, le esposizioni, i premi, i confronti, le onorificenze decretate dal Governo. Nè di ciò ci occuperemo noi qui.

Ma perchè i capitali appariscano a fecondare, dirigere, dominare le forze e gli agenti naturali ponendosi a servizio del lavoro, e da coloro che li possiedono, ma che non sanno o non vogliono o non possono utilizzarli, passino nelle mani d'altri che saprebbero e vorrebbero utilizzarli, occorre il credito, ossia la fiducia reciproca e l'accordo degli uni co-

gli altri (1). Che se la fiducia invero la non si comanda nè impone, avendo essa la sua base appunto nella spontaneità e nella persuasione, la si può tuttavia instillare, favorendola con leggi savie, giuste, opportune, escludenti ogni possibilità di malversazioni od arbitrii; ed inspirare con instituzioni solide e ben dirette, le quali fattesi intermediarie fra capitalisti e lavoratori, somministrino agli uni i capitali occorrenti, offrendosi garanti verso gli altri della solvibilità di quelli a restituzione delle somme prestate. E queste, aumentate dall'industria, potranno essere restituite eziandio con un premio, lucro od interesse a chi le prestò, mentre che resta sempre un guadagno a chi le fe' fruttare col sudore della sua fronte.»

A far comparire i capitali, migliorandone il giro, fieno adunque opportune non solo, ma e necessarie, nel ducato di Modena, alcune principali leggi e provvidenze governative, ed insieme con esse Istituzioni di Credito, le quali servano eziandio di sprone all'umano lavoro, se, com'è in vero, la volontà di lavorare è generata e prodotta in gran parte dall'opportunità dei mezzi che si presentano ad attuarla (2).

Corrediamo di documenti e riportiamo fatti a conferma di queste nostre sinora gratuite asserzioni; e facciamo una breve, ma più particolareggiata rivista delle condizioni eco-

(1) Say, *Cours complet;* Bruxelles 1843, tom. I, pag. 135. Cieszkowski, *Du crédit et de la circulation;* Paris 1845.

(2) Mi si usi indulgenza per un lavoro scritto frettolosamente e quasi più per mio studio, che coll'idea di publicarlo. In certe quistioni e materie, com'è la presente, l'opportunità dell'apertasi discussione val più dell'eccellenza con che le si trattano. E si tenga principalmente conto della intenzione di scuotere una volta il paese da quell'ignominioso letargo in cui giace, e nel quale, gridando sempre con ciancie e vaniloqui, non mostra neppure a tempo il coraggio d'un dignitoso silenzio che, protestando sempre, esige pure la minor dose di fortezza d'animo. — In altro lavoro di maggior lena, a cui già da qualche tempo diedi mano (abbenchè le mille difficoltà, anzi l'impossibilità di avere dati precisi, in un paese ove tutto vuolsi tener gelosamente nascosto dal Governo od è da lui stesso ignorato, me ne rendano malagevole il compimento) verrò discorrendo più estesamente delle condizioni dell'industrie agricola, manifatturiera e commerciale in questi Stati, delle quali io tratto ora qui solo in parte e di sfuggita, come'l richiede la ragione di questo scritto. Mi si perdoni quindi se accenno a bisogni e a fatti, di cui mi riserbo altrove di provare la verità e l'esattezza.

nomiche industriali del nostro Ducato, incominciando dall'agricoltura, che è senza dubio la primaria industria sua.

Il detto consigliere Roncaglia nell'accurata sua Statistica generale degli Stati Estensi, della quale è sempre a desiderarsi la continuazione, calcolava nel 1847 a 76,495,755 italiane lire, il prodotto agricolo complessivo del Ducato; prodotto che l'annuario Statistico Ufficiale del 1855 fa salire ad italiane lire 88,611,986 per l'anno 1854; e quello del 1857, ad 86,035,025 italiane lire per l'anno 1856, il quale fu più scarso del 1854 e del 1855 ne' prodotti del frumento, grano turco, riso, castagne, erbe, fieni e paglie, ma viceversa più ricco delle altre sorta di grani e prodotti diversi, e d'olio d'ulivo, e di vini, e di bestiami, latticinii, ecc. Al rimbombo di tali cifre, belle in vero e considerevoli, resteranno meravigliati i molti della nostra agricola ricchezza, ed anzi se volendo tener conto di tutta la rendita complessiva della nostra possidenza fondiaria, noi aggiungeremo a quegli 86 od 88 millioni, altri 4 millioni, rendita calcolabile degli ottantacinquemila fabbricati che tra urbani e rustici trovansi all'incirca in tutto il Ducato, venendo a toccare o sorpassare la cifra dei 90 millioni d'annua rendita prodotta o ricavata dal suolo, resteranno altri più, presi da stupore per tanta nostra ricchezza; ma differenti saranno le deduzioni che da tali cifre ricaveranno l'attento economista e l'intelligente agronomo, i quali da ciò comprenderanno quanto più ricco e felice potrebbe essere il nostro paese, se meglio coltivato e sapientemente sfruttato.

Consideriamo di fatto la cura con che sono coltivate e l'Inghilterra e l'Olanda e le altre provincie Lombarde nostre sorelle, non certo di natura loro più feconde e fertili delle nostre; gettiamo uno sguardo a quei pochi fondi modelli che pur troviamo qui tratto tratto, e agevolmente ci convinceremo come il nostro terreno può rendere e produrre assai assai più. Sopra un' area di 603,140 ettari, noi ne abbiamo 53,859 di incolti; 148,207 sono occupati da fabbricati, strade, acque e creste montuose; e di coltivati ne abbiamo quindi non più di 401,074. Certo l'avere oltre a

un dodicesimo del terreno sprecato così in gerbaj, valli, paludi, greti, pascoli e boscaglie trascurate, ed altre tali sorta di sodi, non è poco per popolazioni che sono dette e si credono eminentemente ed eccellentemente agricole.

Noi siamo indolenti e l'eravamo ancora più pochi anni fa, perchè, resa malagevolissima dai dazii e restrizioni doganali l'esportazione de' nostri prodotti agricoli, unici che abbiamo da offrire all'estero, ne rigurgitavamo in modo che nell'abbondanza di vitto noi eravamo poveri di tutto il resto, e bisognosi che le manifatture e i panni esteri ne vestissero, addobbassero le nostre case, fornissero le nostre tavole e i nostri letti. Dal 1847 al 1857 si aumentò dai nove agli undici millioni e mezzo (1) la nostra rendita agricola; ma ciò fu solo perchè la lega doganale stabilita coll'Austria e'l Parmense il 1 febbrajo 1853 aprì l'adito ad una ricerca de' generi e prodotti agricoli nostri, e fu occasione per conseguente di un aumento di prezzi e di rendita ai possidenti. I nostri vini e i nostri bestiami, qui prima poco apprezzati e consumantisi per nulla, trovarono allora in Lombardia il loro sfogo. E ben se ne accorsero gli affittajuoli arricchiti, ad onta della malattia dell'uva e d'altre fallenze di derrate, e ben i proprietarj dei fondi, che già aumentando i salari equilibravano tutto il sistema economico nostro e si mettevano al paro cogli altri possidenti lombardi! Ma non già che in questi dieci anni siasi accresciuta di tanto la produzione agricola del Ducato per migliorie od industria aumentata.

Adesso come allora e forse con maggiore urgenza, appunto in seguito a quelle nuove larghezze doganali, l'agricoltura attende dal Governo:

1.° Una legislazione rurale che abbrevi, con provvidenze civili, le quistioni e faciliti le transazioni, e meglio assicuri il puntuale adempimento dei contratti, e dia diritto a francare le proprietà sottoposte a livelli, e più precisamente

(1) Non occorre il dire come queste cifre, e le altre che si trovano qui, benchè attinte alle publicazioni ufficiali fatte dal Roncaglia e quindi accuratissime, bisogna ritenerle solo, non altrimenti che in tutte le statistiche, quali approssimative e di rapporto.

determini la ragione civile delle acque, ed animi le associazioni; e, dal suo lato penale, sancisca e tuteli il diritto di proprietà, reprimendo col fatto, non colle sole scritte parole, i furti campestri;

2.° apra strade e vie più commode di comunicazione e meglio curi le esistenti, e di ciò particolarmente provveda la parte nostra montana e la Garfagnana, il Frignano e il Massese;

3.° sia premuroso di ricercare, non che di accogliere, tutte le rimostranze e domande che appalesino i veri bisogni suoi in ogni singola provincia, comune, e parrocchia;

4.° sempre più venga a far libero il commercio, smettendo ogni antica malfondata paura che il paese rimanga sprovvisto de'generi di prima necessità o s'innalzino sproporzionatamente i loro prezzi;

5.° Curi l'istruzione morale de'contadini non solo, ma e la tecnica, e provveda a tutelare il ben essere fisico-intellettuale-morale di quella massima parte de'suoi sudditi (1);

(1) Il Roncaglia calcola nella sua Statistica a 337,507 i contadini e ad 11,577 i pastori. E nota che accresciutasi la popolazione in questi anni, si dev'essere proporzionatamente ed anzi specialmente accresciuta una tal classe di persone. — Con tutto questo sedici Comuni del Ducato di Modena sono assolutamente prive d'ogni sorta di Scuole, sicchè vi suppliscono alla meglio e neppur sempre i rispettivi parrochi, mentre in altre il posto di maestro è da qualche tempo vacante e nessuno ne fa le veci o pensa a rimpiazzarlo. Da un prospetto e rapporto ufficiale che per fortunata combinazione ho potuto avere tra le mani, rilevai che nel 1852 erano inscritti alle scuole comunali della provincia di Reggio 1530 scolari, ma che l'istruzione e i risultamenti riescivano assai meschini e per erroneità di metodi, e per la necessità di una migliore distribuzione od anzi aumento di scuole nelle singole ville, e perchè molti de' maestri erano riconosciuti assolutamente incapaci. Da quel documento risulta inoltre che lo stipendio di quei maestri varia dalle italiane lire 828 alle italiane lire 50, dico cinquanta, all'anno.

Vi ha presso Modena un pio istituto per l'istruzione agricola, in sì tenui proporzioni però e con tali ordinamenti da esser più presto un istituto di cristiana beneficenza che un collegio per l'istruzione tecnica dell'agricoltura. — In Lombardia sta per attivarsi una grandiosa associazione agricola di 3,200,000 austriache lire, divise in 3,200 azioni da lire 1,000 cadauna, e detta di Corte del Palasio dal nome del latifondo (di pertiche milanesi 23,024, pari a circa 1,500 ettari, posto nella provincia di Lodi e Crema) su cui andrebbe fondandosi. Duplice è lo scopo suo: 1.° Acquisto, coltivazione e miglioramento a podere modello di quel latifondo, che per la postura sua tocca a' vari generi d'agricoltura opportuni sì nella bassa che nell'alta pianura; 2.° istituzione su di esso di uno stabilimento d'istruzione agricola, in cui la teorica venga raf-

6.° Abolisca il testatico, e non aggravi per ora ulteriormente di tributi la proprietà fondiaria, la quale ha pur bisogno d'economizzare i suoi redditi ed impiegarli in migliorie e lavori agricoli; anzi provveda il più tosto possibile ad un più equo riparto di quelli, riordinando in uno solo e meglio adatto i nove catasti da cui s'informa oggi il nostro censimento (1).

Immensi ed urgenti sono i bisogni della nostra agricoltura, i quali tutti sentono e riconoscono, abbenchè pochi o nessuno faccia segno di voler provvedervi da senno.

Le nostre terre hanno bisogno di essere più volte l'anno lavorate, e con quegli strumenti rurali che la perfezionata meccanica insegnò alle altre nazioni ad economia di tempo, di fatica e di spesa; meglio ne va studiata la più conveniente rotazione; con maggiore accuratezza dovrebbe attendersi a metterle a scolo e sistemarne l'irrigazione. — Urge perciò che si freni ne' monti, con appositi serbatoj, l'impeto de' torrenti; e si aprano canali, facendo tesoro di quelle acque che ora sregolate minacciano le nostre valli e pianure (2). — Occorre si faccia un maggiore studio sulle più con-

fermata dalla pratica, essendo però tale istruzione divisa in modo da adattarsi ed ai semplici contadini ed ai fattori ed affittuari. Era proposta dell'ingegnere Antonio Reschisi, principal promotore di quell'impresa, di estendere a questi paesi, a cui si ponno applicare moltissimi metodi della coltivazione lombarda, il beneficio di quell'associazione, la quale, nella sua estensione fino a noi, dimettendo affatto ogni idea di gretto municipalismo, avrebbe ottenuto ognora più le simpatie nazionali. Ma, per la pura verità debbo dire che invano fu raccomandata questa proposta ad alcuni de' più ricchi nostri possidenti ed invano la fu raccomandata al governo e a qualche corpo Academico. L'uno fu prodigo, al solito, di molte promesse e incoraggiamenti in parole; gli altri non vi abbadarono gran fatto, se non per mettere agli atti e votare ringraziamenti per l'onore di una proposta di cui non potevano conoscere il valore, dacchè non s'eran dati neppure la pena di farsene un criterio. Così vanno le bisogna fra noi, perchè grandemente si teme non ne venga dal di fuori, coll'istruzione, il mal germe di volere istituire confronti fra istituzioni ed istituzioni, leggi e leggi, governi e governi; quasi che a ciò non si rimediasse assai più saviamente e radicalmente, col farsi migliore in tutto degli altri e modello.

(1) Vedi nella parte terza.

(2) Molti sono già i progetti e gli studi fatti intorno a ciò: come quelli, p. es., del Bergolli, *Sistema di traverse o serre applicabili alla Secchia ed al Panaro;* di Luigi Sani, *Del modo di derivare più acqua dal fiume Secchia e di meglio distribuirla*, e d'altri. — Merita una particolare menzione però il recente progetto e magnifico piano, a quadruplice scopo, dell'ingegnere Domenico Masi,

venienti industrie agrarie nelle singole provincie e paesi, a migliorare i metodi delle già esistenti e introdurne delle nuove, sicchè, p. es., siano più generalmente curate le praterie, e i gelsi, e l'allevamento de' filogelli, e quello delle api, e la seminagione del lino, e la manutenzione dei boschi, e l'enologia, e gli ortaggi, ed i frutteti. — I nostri campi abbisognano d'una più abbondante concimazione, la quale noi potremmo attivare iniziandoci a que' processi di concimi artificiali che le scienze chimiche ne insegnano, ed aumentando i bestiami, ne' quali sta una gran parte della nostra ricchezza; e perciò appunto attendere dovrebbesi di proposito, a migliorarne le razze sì pecorine (1), che bovine, e porcine, e da' buoi da cui vuolsi ricavare carne pel macello, e dalle vacche da latte, non esigere le fatiche del giogo per l'aratro (2).

Delle quali cose tutte, non è a dire quanto noi stiamo indietro agli Inglesi, i quali, p. es., con rara pertinacia di cure e coi metodi da loro chiamati *selection* (scelta) e *stabulation* (stallare) ottennero nei lanuti le razze famose New-Leicester, South-Downs, Cheviot; e nei cornuti le razze d'Hereford, di Devon e quelle a brevi corna di Durham: nonchè, ultimamente, migliori razze porcine, sbandendo il pregiudizio che i majali prosperino fra le immondizie, e scoprendo come all'incontro più abbondanti e saporite le carni loro si facciano curandoli, e stregghiandoli, e tenendoli puliti in istalle monde ed arieggiate.

Il sistema di rotazione di Norfolk, i seminatori di Ducket e di Fellemberg, la machina di Meikle per battere i grani,

pel quale, costruendo alla destra del colatore Fiuma Parmigiana Maglia, dalla Botte Bentivoglio alla Secchia, un canale per la lunghezza di circa 33 chilometri, atto a servire pur anche alla navigazione; e costruendo un altro canale di minor portata a sinistra di detto colatore, il quale servirebbe eziandio per le colmate, facendo ricorso alle torbide del torrente Crostolo; si irrigherebbero i comuni di Guastalla, Reggiolo, Novellara, Correggio, Carpi, ecc., e si bonificherebbe più specialmente la parte depressa delle provincie estensi comprese fra il Crostolo e la Secchia; con quanto vantaggio di tutti que' proprietari di terreni e popolazioni, non occorra che 'l dica.

(1) Vedi per queste che ne dice, p. es., Vincenzo Dandolo nel suo libro *Del governo delle pecore spagnuole e italiane;* Milano 1804.

(2) Non ho la presunzione di avere enumerati tutti i miglioramenti possibili ed anpoverati i bisogni tutti dell'agricoltura e di chi v'attende. Accenno qui ai principali ed ai più evidenti e generali.

l'aratro fiammingo, i canali irrigatorj, e la sistemazione delle acque, sia per chiaviche o per fognatura (*drainage*), aumentarono immensamente, per non dir che raddoppiarono e quadruplicarono, i prodotti delle terre in Inghilterra, Olanda, Francia, Lombardia, e ovunque furono adottati (1).

Del che noi stessi abbiamo sott'occhi un esempio nelle provincie di pianura, che, grazie agli avi nostri, possiedono canali irrigatorii. Perchè, a nostra vergogna, è da sapersi che le memorie e i documenti tutti che ne restano dal secolo XI al principio del XVI, ne fanno certi che eziandio nell'agricoltura noi siamo decaduti; giacchè nelle arti e scienze il non avanzare e progredire adequatamente corrisponde a decadimento.

Quando tutti i cuori palpitavano magnanimi ed unisoni per la libertà della patria, ed erano pronti a giurarla in Pontida e propugnarla sui campi di Legnano; guerrieri, scienziati, nobili, frati, ecclesiastici, cittadini e popolo, noi eravamo tutti grandi e ricchi, non meno di quello che fossimo valorosi e sapienti. E nel 1179, noi Reggiani procurammo di fare un naviglio che andasse a dirittura in Po, e lo tracciammo e ci eravamo posti all'opera, e dal 1200 al 1436, conscii tutti dell'importanza massima delle irrigazioni, noi combattemmo contro i Modenesi in guerre, ahi pur troppo fratricide! per diritti di acque. E nel mentre che nel 1090 l'abate di Canossa aveva fatto, con non lieve spesa, levare tutti li boschi che circondavano Piazzuola, Fano e Gorgo, ed essicare molte lagune che recavan loro nocumento (2), laboriose e ricche confraternite di frati religiosi mettevano a scolo le nostre terre, dissodavano le valli

(1) Circa alcune voci, le quali potessero per avventura parer nuove o non ben chiare ad alcuni, dichiaro di rapportarmi agli scritti che sopra tale materia sono usciti in questi tempi in Italia, e specialmente in Toscana.

(2) Vedi manoscritti esistenti nella Biblioteca di Reggio, sotto il titolo di *Memorie storiche di Reggio*, nei quali sono registrate e citate molte pergamene e documenti storici preziosissimi dell'archivio dei signori Canonici del Duomo: il quale archivio, accatastato alla rifusa in quattro grandi cassoni, chiusi a chiave, sta riposto, or tuttavia che parliamo, in un oscuro bugigattolo della Biblioteca, senza che alcuno vi possa per niun conto metter mano od occhio sopra, sicchè la muffa, il tempo ed i topi consumino fino la memoria di quelle glorie nostre.

nostre, tracciavano e scavavano i canali che oggi ancora godiamo, introducevano il gelso e'l baco da seta, de'quali da un estimo di Carpi del principio del secolo XV, conservato da un sacerdote modenese, e da altre antiche memorie, ricaviamo ne fosse ben più d'adesso estesa la coltivazione. E fino dal 1300 le libere comuni nostre, mirabili per virtù, eroismo, attività, solerzia ed ingegno, sancivano statuti e leggi agrarie, a cui oggi ancora noi dovremmo ricorrere in gran parte.

Le lunghe guerre, le carestie, le pestilenze, le inondazioni, il sistema feudale, il furore delle fazioni, l'alterigia spagnolesca e la cortigiana nullità dei nobili, sprezzanti ogni cura agricola, furono le precipue cagioni del rapido decadimento della nostra agricoltura dal principio del secolo XVI a noi. Per rialzarla allo splendore a cui dessa può e deve arrivare con nostro sommo profitto, vedemmo già come il Governo deve: non opporsi a ciò che vi ha di bene; usare tutti i mezzi indiretti per promuovere gli interessi morali e materiali; sorvegliare le forme sotto cui si attuano le transazioni private senza intromettersi in esse; stendere una mano soccorrevole a quelle imprese di publico interesse per le quali non basterebbero le forze private; preparare a tempo le vie alle innovazioni ed iniziarle nella proporzione del graduato sviluppo della nazione; ossia togliere gli ostacoli e non frapporne di nuovi al naturale svolgimento delle cose; ed illuminare i privati senza pretendere dirigerli e meno ancora costringerli. Ma i privati, i cittadini poi dovrebbero attendervi, e ad incremento e profitto dell'individuale loro ricchezza provvedervi personalmente, non isdegnandone per quanto sieno dessi nobili e potenti, come non ne sdegnarono Cincinnato e Camillo e Washington e molti de' primarj Milordi Inglesi, e movendosi, nelle Academie e società, a riunirsi in imprese d'associazione ed operare co'fatti, non più perdendosi, come troppo spesso finora, in una inutilità e futilità di vaniloqui, a sfoggio d'arida scienza o di eloquenza vuota e pomposa. Imperocchè, come nota assai bene Cesare Balbo in alcuni suoi pensieri circa la vita privata: « È vi-
» zio usualissimo riporre tutta l'importanza esclusivamente
» in una delle due classi dei governati e de'governanti. —

» Se tu parli a un governato, e lo conforti alle virtù pub-
» bliche: — Tutto dipenderebbe, ei risponde, da coloro che
» ci governano. — Se tu ti rivolgi a uno di questi: — Ah,
» dice egli, bisognerebbe che il popolo fosse virtuoso. —
» Fratello, dico io del paro all'uno e all'altro, incomincia da
» te stesso e tuoi pari; ciò dipende da te, dalla tua volontà,
» dal tuo esempio. Questo edifizio dello Stato virtuoso è di tal
» fatta che di qualunque lato s'incominci l'opera, inoltra e
» serve al tutto. Sia che tu lavori all'una o all'altra facciata,
» o a un'ala, o alla riparazione delle fondamenta, o a' tetti,
» o alle distribuzioni interne, l'opera tua non sarà perduta,
» quando tu non avessi fatt'altro che portar due mattoni (1).»

Ma il buon volere, l'intelligenza, e l'attività de'governanti e governati, bisogna che innanzi tratto attendino a procacciarsi i capitali. Per compiere le tante migliorie accennate occorrono immense somme di danaro, e poichè l'attivare quei lavori frutterebbe una maggior ricchezza, non troppa dovrebbe essere la difficoltà di trovarli anche ad un onesto interesse.

La possidenza fondiaria e l'agricoltura è vero che formano la maggior ricchezza del nostro Ducato; ma, appunto perciò, andando su di loro a pesare tutti gli oneri della manutenzione degl'individui e dell'amministrazione dello Stato, ben poco o quasi nulla rimane ad esse da potersi, dirò così, mettere indosso a farsi più belle e più ricche. Intanto la possidenza e l'agricoltura oppresse sotto il cumulo dei debiti, difettano delle necessarie forze non solo per progredire, ma per sostentarsi. La nostra possidenza fondiaria ha un onere di circa 60 millioni d'ipoteche: 20 de' quali l'aggravano in gran parte inutilmente, per un mal inteso e non ancora perfetto sistema di leggi ipotecarie ammettenti ancora le ipoteche d'evizione e quelle generali su tutti i beni presenti e futuri di un individuo. Gli altri 40 millioni le costeranno annualmente non meno, ed anzi io credo ben più, che 3 millioni d'interesse, perchè, come vedremo più oltre, l'usura, sotto varie forme coperta, e la scarsezza del numerario fanno salire a più del 6 per cento, limite legale, l'in-

(1) Balbo, *Pensieri ed esempi*, opera postuma; Firenze, Le-Monnier 1856.

teresse dei capitali anche ipotecati. La rendita media dei fondi stabili per tutto il Ducato viene dal Roncaglia calcolata al 3 per cento, e poniamo anche la sia maggiore, fatto è però che a pagare l'interesse del debito ipotecario di 40 millioni bisognerà consecrarvi almeno la rendita prodotta da un doppio valore di fondi stabili. Ciò produce adunque un progressivo aumento di debiti ipotecari, portato dalla natural forza delle cose, senza che i capitali presi ulteriormente a prestanza s'impieghino a migliorie di fondi. Ma i proprietari ricorrono al credito ipotecario non solo per soddisfare debiti anteriori aumentandoli, bensì anche con altri scopi di dissipazione, di speculare su nuovi acquisti per fare i quali non possiedono capitali; e per circostanze di divisioni o successioni di famiglia, in cui l'uno de' coeredi o legatari si assume intero un immobile aggravandosi, per le quote spettanti agli altri, d'altrettanti debiti ipotecari. Ne viene pertanto di naturale conseguenza che ove non si liberi la possidenza fondiaria da tanto peso, o per lo meno non se ne impedisca il naturale incremento, mal potranno affluire i capitali al miglioramento delle terre e della coltivazione.

Un altro onere gravoso alla possidenza fondiaria proviene dalle imposte. Qualunque sia il bisognò della publica amministrazione, tutto s'aggrava quasi solo sopra di lei: ed il Governo che dopo il 1848 aumentò di un sesto l'imposta ordinaria portandola dai 12 ai 14 centesimi (1) per ogni scudo d'estimo, addossando poi molti oneri alle comunità, fatte dipendenti onninamente dal suo volere, fece inoltre così, che le straordinarie contribuzioni fondiarie comunali, da sommarsi a quelle, salirono agli 8, ai 10, ed ai 12 centesimi ogni scudo, e per fino ad uguagliare e superare talvolta l'imposta ordinaria con una progressione continuata, la quale se ormai, speriamo, avrà toccato il suo apice, accenna però a divenire quota normale, e quindi perenne (2).

(1) Coll'editto sovrano 23 dicembre 1850.

(2) E questo non è tutto. La manutenzione delle strade sì postali che comunali non si compie già per via di appalti, ma per via di carreggi; sicchè i proprietari de' fondi d'ogni singolo comune devono, per turno, andare colle loro carra e co' buòi a tôr la ghiaja ne' torrenti per distribuirla in mucchi sulla

Certo che se paragoniamo ambedue questi oneri della possidenza fondiaria nostra, con quelli della possidenza piemontese e della lombarda, e di quest'ultima, a cagion d'esempio, il di cui debito ipotecario (la metà di quello del Piemonte che ascende a 1,200) ammonta a più di 60 millioni, e la cui imposta complessiva supera i 34 centesimi per ogni scudo d'estimo, sembra che noi ci lamentiamo senza motivo ed anzi a torto; ma se addentrandoci nelle viscere dei tre paesi, studiamo relativamente le varie fonti delle loro ricchezze, vedremo come la Lombardia e'l Piemonte ritraggano dall'industria manifatturiera e commerciale e dalla infinitamente migliore loro amministrazione ben altre risorse a sostegno della loro agricoltura; e che quei paesi, se realmente anche di troppo aggravati, come per la Lombardia viene a riconoscerlo in massima anche l'ultimo viglietto imperiale 16 luglio 1858, possano tuttavia sostenere maggiori pesi che noi Modenesi, i quali, senza una risorsa di sorta, con tanti minori aggravi, siamo più poveri di loro, dovendo e potendo essere relativamente più ricchi. Ma l'agricoltura da sola non può stare; nè formar ricco un popolo. « L'agricol-
» tura, dice Carlo Cattaneo, ha interesse a promuovere una
» vicinanza industre e favorire il commercio. L'industria
» conferisce valore alle acque, alle pietre, alle argille, al le-
» gname, alle pelli, alle ossa, alle scaglie, ad ogni rifiuto
» della vita rusticale. L'addensamento degli operai dà prezzo
» ad ogni sorta di viveri; le arti additano nuovo uso a molti
» vegetabili e fomentano l'agricoltura nelle valli alpestri, ove

via. E lasciando stare che, per la trascuratezza e noncuranza de' contadini, e perchè nascono sovente liti e quistioni fra di essi per iscaricare piuttosto qui che colà la ghiaja, amando tutti di sbrigarsi il più presto possibile e tornare a casa loro allontanandosene per un minor numero di miglia, le strade non possono certo essere ben tenute; ciò porta sempre un consumo di carra e di arnesi, ed uno spreco di tempo e di lavoro pei contadini e bestiami di cui devesi pur far calcolo. — Queste ed altre consimili sono gravezze e contribuzioni, che per essere richieste in natura, non cessano perciò dal doversi annoverare fra i carichi; si dia loro un valore equivalente in moneta, e lo si sommi al 28 o 30 centesimi per scudo d'estimo, e si veda se siamo poi così poco tassati come si crede e si vuol far credere all'estero. Che se paghiamo anche meno degli altri Stati vicini, ma, valga il vero, noi siamo però anche infinitamente meno bene amministrati dal Governo. Circa poi all'equità del catasto e delle imposte vedi la parte terza.

» vanno in cerca d'acque motrici, di selve, di miniere. Il lani-
» ficio, la ricerca dei cavalli e 'l consumo delle carni rendono
» più squisito l'allevamento dei bestiami. Il navigatore ap-
» porta piante novelle; il coltivatore ingentilisce e trasporta
» negli orti le selvaggie, adotta le straniere; e dalla varietà
» dei prodotti deriva il calcolo sapiente delle rotazioni. »

E noi non abbiamo industrie, ed anormale è la vita del commercio nostro. Noi non siamo ora eminentemente agricoli, siamo semplicemente, solamente agricoli, il che vuol dire che non siamo neppure buoni agricoltori. — Un vantaggio provammo negli scorsi anni venendo aperto uno sfogo alle nostre sete, ai nostri vini, ai nostri bestiami, ma troppo più siamo bisognosi dell'altrui, di quello che rigurgitanti del nostro. E così avviene che il denaro presso di noi più scarso ed assorbito dall'estero, ha un valore assai più alto che non in Lombardia ed in altri paesi, come lo prova il limite legale dell'interesse ed ancora più, il nessun limite delle usure: sicchè nel mentre i paesi vicini ne invidiano le tenui tasse e 'l florido stato delle nostre finanze, noi in realtà ci troviamo più poveri di loro aggravatissimi, e le nostre città, le nostre campagne, le nostre vie sono innondate d'accattoni più che le loro (1), e da circa duemila dei nostri montanari sudici e pezzenti scendono annualmente nelle vicine provincie Mantovana e Cremonese, ed altri ancora nelle malsane Maremme Toscane ad implorare un tozzo di pane in retribuzione di poco lavoro, ma di copiosi sudori e d'improbe fatiche.

Che del resto, se non è tanto da osservare proporzionatamente al quanto il Governo e la Comune ci prendono, come all'uso che essi ne fanno: noi, tenuti dal Governo affatto all'oscuro delle condizioni nostre, emergenti dal bilancio finanziario dello Stato (2), e toltoci di muover valide rimo-

(1) Nel ducato di Modena noi avremo da un 20 mila mendicanti sopra una popolazione di un 600 mila abitanti; e di quei 20 mila, 14 mila nella sola pianura. Vedi le Statistiche Ufficiali.

(2) Non sarà mai sufficientemente desiderato che il governo Estense dimetta omai l'antica usanza di gelosa segretezza con cui tiene i suoi bilanci, dei quali è impossibile risapersi con precisione le cifre e i risultati, e meno poi direttamente dal Governo e uffici suoi. — Il Governo tende con ciò a impedire che chi vive in siffatti studi abbia campo di porgere il tributo delle proprie

stranze su quello delle Comuni, appoggiati ai fatti a tutti noti, ed al bilancio del 1851, il solo che fosse dal Governo nostro publicato, osserveremo che nel mentre una buona parte dell'annua spesa è erogata per mantenere un'armata della quale non ben rilevasi lo scopo, poichè non è ad essa affidata nè la polizia delle città, nè quella delle campagne, ov'è una speciale truppa di milizia campagnola mantenuta dalle singole Comuni: i nostri impiegati non hanno quasi di che vivere sufficientemente; disorganizzata e confusa è l'amministrazione publica, così che ne emergono tuttodì inconvenienti tali che parrebber fole al raccontarli. Minime poi sono le spese che servono alla giustizia ordinaria, alla beneficenza, alla istruzione, ai lavori publici di che pur tanto noi avremmo bisogno, e le quali non sarebbero già da valutarsi a spese, bensì ad investimento di capitali.

Il Piemonte, se aggravato al pari della Lombardia, dal 1848 a questa parte ebbe un mirabile incremento di ricchezze; e percorso da per tutto dalle strade ferrate; fornito d'istituti di commercio e di credito; abbellita, migliorata in ogni modo la sua condizione, raggiunse la floridezza lombarda da cui era sì lungi un dieci anni fa, e tende a superarla. Grandi sagrifizi egli ha fatto, gravi tempeste ed avarie ebbe a soffrire, ma oramai raccoglie il seminato; e, ad onor del vero, i germi della agiatezza si moltiplicano e non tarderanno a fruttare. E noi invece, mentre in questi dieci anni fummo aggravati di doppia imposta fondiaria (comprese le sopra imposte comunali), non aumentammo di nulla la nostra ricchezza. Se avremo Strade Ferrate, le avremo per forza delle cose, non già per nostro merito, quindi non completamente secondo i nostri bisogni, e a fianco ad esse saremo tuttavia sprovvisti di strade comunali e secondarie che facilitino le comunicazioni e i trasporti di generi e derrate dalle regioni più interne, principalmente della monta-

meditazioni e della propria esperienza. Egli teme del pensiero. Ma se egli è persuaso di far bene, e perchè in quest'intima convinzione in cui dovrebb'essere, può aver paura dell'opinion publica, e dei pensieri di una scienza qual è l'economica, la di cui libera stampa non è mai stata avara di lodi, ove eran giuste, agli stessi più assoluti governi dell'Europa e dell'Asia?

gna. Quell'aumento di redditi che notammo di circa dieci millioni dalle Statistiche del 1847 a quelle del 1857, occasionato dalle nuove più late vie doganali, diminuì la nostra miseria, non aumentò la nostra ricchezza: imperocchè il vantaggio che sentimmo dall'esserci tolti quegli eccezionali ostacoli allo sfogo dei prodotti agricoli, fu più specialmente causato dalla guerra d'Oriente e dai mali delle uve e dei bachi da seta, che accrebbero in tutta Europa il bisogno e la ricerca dei grani, bestiami, vini e sete, di cui, per ispecial favore del cielo, in quegli anni noi non avemmo, così come i vicini paesi, tanta scarsezza. Lo che appare ben anche dalla diminuzione di due millioni circa, che rilevammo tra la produzione agricola del 1856, a confronto di quella del 1854 (1).

E che l'agricoltura abbia urgenza di venir soccorsa, più che sollevandola dai pesi, procacciandole modo di aver capitali, migliorarsi e mettersi in grado da pagare con minor fatica assai e assai più, come fu compreso dai migliori economisti e statisti degli altri Stati, fu vivamente sentito anche fra noi. « La ristrettezza in cui versa comunemente la classe dei » possidenti, dice il Roncaglia, è quella forse che arena in » tanti luoghi qualunque spirito intraprendente e che a » molti economisti suggerì l'idea di promuovere le istitu- » zioni delle banche di credito e delle casse di sconto. Queste » istituzioni nate non tanto per comodo del commercio, » quanto per dare più facile giro al numerario, potrebbero » servire egualmente fra noi a tenere più basso l'interesse » del danaro, il che molto influirebbe per animare l'indu- » stria d'ogni genere, e specialmente dell'agricoltura (2). »

L'agricoltura potrebbe ottenere i capitali di cui abbisogna, e per credito personale, e per credito reale ossia ipotecario, sui fondi stabili istessi, indipendentemente dalle qua-

(1) Il vino comune del Reggiano vendevasi negli anni antecedenti alla malattia ed alla lega, austriache lire 11; il dazio lombardo era di austriache lire 9. Negli anni della lega e della malattia della vite, l'istessa quantità e qualità di vino, senza il dazio e il trasporto, costava tra le 60, le 70 e le 80 aust. lire.

(2) Roncaglia D.r Carlo, *Statistica generale degli Stati Estensi*, Modena 1849, vol. II, pag. 390 e 391.

lità personali dell'individuo che riceve il mutuo. All'agricoltura attendono classi di persone non possidenti, a cui importerebbe assai di trovare il credito personale onde poter comperare sementi, bestiami, invernaglie, e far fronte alla pressa di alcuni momenti per aver agio a vender le derrate con comodo a prezzi più adequati: tali sarebbero presso noi li affittuari o i mezzaiuoli. Le banche di Scozia ne potrebbero dare un esempio di questa sorta di credito personale agli agricoltori, che, per distinguerlo dal fondiario, fu detto dagli economisti: credito agrario. Le banche di Scozia possono chiamarsi però banche agrarie e casse di risparmio altrettanto che banche di sconto e circolazione. Le operazioni delle banche scozzesi sono oltremodo estese: fanno sconti, emissioni; tengono conti correnti; ricevono depositi a frutto; aprono crediti sur ipoteche o dietro cauzione; prestano quindi, ossia anticipano denaro agli agricoltori sulle derrate future, venendo poi, in caso di ritardato o mancato pagamento, a porre sequestro sulle loro biade, grani, e fieni.

Immenso è il vantaggio che fruttarono alla Scozia tali banche, e ben sarebbe desiderabile si attuassero e diffondessero anche altrove, e prendessero piede anche fra noi. Ma perciò, è qui immaturo il tempo, a parer mio, come non era ancora maturo nella Germania meridionale, ove si tentarono di introdurre tali operazioni, confidando in risultati a cui l'esito finora non corrispose pienamente. Gli agricoltori sono fra noi troppo poco puntuali a soddisfare ai loro debiti, perchè una banca si arrischi di stare al loro beneplacito: una banca a cui la puntualità è essenza di vita. In Iscozia non è così: e la puntualità degli agricoltori ai pagamenti rivaleggia con quella dei commercianti. Ciò sarebbe qui pel momento impossibile, e troppi capitali occorrerebbero, e troppi incagli al sequestro per la procedura e le garanzie. Si accettino le cambiali e pagherò eziandio de' possidenti e agricoltori, i quali ne' loro generi di prodotti del suolo non sono manco industriali, fabbricatori, negozianti e commercianti che i fabbricatori o i rivenditori di tessuti e di drappi; si rimedi alla imperfezione della nostra legge, che vieta ai non commercianti (nel senso da essa inteso) il trarre od

emettere valide obligazioni cambiarie; si apra l'adito talvolta a depositi eziandio di vini o derrate campestri, onde possano ricavarne denaro in dati momenti, ed aver agio di aspettare, senza essere costretti dall'urgenza del bisogno; si aprano eziandio ad êssi conti correnti, e si sarà dato tempo al tempo, predisponendoli ad abituarsi al credito agrario, oggi non ancora fra noi nè organizzato nè organizzabile, e di cui l'agricoltura e 'l paese hanno pur tanto bisogno.

E diasi maggior agio al credito ipotecario o fondiario, in un paese sopra tutto, come il nostro, ov'è sufficientemente spezzata e divisa la proprietà. L'ipoteca, diritto reale costituito sopra beni stabili vincolati per soddisfare una obligazione, serve a guarentire l'efficacia delle convenzioni ed a proteggere del pari e chi fa credito e chi ne abbisogna. La maggiore sicurezza e stabilità del pegno attirò sempre molti capitali alla possidenza fondiaria offerente un'ipoteca; ma altre speciali cause frenarono quell'accorrere de' capitali a sussidio della proprietà stabile. « In ogni tempo, nota » assai bene Jacini, chi ebbe in suo potere il possesso del » suolo ebbe anche la somma dell'influenza politica; e per» tanto i possessori degli stabili, trovandosi nella necessità » di ricorrere alle classi commerciali ed industriali per ot» tenere mutui, ebbero cura di far accettare dalla legis» lazione una moltitudine di riserve e di precauzioni in » loro favore, affinchè, per avventura, il capitale circolante » non assumesse troppa prevalenza. Ma ciò non produsse » altro effetto che di tener quest' ultimo in continua ap» prensione, di diminuire le offerte e di conservare sem» pre alta la misura dell'interesse (1). » Ed invero le ipoteche tacite, legali, ed occulte furono, a cagion d'esempio, riguardate per molti secoli quasi indispensabili a salvaguardia della possidenza. Il Codice stesso di Napoleone le approvò e sancì, ancorchè i più insigni giureconsulti, fin d'allora, riconoscessero indispensabili la publicità e specialità di

(1) Jacini, *La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia*, parte VI, cap. 5.

esse. E nel mentre che la Germania e l'Austria mirabilmente perfezionarono di mano in mano le loro leggi in proposito, la Francia, esitando, adottava mezze misure, opportune solo se transitorie; ed il nostro codice novello del 1852, facendo omaggio alla publicità delle ipoteche, ammetteva ancora la loro generalità e il privilegio sul prezzo; e nell'altra parte di esso, dal lato cioè della procedura, non sapeva premunire sufficientemente il creditore dalle arti di un abile cavillatore. Ai quali inconvenienti che rendono più difficoltosi ed onerosi i prestiti sopra ipoteca, ha da aggiungersi la stabilità del mutuo che deve conchiudersi per una serie d'anni, durante i quali il mutuante non può disporre del suo capitale neppure se gli si offre un migliore impiego, salvo che non trovi, cosa seccante e difficile, un subingrediente al suo credito e pegno ipotecario. A questi inconvenienti del mercato, della legislazione e del modo de'contratti (1) sopperirono istituzioni di credito, le quali, ideate da prima nella Germania settentrionale, si moltiplicarono e perfezionarono nella restante Germania con incredibile vantaggio dei possidenti, de'paesi e della agricoltura, come ben si rileva dai libri dottissimi di Salmour, Wolowski, Royer (2) e Josseau (3): e di là vennero poi ultimamente estendendosi in Francia, nel Belgio, in Isvizzera ed altrove.

I buoni risultati ed i benefici effetti ottenuti in ogni dove da tali istituti, indussero alcune persone amanti del paese a provarsi ad introdurli fra noi. — È già qualche anno che costoro, non disanimati in vero dal Governo, tentarono, ed invano, di ridurre in atto tale divisamento, sicchè sono oramai stremi di forze. E forse primaria cagione dell'irne a vuoto una tale idea si fu il conoscersi troppo poco da tutti: governanti, governati e proponenti, che cosa veramente fosse una tale istituzione; poi il timore degli uni (governanti); l'ignoranza degli altri (governati); e l'indolenza, poca

(1) Salmour, *Dell'ordinamento del credito fondiario negli stati Sardi;* Torino 1853. Wolowski, *De l'organisation du crédit foncier;* Paris 1848.

(2) Royer, *Des institutions du crédit foncier en Allemagne et en Belgique;* Paris 1845.

(3) Josseau, Chonski e Delaroy, *Des institutions de crédit foncier et agricole dans les divers États de l'Europe;* Paris 1851.

pratica o maestria dei terzi (proponenti) nel dar mano alla cosa, non corrispondendo in questi ultimi l'ardenza del desiderio e l'intuizione dell'affare e'l darsi attorno, alla profonda percezione di quello ed all'assennatezza e calcolo nel procedere. Di qui la sfiducia troppo spinta d'arrivare a raccôrre sufficienti capitali: di qui l'officiare e proporre individui o inconsci di che si trattasse o malvoglienti a prendervi parte; mettere innanzi nomi, prima che le persone che li portavano dichiarassero di concorrere coi loro capitali ed a qual punto. Nè invero costoro avriano potuto sottoscriversi e mettersi ad un impresa di cui non si erano compilati i capitoli o gli statuti, ed ai quali si accennava genericamente in poche pagine, supponendo d'altra parte cognizioni che i più non avevano, e divisandoli, pur genericamente, sulle basi austriache e francesi, senza riflettere che le une non stanno colle altre, e nessuna di quelle colle speciali nostre condizioni economiche.

E di fatto, o l'istituto è costituito dai proprietari de' fondi (i quali garantendosi reciprocamente, si fanno mutuatari e chieggono solidalmente danari al paese, come prima avvenne in Islesia), e fra noi le circostanze del mercato nostro li avrebbero tuttavia lasciati scarseggiare di capitali, eccetto che non sottostessero a tali onerosi interessi da render quasi nulla l'istituzione, che ha pur da provvedere a spese di amministrazione: od era una società di mutuanti che si riuniva, come in Francia, ad offerire alla possidenza agricola i suoi capitali, e questi avrebbero dovuto sommare ad una cospicua somma per raggiungere l'intento, e tendere non tanto al sollievo della possidenza fondiaria quanto a ritrarre un bello e vantaggioso interesse dalle somme prestate. E a ciò s'aggiunga la difficoltà che naturalmente trovasi nel nostro paese, e la diffidenza che si nutre alle associazioni, e si veda se era facile riunire o mutuanti o mutuatori a questo oggetto e trovare sufficienti capitali per uno scopo, veramente in sè d'interesse più remoto e morale che subitaneo e pecuniario.

Le quali cose tutte, non potendo a meno di risaltare agli occhi di quei promotori, non appena si misero all'opera, li

facevano incerti e sconfortati, quando loro si offrì l'opportunità di esteri capitalisti, i quali sarebbero venuti in loro ajuto, qualora al credito fondiario si fosse unito il mobiliare. Ma nel mentre il Governo, insospettito di questi esteri capitali, i quali allora ei temeva non venissero ad *exploiter* il paese nostro, si oppose con mille ricercate ragioni, idee o scuse: un Credito Mobiliare era inopportuno non solo, ma pericoloso ed allo Stato ed a chi lo fondava.

A prima giunta, una istituzione la quale favorisce il sorgere di imprese industriali, in regioni a loro favorevolissime e dove frattanto non ne hanno che pochissime stentate e miserelle, sembrerebbe non solo giovevole, ma necessaria; eppure sarìa dannosa più che altre mai. Creare industrie ove non ne ha nessuna e mille ve ne potrebbero essere non è, per vero, cosa difficile in sè; ma saper scegliere le meglio adatte e le più proficue e attendere continuamente a sostenerle se vacillano, a fornirle d'ulteriori mezzi se ne occorrono, a perfezionarle tenendole in corso di tutti i più moderni ritrovati e studiandosi a rintracciarne dei nuovi: ecco operazioni difficilissime e pure essenziali, alle quali male avrebbe potuto accudire una società, quale si è il Credito Mobiliare. Perciocchè due sono i modi con che tali instituti operano ad ajuto delle imprese industriali: o coll'assumere e dirigere essi stessi l'amministrazione e l'incremento di quelle imprese di cui si fanno promotori o protettori; o col rivenderne i titoli sulla piazza, speculando nella Borsa all'alto e basso.

De' quali modi il primo avrebbe richiesto fra noi una somma troppo ingente di capitali, dovendosi crear tutto ove tutto è da creare, ed a tempo troppo remoto ne saria venuto l'utile, sicchè si rendeva vieppiù difficile il trovare le somme sufficienti allo scopo; nel mentre stesso che trovatele anco, l'Istituto nella potenza de' suoi capitali sarebbe divenuto monopolista per eccellenza, movendo guerra all'industria particolare o individuale con rovinosa ed irresistibile concorrenza. Ed è invece solamente lo spirito individuale di intrapresa quello che, coll'ajuto dell'intelligenza e de' capitali, può far sorgere

e fiorire gli opifici. Imperocchè, a porre le fondamenta e far prosperare le industrie manifatturiere e le fabbriche occorre l'individuale interesse, l'attività, l'amor proprio, e le speciali cognizioni tecniche di chi, mettendosi all'opera, concentra in quelle tutti i suoi pensieri, tutte le sue forze, e, facendo dalla buona riuscita loro dipendere il proprio avvenire, l'agiatezza, il ben essere e 'l futuro di sè e della sua famiglia, dirige minutamente il lavoro degli operai, intende a semplificare i processi, ad economizzare tempo, spese e fatiche, e ad ottenere sempre maggiori risultati col minor dispendio possibile di forze. Le grandi ed estese intraprese industriali attivate da compagnie le quali, come il Credito Mobiliare, dispongano d'immensi capitali, possono sorgere opportune ad effettuare alcune opere grandiose od attivarne altre, per le quali occorrano straordinarie somme di danaro, a cui non possono bastare le ricchezze individuali degli intraprenditori, come sarebbero, p. es., e le strade ferrate, e i docks, e i porti, e i ponti, e i canali, e lo scavo delle miniere, e la ricostruzione d'intere città, e simili gigantesche imprese; ma del resto troppo rischiosamente le si applicano alla produzione d'ogni genere di manifatture, perchè risultando da esse naturalmente un eccesso di produzione, e non potendo tuttavia ostare ai subiti cambiamenti di domanda o d'abitudini dei consumatori, sia per moda, capriccio, nuovi ritrovati od altro, si scavano da per sè stesse la fossa. Quando le industrie arrivano a un certo tal punto di prosperità e di perfezione da non temere rivalità, e da dovere attendere più presto a soddisfare la ricerca e lo smercio, producendo molto, di quello che a curare la qualità dei prodotti, già dalle machine portati a una singolare uguaglianza di bontà, possono tornare, come in Inghilterra, in Belgio, in America, in Francia, in Germania e nelle altre parti d'Italia, proficue le grandiose associazioni. Ma in un paese ove sinora nulla ha assolutamente di tutto ciò, bisogna a poco a poco incominciare con parziali associazioni ed accomandite; e non tanto con immensi capitali, quanto con intelligenza, costanza, fermezza, prudenza, economia e singolar cura e vigilanza de'primi industriali intraprenditori; ajutar cotestoro, accet-

tando le loro obligazioni cambiarie, aprendo crediti, ricevendo depositi, lasciando si svolga la personale ed individuale attività che crei e curi l'incremento d'ogni singola industria, senza che una sola intrapresa accaparrando, con gigantesco monopolio, le imprese tutte e non curando nell'estensione sua le più minute cure e singole economie, le vada rovinando anzi che abbiano potuto metter l'ali.

Che se poi quell'instituto avesse voluto dar mano alle azioni, al giro di carte o titoli di credito, nella proporzione che le operazioni sue avrebbero richiesta, quelle non avrebbero mai trovato uno sfogo sufficiente qui, nella cerchia limitata del nostro Stato; tanto più presso popolazioni diffidenti anticipatamente da quelle, e le quali sarebbonsi, pel grande loro numero ed invasione, ognora più spaventate e dissuase. E tentando di spargere i suoi titoli sulle piazze estere della Francia e della Germania e del restante d'Italia, quell'Istituto avrebbe arrischiato di rovinare e noi e gli azionisti suoi, a cagione della poca relazione e reciproca conoscenza che abbiamo noi di quei loro giri finanziari, e che essi hanno de'nostri peculiari bisogni e condizioni.— Quest'ultimo raffinamento o fase del credito, i di cui vantaggi sono dubii ancora colà dove le industrie hanno raggiunto il loro maggiore sviluppo, non può assolutamente che essere rovinoso per un paese nuovo a tutte le più elementari idee d'imprese e giri di capitali.

Delle industrie noi ne abbiamo alcuna qua e colà, e, stante la mirabile disposizione e opportunità dei siti, aumentano a poco a poco tutti i dì, e potrebbero divenire ragguardevolissime. Ciò che manca innanzi tratto sono: le cognizioni; l'attività personale; lo spirito intraprendente, savio insieme e prudente, e quello d'una bene ordinata associazione, la quale somministri i capitali affidandoli ed affidandosi interamente alla conosciuta intelligenza e provata attitudine dei singoli assuntori. E non sono poi meno a desiderarsi valide e più late provvidenze governative, per le quali, più che volere immediatamente e attivamente imporre e dirigere le industrie dietro norme prefisse, non si inibissero limitando, con restrizioni, i concetti ed ardimenti dei privati.

Nello scorso anno 1857, nel quale noi avemmo abbondante il raccolto de' filogelli, si videro sui mercati ben più che 200 mila libre metriche di bozzoli: in quest'anno colpiti anch'essi i nostri bachi dalla malattia, generale più o meno a tutti i bachi da seta dell'Europa, in sui mercati non se ne videro che per poco più di un terzo dello scorso anno. In medio però noi potremo calcolare, per tutto lo Stato, sopra un 200 mila libre metriche di bozzoli ogni anno: quantità la quale tende sempre ad aumentare, ritornando a diffondersi ognora più la coltivazione del gelso, e la cura dei filogelli. Di queste 200 mila libre, ne verranno filate nel Ducato i quattro quinti (4/5) in filande, nelle quali si fa ben poco uso del vapore, essendo la maggior parte di esse a fuoco. Queste filande avranno complessivamente un 600 caldajuole circa ed un numero relativo di aspe, che si potranno in media calcolare a 18 mila. Le sete che di là si traggono vengono tutte esportate per la Lombardia e specialmente per Milano, ove continuo è il mercato, affluendo colà, non altrimenti che le nostre, le sete di tutte le altre provincie lombarde. E qui finisce la nostra industria sulle sete; non torcitoi, non tessiture, non tintorie, non maglie, non nastri, non merletti; trascurati i cascami; non conosciutane la stagionatura. E dicasi pure che questa è forse la più avanzata delle nostre industrie manifatturiere; perchè solo ad alcune poche di quelle filande fu qui finora applicata la forza del vapore, e furono rivolte sufficienti somme di capitali.

Si fabbricano pure in molte località, con telai sparsi quà e colà per le case dei contadini, delle telerie di lino e canapa, tanto liscie che rigate e miste a cotone (1); di questo genere sono i filaticci di cotone ordinarissimi del Mirandolese,

(1) Di queste tele si tiene mercato in Reggio verso la fine di maggio ed a Montecchio, presso Reggio, il 28 d'ottobre d'ogni anno. A questi mercati concorrono persino negozianti degli Stati vicini, e particolarmente alcuni Genovesi, i quali ne fanno annualmente il considerevole acquisto di circa 250 mila braccia reggiane, che valutandosi dai 35 ai 45 centesimi al braccio, danno un ammontare di circa 100 mila italiane lire. — A cagione dell'ottima qualità della canapa e della robustezza del tessuto que' Genovesi le trovano specialmente opportune a farne vele da navi e bastimenti.

e quelli un tantino meno grossolani attivati in questi dì a Sassuolo, ed alcuni telai messi ad opera per tovaglie su quel di Reggio. Ma servendo tutto ciò al solo consumo casalingo ed al vestiario de' villici, affatto trascurate ne sono le arti accessorie della macerazione, pettinatura, filatura, imbiancatura e torcitura del lino, disegno, stampatura, incartonaggio (*apprêt*) e tintura delle stoffe o tessuti, le quali perfezionando i prodotti e per via della precisione delle machine moltiplicandoli, potrebbero favorire la coltivazione agricola del lino e della canapa, sopperire a molti bisogni del paese e farci rivaleggiare fors'anco cogli esteri, aumentando la nostra ricchezza.

Il Governo stabilì nel carcere penitenziario alla Saliceta una fabbrica di lane e panni ordinari, l'unica di questo genere che vi sia in tutto lo Stato.

Del resto, poche cartiere d'antico sistema di fabbricazione a tino (1), ed ordinarie; qualche fabbrica di vetri e cristalli più a rifusione de'rottami che a fabbricazione di primo impasto; cinque concie di pellami (2); due o tre misere fonderie per campane o piccoli lavori d'ornato a ferraccio; una fabbrica di piano-forti, aperta non è un anno presso Reggio (3); ed una parziale fabbricazione d'olio d'oliva, liquori e spiriti, fatta per la maggior parte economicamente dai rivenditori in minuto di quei generi (e Dio sa come!) pel semplice consumo del loro negozio o bottega. Abbiamo inoltre i cappelli di trucciolo di Carpi, que' di paglia di

(1) Fu aperta, non saranno tre mesi, dalla ditta Agostino Amici e Socj a Sassuolo di Modena, una grandiosa fabbrica di carta a macchina: la quale ora ha a lottare contro tutte le difficoltà troppo naturali ne' principj di simili intraprese; ma un giorno, se avrà avuto forza di superarle e se bene amministrata, potrà tornare lucrosa non poco a' soci, ed a' lavoranti, ed a' Sassuolesi.

(2) Una grande a Modena e quattro minori in Reggio, apertesi dopochè per l'editto sovrano 14 dicembre 1849, dal 10 gennajo 1850 la vendita delle pelli tanto verdi che lavorate, e dal 10 settembre di detto anno la concia loro, non furono più privative dello Stato.

(3) Era rinomata la fabbrica d'organetti da via del Gavioli di Modena, e s'aggirano ancora per la Lombardia e la Toscana organi di lui, a varie grandezze, a rallegrar l'aure coi nazionali concenti ed a fare stare a bocca aperta la folla, intenta ad ammirare le figurine movibili per meccanici artificii ingegnosissimi. Oggi il Gavioli è a Londra: e là fu meglio accolto ed apprezzato e fa grossi affari, laddove a Modena non rimangono a ciò che tre giovani da lui avviati.

Formigine; i lavori in legno di faggio di vassoi e stoviglie de' nostri alpigiani; le stuoje, sporte e spazzole di Ravarino e del Reggiano; le fabbriche di terraglie e stoviglie da cucina di Sassuolo e di Reggio. Tutti lavori rozzi che si consumano nell' interno dello Stato dai contadini e dalle classi meno agiate.

Misera cosa in vero per provincie già un tempo sì fiorenti per fabbriche di sete e panni e velluti!.... Poichè quando l'Italia era tuttavia madre e maestra delle arti, queste popolavano, al dire anche del Ricci (1), le città del Modenese e i contadi nostri.

Abbiamo dalle patrie storie e dai documenti publici a quanto onore fossero fra noi salite nel secolo XVI le arti; e come nella loro maggiore fortuna noveravansi nella sola Modena 600 e più telai di velluti, 300 d'ormesino e taffettà e di zendadi e drappi screziati, e 300 e più di morbidi panni. E di quei tempi, ne' quali, come vedemmo più sopra, le terre nostre erano modello altrui di coltivazione e dissodate le incolte, tracciati i canali, sistemate le acque; molto più d'adesso v'era coltivato il gelso, quel gelso che ora con tanta cura e pena ed ansia e contrarietà si torna a vedere lussureggiante adornare le nostre campagne; e da quel gelso avendo vita migliaja di bozzoli, questi tenevano, solo in Reggio, occupati a telai della seta da 5 mila lavoranti, intantochè 300 e più ditte di drappieri fiorivano in Reggio istessa dal 1470 al 1570 (2); *mandando grandissima copia di drappi sino agli ultimi confini della Germania, della Francia, della Fiandra, della Spagna e di altre più lontane provincie, e d'indi una quasi incredibile quantità d'oro riportandone.*

(1) Ricci Lodovico, *Riforma degli istituti pii di Modena* 1787, parte VII, cap. II, *del Sussidio delle Arti.*

(2) Vedi tutto ciò negli statuti locali e nella matricola dei mercanti cavata dal compendio Tacoli, ed in altri manoscritti e memorie esistenti presso archivi e biblioteche private e pubbliche; e, per le parole segnate in corsivo, la lettera 11 luglio 1581, colla quale il Rettore ed il Provveditore a' Mercanti e Artefici della nobilissima Arte della seta annunciavano d'aver raccolti insieme e publicati i giustissimi statuti ed utilissimi ordini con che gli antichi loro procurarono di sviare gli uomini di mala sorte dall'usare fraude ed inganni in una così importante professione.

Dal quale apice di gloria e di ricchezza noi siamo decaduti per varie cagioni: e le une, indipendenti da noi, qual si fu il nuovo indirizzo preso dal commercio dopo la scoperta dell'America e della nuova strada alle Indie, che ne lasciò in una parte d'Europa negletta quasi e segregata; e le altre, dipendenti dalle fazioni cittadine, dalle nostre istituzioni e leggi, le quali non si piegarono alle novità delle circostanze, e troppo tenevano legati ancora a maestranze e incagli e restrizioni un'industria ed un commercio, che non più bambini, richiedevano maggiore libertà di movimento: e le ultime, dipendenti da noi, ma conseguenza delle altre due, fede commerciale e credito sbanditi; tenuti inattivi, improduttivi, e nascosti i capitali; spregiate le arti manifattrici, e'l commercio, e chi vi applicava.

Le quali cause di decadimento venendo ora in parte a cessare, noi, se veramente vogliamo, potremo pure risorgere. I nostri artigiani, siano su' metalli come i fabbri, gli orefici o argentieri, i ramieri e lattonieri; ovvero su' legnami come i carrozzai, falegnami, indoratori, inverniciatori; o su cappelli o pellami od altre materie prime, mostrano una non volgare attitudine, vivacità, prontezza e capacità d'ingegno ad imitare od anche inventare: manca però solo agli uni l'istruzione o del disegno, o della chimica e meccanica applicata alle arti; e gli altri difettano dell'ajuto potente di machine, ferri, utensili perfezionati e di tempra squisita, per condurre a termine con perfezione i loro lavori; e quasi tutti poi difettano di cognizioni e capitali che procurino loro materie prime perfette da lavorare, con sicurezza di riuscita e di durata dell'opera loro (1). E noi potremmo rimediare a non pochi di questi mali fruendo della molta naturale loro capacità. Aggiungi che noi abbiamo una popolazione di miserabili, alla quale potremmo procurare una vita più morale, intelligente e fruttuosa, richiedendone un lavoro ad un prezzo conveniente e modico, rispetto a quello che si usa presso

(1) Per esempio: legnami bene stagionati ed altre simili cose, alle quali sarebbe assai opportuno si volgessero quelle associazioni di confraternite con maestranze, che sono ancora vive qui, ma solo ad incagliare la personale attività senza neppure venirle mai una volta in valido ajuto.

altre nazioni. Oltre a ciò noi possiamo a buonissimo patto aver l'area pe' fabbricati; dall'agricoltura farci fornire di molte materie prime; dell'acque dei fiumi e canali e torrenti trar gran partito, mentre ora quasi ad altro non servono che a dar movimento alle ruote dei molini.

Ond'è che potendo forse trarre buon profitto nel rimettere le fabbriche di sete, e di lini, e di cotoni con tutti i moderni perfezionamenti (1), noi potremmo eziandio, con non lieve e certo maggiore e più pronto guadagno, introdurre e raffinerie di zucchero, e fabbriche di candele, d'amido e di saponi, e di merci d'argilla eziandio fine, eleganti e preziose, come le terraglie e le porcellane; e di colori minerali e terra d'ombra, di cui ha dovizia nelle nostre colline e montagne.

A proposito delle quali merci d'argilla e prodotti minerali dirò, come una grande ricchezza sta nascosta nelle viscere della terra nostra, la quale noi troppo a lungo finora trascurammo. Già sappiamo come siano per tutta Europa famosi e ricercati per la statuaria i marmi del Massese e Carrarese, fruttanti, a quelle altrimenti misere provincie, 2 millioni annui di reddito; ma ciò che troppo confusamente si sa e troppo spesso si dimentica si è, come molti altri marmi trovansi nelle nostre montagne sì da questo che da quel versante dell'Apennino; marmi preziosi e bellissimi, de' quali non pochi, a svariati colori, potrebbero servire a eleganti lavori di pavimenti, tavolini, altari messi a mosaico; ed altri più rozzi, ad abbellire e rendere più comodi i selciati delle nostre vie, de' nostri portici e delle nostre piazze (2). — A cagione dell'eccellenza dell'argilla,

(1) Imperocchè se nella restante Lombardia floriscono le fabbriche di seta del Ghiglieri e dell'Osnago, quelle di cotoni del Ponti e del Turati, quelle di velluti dello stabilimento nazionale Archinto e quelle de' tessuti di lino del Cusani, per tacer d'altre, arricchendo tutti quegli animosi, intelligenti e nobili imprenditori; io non vedo la ragione per cui non ne potrebbero sorgere e fiorire altre consimili in mezzo a noi, dove tutte le qui sopra accennate opportunissime circostanze mirabilmente ne favorirebbero il prosperare.

(2) Che se questi marmi da selciar le vie non hanno certo la durezza dei graniti delle prealpi lombarde, nè trovansi in una grande quantità, non sono nemmeno tanto spregevoli e rari da farne sì poco conto, qual se ne fece fi-

belli e rinomati sono i mattoni che si arroventano nelle nostre fornaci: abbondanti i gessi e le calci di Vezzano e le calci idrauliche di Scandiano, le quali prese a cavarsi or ora da un' estera compagnia (1) coi metodi migliori, possono avere per via delle strade ferrate un grande smercio e un non lieve incremento. Non è poca nè dispregievole la torba che a Pavullo Modenese e presso tutti i laghi dell'Apennino, tranne lo Scaffajuolo, e in molti punti sì della montagna che della pianura, in fino a San Felice ed al Finale (2) si trova, ed ora da solo due o tre anni presa a scavare per opera d'un nostro animoso concittadino. Ed è da pochi mesi che una società d'industriali, per la più parte forestieri anch'essi, domandava e otteneva un privilegio sessantenne per le miniere del Transapennino. Chè, lasciando dal ricordare le traccie non insignificanti d'oro che trovansi nel Frignano, nella Garfagnana ed a Piolo nel Reggiano (ove però fu già un tempo attivata, e con profitto, l'estrazione), e non volendo annoverare quelle d'argento, mercurio e ferro, deboli e tali da far maravigliare il geologo piucchè invogliare l'industriale (3), dirò, che trovasi piombo argentifero alla Tamburra; amianto presso ad Aulla;

nora. Ma anche per ciò occorre, si aprano strade nelle regioni montuose del Ducato e termini così la sconvenienza che persino i marmi del Carrarese si debbano, da noi delle provincie Cispaniane, far venire, se li vogliamo, per la via di Genova con lunghissimo e vizioso giro, ma tuttavia più sicuro ed economico.

(1) Poichè sembra che i forestieri conoscano meglio di noi quanto sia ricca e preziosa la terra d'Italia, e quanto vada curata. E poichè pare altresì che i nostri Governi confidino più in quelli e li preferiscano a noi, con una tal quale fiducia e compiacenza degna di considerazione.

(2) Della torba erbacea di quelle valli parlano i signori Brignoli e Reggi nel pur troppo incompiuto loro *Saggio di storia naturale estense*, ed anche Plinio nella sua *Hist. nat.*, lib. II, cap. XCV.

(3) Se il nostro paese fu esaminato e studiato superficialmente da vari geologi e mineralogisti, certo è però che non si verificarono ancora mai da nessuno le quantità che nelle viscere della terra vi ponno essere a vantaggio delle industrie, di quelle sostanze o minerali di cui quelli primi verificarono scientificamente la qualità e presenza alla superficie. Io ardisco dire che ne' nostri paesi non si conosce, meno rare eccezioni per pozzi artesiani, il sotto suolo al di là del necessario per lo scavo delle fondamenta delle fabbriche. Bisogna pertanto ch'io m'appoggi qui alle indicazioni de' più dotti e studiosi nostri. Qualche studio intrapresi anch' io in proposito, che mi riserbo di publicare nell'altro lavoro a cui già sopra accennai.

rame, manganese e diaspri a Montenero presso la Rocchetta, e in molti altri siti. Il petrolio poi abbonda nelle colline del Modenese e del Reggiano: e compagni al petrolio le ligniti e il carbon fossile, il quale non solo a Caniparola nell'Oltreapennino, ma fin presso a noi, trovandosene molte traccie e filoni qua e colà per una lata estensione di terreno, lascia presupporre vere e fondate le divinazioni del nostro bravo Venturi e d'altri, i quali opinavano ve ne potesse essere sotterra un non dispregevole ammasso (1).

La regione montuosa, come appare dunque evidentemente da tutto ciò, fu alquanto trascurata sinora da noi. Fatta eccezione delle colline sparse di ville, pochi la visitano in grazia delle strade disagiate e impraticabili, se non a piedi o sopra muli. Eppure quella regione offre tante scene pittoresche da non stare troppo al di sotto della Svizzera e d'altri paesi frequentati dai pedestri viaggiatori: e da essa lo sguardo si protende per di qua su tutta la pianura lombarda e la veneta sino all'Adriatico, per di là sul mare Tirreno e Mediterraneo. La nostra montagna ha bisogno di essere maggiormente conosciuta, perchè le sue ricchezze riescano a suscitare maggiormente lo spirito di speculazione. Le sue acque minerali, termali e sulfuree di Carpineti, Casteldaldo, Castelnovo, Gova, Quara, Pieve-fosciana, Onfiano, Torrite, ecc., conosciute ed apprezzate già un tempo dai Romani e dai nostri avi del 1300, potrebbero invitare se non gli stranieri avidi di provare le ansie dei giuochi d'azardo ne' luoghi a ciò famosi della Germania, della Savoja e della Svizzera, almeno molti de' nostri ricchi e dei vicini Toscani e dei Lombardi, a seconda della salutar forza di quelle acque, ed a varietà de' ritrovi; recando intanto e denari ed agiatezza in que' contorni.

(1) Scientificamente parlando, carbon fossile dicesi solo all'antracite, della quale qui non vi hanno certamente traccie, non trovandosi dessa che in terreni di formazion primitiva e non mai terziari come i nostri. Ma industrialmente noi Italiani diciamo carbon fossile eziandio al litantrace, il quale è antracite meno perfetta, ma più opportuna agli usi industriali. I Francesi la chiamano *houille;* ed io tenni il nome d'uso di carbon fossile, mettendo questa nota a maggiore chiarezza.

Per le quali cose tutte, mirabile è invero l'opportunità con che la natura a noi Modenesi si presta perchè rifacciamo ricca e fiorente, eziandio per le industrie, la patria nostra, la quale per la sua postura centrale a crocicchio o quadrivio tra il Tirreno e l'Adriatico, il mezzodì e'l settentrione d'Italia, tra la lunga marina adriatica e la lunga valle del Po, è singolarmente opportuna a che **il commercio** le arrechi il bisogno e ne asporti i prodotti dell'industria sua.

Commercio: ecco la gran parola che sconvolse il capo ai molti, stupiti al vedere per esso arricchirsi in breve e divenir possenti le famiglie, le città e le nazioni. Commercio: ecco ciò che fe' travedere i fisiocratici, i quali pretendevano ch'ei non desse verun prodotto, ma che equivalesse solamente alla parola trasporto. Trasporto sì, ma tale trasporto, che, come il sangue nelle vene, il gas ne' tubi sotterranei d'una città, portando da dove è abbondanza a dove è deficienza, produce ciò che prima là non era: vita, luce, ricchezza. Trasporto, che unendo e cementando l'unione dei popoli e delle nazioni, equilibra e fa a tutti sentire i vantaggi de'diversi aspetti di questa terra, delle diverse attitudini del suolo, dei diversi concepimenti, pensieri, ingegni, coltura delle nazioni. Trasporto quindi che dà la maggiore delle utilità, che quindi è industria, complemento necessario delle altre industrie.

E ben lo seppero i nostri maggiori che da Pisa, Genova e Venezia tenevano in mano la chiave di tutto il commercio europeo del medio evo, e ben con quelli i nostri avi Modenesi e Reggiani, i quali vedemmo fiorire per agricoltura e lavorii a paro con tutte le altre città e repubbliche italiane (1). — Ma allora concorrevano primi i nobili colle

(1) Affrettaronsi perciò i Reggiani nel 1214, dietro consiglio del podestà Guido Lambertini, a fare una fiera generale esente da ogni sorta di gravezza: la quale se opportunissima al traffico e utilissima in que' tempi in cui la difficoltà delle comunicazioni, la tirannide feudale e'l brigantaggio organizzato opponevano insuperabili ostacoli alle continuate ed abituali relazioni, ora che queste sono a tal punto facilitate e dalle larghezze doganali e dalla rapidità delle locomotive, non può sussistere più, non avendo essa più nè scopo nè motivo.

loro ricchezze, e non ancora era venuta loro di Spagna e di Francia la tema d'avvilirsi esercitando la mercatura, e l'aura corrompitrice di corte non li aveva ancora resi inetti, nè ridotta la loro vita e i loro pensieri alla futile e vile ambizione d'essere il favorito tra i servi e i cortigiani, là dove erano tutti insieme i primi fra gli uguali.

Si mostrano ancora negli archivi le suppliche degli artefici contro le nobili famiglie onde i principi fossero men larghi di titoli e di onori verso quelle, poichè, rivolte alla Corte, da Ferrara in mezzo a noi allora allora trasportata, avevano preso a nauseare gli antichi mestieri, e, ricusando assistenza e denari agli artisti, chiudevano loro fondachi e abbandonavano le utili loro intraprese.

Non molto prima invece di que' tempi, quando era più fiorente la patria, fra le trecento e più ditte di drappieri che dal 1470 al 1570, già dicemmo furono in Reggio, se ne annoverano di quelle portanti nomi gloriosi e storici, e de' loro nobili titoli adornate: e di quei tempi fioriva in Modena opportuno ad alimentare le arti un collegio di banchieri prestatori, arte nobilissima onde troviamo sugli antichi fregi di gotica maniera il marchio di banchiere presso l'arme di nobile, e sopra ornatissimi avelli leggiamo: *Honorabilis Argentarius = Magni nominis Trapezita* (1). Si mostra anche con meraviglia un antico documento, presso una famiglia patrizia sul quale un cavaliere e banchier modenese potè prestare a Carlo V imperatore, 40 mila fiorini d'oro. — Ma allora l'Italia era l'Inghilterra d'oggidì, la Cartagine e la Fenicia degli antichi Greci e Romani!

Non appena la nobiltà nostra arrossì di essere operosa ed industriosa (2), impoverita insieme con tutto il paese, dovè ricorrere ai prestiti. E i prestiti dove non ha credito nè industrie, non stanno mai disgiunti dalle usure. Degli ot-

(1) Vedi Ricci, opera citata.

(2) Che popoli e nazioni guerriere e conquistatrici, facendo consistere nella spada la ragione di ogni diritto, ritenessero plebea e vile ogni altra professione e credessero che l'applicarvisi fosse un derogare alla nobiltà, è naturale e facile a spiegarsi; ma che gente da nulla ed oziosa creda disonorarsi occupandosi, non è nè giustificabile nè comprensibile.

tocentomila Israeliti che re Ferdinando di Castiglia cacciò raminghi dalla Spagna, non pochi s'erano di que'giorni qua rifugiati con quegli averi che loro venne dato sottrarre alla ingordigia dei feudatari e de' loro bravacci e delle milizie; e questa gente profuga, dispregiata, ma solerte, raccolse l'industria commerciale e prestò denari e attese ai traffici. Tentarono i nobili di reprimere con leggi e provvidenze l'usura, ma questa invece, per troppo volerla disconoscere e malamente rintuzzare, s'incoraggì, prese piede, e non intaccata nelle sue basi, dura tuttavia signora perenne del nostro mercato, e per cagion sua, non si fa luogo al credito, a quel credito per cui solo può rifiorire l'agricoltura, e le industrie ponno risorgere, e risorte prosperare.

Ed in vero, ad onta delle persecuzioni e dello sprezzo di cui furono ricolmati gli Israeliti ed i Grigioni, nelle cui mani sta oggi tutto il nostro commercio, questi arricchiscono ogni dì più, se non sempre per la via dell'usura, sempre certamente però per quella del monopolio. Non poche delle più colossali nostre fortune ebbero da ciò la loro origine: mentre alcuni trasportarono le loro ricchezze in altre plaghe, per ivi godere con minori amarezze il frutto delle loro fatiche, bagnate dal pianto delle umiliazioni, inasprite dagli insulti e dalle persecuzioni. — Con tutto ciò, nel mentre nessuno può adequatamente calcolare la somma dei capitali che abbiamo in commercio, non avendo noi nè camere, nè tribunali, nè istituzioni di commercio, e vigendo sempre la gelosia e diffidenza tra commercianti e possidenti, sicchè questi non sono al fatto dell'ammontare delle fortune di quelli e dei loro modi di guadagno; nel ducato di Modena vi sarà un giro di cambiali per non meno di 70 milioni annui di lire italiane, come dai più scrupolosi calcoli di chi per prova n'è pratico, ho potuto rilevare. E sì che il diritto cambiario, ristretto ai soli commercianti, non ha qui quella special sanzione di rigore, causa ed effetto insieme del suo credito e solidità.

Dal provento che il Governo ritrae per la tassa del 1/2 per cento, imposta coll'editto sovrano 27 novembre 1849 sui capitali addetti all'industria ed al commercio in una som-

ma complessiva maggiore delle italiane lire cinquecento, risulterebbe solo una cifra di 8 millioni di lire italiane impiegate nell'industria e nel commercio, per tutto lo Stato. Basta enunciare una tal cifra per rilevare come la sia erronea.

Anche se il Governo fosse meno geloso e guardingo nel far noto i bilanci finanziari della sua importazione ed esportazione, mal se ne potrebbero per gli anni andati rilevare cifre da attenervisi circa il giro commerciale, perchè uniti all'Austria ed al Parmense in lega doganale, non erano ai confini esattamente controllate le merci. E però dietro indizii avuti dai commercianti stessi, e dietro i dati statistici publicati nell'Almanacco ufficiale del 1855, potremo, a forza di calcoli e rigorosissime induzioni, arrivare a conclusioni approssimative, sufficientemente esatte.

La nostra esportazione si limita ai prodotti agricoli di vino e bestiami, ed a quello industriale dei marmi del Carrarese. Nel 1850 il Roncaglia calcola l'esportazione del vino e bevande ad italiane lire 1,200,000; quella de'bestiami ad italiane lire 3,000,000; e quella de'marmi ad italiane lire 1,400,000. Di quest'ultima possiamo con certezza asserire l'incremento fino a sorpassare oggidì i 2,000,000: e delle altre due potremmo con verosimiglianza calcolare per l'ultimo bimestre del 1857, dal quale cominciò, — sciolta la lega Austro-Estense-Parmigiana, — il nuovo vigente sistema doganale, un approssimativo ammontare di esportazione: per il vino di italiane lire 660,000 all'incirca; e per i bestiami (comprese le carni, i grassi, i latticinii, formaggi e le pelli crude) di italiane lire 470,000 all'incirca.

Quanto ai cereali, risi e farine, noi ne importiamo di più di quello che ne esportiamo; e infatti nel suddetto bimestre si può calcolare una esportazione del valore di italiane lire 100,000; contro una importazione di 600,000 lire italiane. Tanto più poi importiamo in tutti gli altri generi, non tanto di coloniali, e metalli greggi o lavorati, quanto d'ogni altra sorta d'industria. Ed in vero di sole manifatture se ne smerceranno e consumeranno nel Ducato, per un valore di 10 od 11 millioni all'anno di lire italiane, e tra metalli greggi

e lavorati, ne' due ultimi mesi del 1857, se ne importò per certo non meno che 650,000 lire italiane.

Le quali cifre fanno ben chiaro come noi siamo tributarii di tutte le altre provincie italiane ed industriose nazioni europee; e quanto lo siamo più che nol dovremmo, e nol comportino le nostre forze. Il Roncaglia calcola a tutto il 1850, un complessivo valore sulle merci esportate ed importate d'oltre 22,000,000 di lire italiane. Leviamo da questa cifra l'esportazione, che in quell'anno non passò certo di molto i 6,000,000, e ne resterà per un valore di 16,000,000 di lire in merci, che noi abbiamo importate senza aver nulla a contraccambiare ed esportare invece: e che noi quindi abbiamo dovuto pagare in tanto denaro effettivo. La differenza di cifre non potè che aumentare in questi anni dal 1850 a tutt'oggi, e siccome la nostra industria giacque senza riprese di sorta, pagando i prodotti introitati a denaro effettivo, noi abbiamo conseguentemente scarsezza di pecunia.

E che nel ducato di Modena non sia in giro un sufficiente numerario metallico, ne è prova l'elevatezza del limite anche legale dell'interesse, che ascende al 6 per 0/0; il quale poi in fatto, difficile è anche di ottenere, giacchè, senza andare in cerca dei più singolari e iniqui trovati degli usurai, se si ricorre al più onesto dei banchieri o dei capitalisti per averne in prestito una somma, il primo ve la concederà bensì al 6 per 0/0 come il Codice prescrive; ma pretenderà poi un diritto di commissione, una senseria, un tanto per le spese di lettere, e l'altro addosserà a voi le spese della stesura del contratto, la tassa governativa del 1/2 per 0/0, e via via fino a tanto che colle diverse prestazioni loro riesca di farvi ammontare l'interesse di quel loro capitale al 7 od all'8 per 0/0. — Realmente ciò è in parte cagionato dal non essere riconosciuto un diritto commerciale e dall'essere quei capitali, tra per paura e per prudenza, dovuti tenere nascosti all'ingordigia di un arbitrario regime. Ma ciò anche proviene: 1.° dal non avere il Ducato, come diceva, copia qual potrebbe di derrate di esportazione: vino, bestiami, sete e manifatture; 2.° dal non possedere ancora, come dovrebbe, sufficienti mezzi materiali di commercio e circolazione e credito; e

3.° dal non avere ancora leggi sapienti ed opportune ad agevolare il traffico coll'estero e l'estensione del campo di smercio e la libertà de' traffici e del credito. Un'altra riprova della scarsezza di numerario che non può a meno di rimanere tra noi, la si può, in certo qual modo, dedurre anche dal giro dei gruppi presso gli uffici postali. Questi (i quali, se non sono che uno dei molteplici mezzi di cui si serve il commercio pel trasporto del denaro, possono però talvolta dare un'idea per adequato, della proporzione e degli scambi sui quali esso opera) presso di noi, ricevendo in media 500 mila franchi al mese da spedire all'estero, ne ritraggono, per distribuirli qui, non più di 100 mila mensili. Ed è da notarsi che questa proporzione di quattro quinti è quella che risulta eziandio da altri computi, a vantaggio dell'importazione d'esteri prodotti contro il valore proporzionale di solo un quinto d'esportazione di prodotti nostri.

Anche se quelle tre cause, a cui poco fa accennava come a quelle che specialmente producono nel paese nostro scarsezza di numerario per uno sproporzionato invio all' estero di esso, venissero tolte a mano a mano e per quanto a lui spetta, da un governo savio ed illuminato; l'abbondanza sufficiente del numerario non verrebbe così subito, immensi appunto essendo i capitali occorrenti e a migliorare le nostre terre, e ad attivare i traffici, e a creare le industrie, e ad assicurarci le vie ed i modi commerciali necessari. Urge pertanto che a ciò supplisca un istituto il quale, avvicendando sapientemente il giro del denaro, col suo credito riesca a moltiplicarlo, impedendo ch'ei giaccia mai in troppo notevole quantità inattivo.

« Una società illuminata tende a diminuire la quantità del » suo numerario, dice il valente economista Boccardo, e » perfezionando il suo meccanismo commerciale sostituisce » all'uso del metallo i mezzi e gli istrumenti del credito. » Il motivo è palese. Pervenuta a certo grado d'incremento, » una intelligente nazione procura di trovar modo onde » compiere la massima quantità possibile di scambi, con » la massima economia della merce mezzana e agevolatrice » dei medesimi. E ciò coerentemente a quella gran legge

» del progresso: ottenere il massimo effetto utile, col mi-
» nimo dispendio di forze. In primo luogo, quando gli scambi
» possono operarsi senza necessità di usare grandi masse
» di monete, s'ottiene il vantaggio di consumare una minor
» quantità di metallo. Indi il commercio è meno impacciato
» dai trasporti. Di più, quanto è minore la somma d'oro e
» d'argento che un popolo conia in monete, tanto è mag-
» giore quella che può trasformare in vasellami, in oggetti
» d'arte e di lusso (1). » Ecco adunque come non utile, ma necessario sia presso di noi l'istituzione d'una banca ad agevolar gli scambi del commercio nostro.

E chi, non ignaro di affari, oserebbe con coscienza sostenere che un istituto, il quale scontasse qua cambiali del commercio ad una modica misura; anticipasse denaro sopra deposito di generi, all'industriale ed al possidente; ricevesse dal capitalista in deposito titoli di credito publico, municipale, industriale, e ne esigesse i frutti maturati; aprisse crediti di banco a favore degli uni e degli altri; e prestasse denari alla possidenza sur ipoteca, chi, dico io, ardirebbe sostenere che quest' istituto non renderebbe un eminente servigio alla patria nostra?

Al solo pensare come i prodotti delle campagne nostre o per ragioni d'affitto o di mezzadria, vendendosi in cumulo, lasciano giacenti per vari mesi dell'anno nelle casse de' privati somme tali, che volendo eziandio esser modici si potrebbero valutare a qualche millione, e che quindi anche per que' pochi mesi che passano dall'incasso al loro ritorno in circolazione, imprestate all'industria ed al commercio od alla stessa agricoltura, frutterebbero tanto con vantaggio di tutti, ci possiamo convincere come non difettino bastanti capitali ove il credito li distanasse dagli scrigni e nascondigli, per circolare e vivificare tutto ciò che toccano.

Considerando poi ancora le colossali fortune di non poche case bancarie israelitiche, le quali, se minori forse di quello che il volgo nell'incertezza e poca cognizione di que' giri imagina, sono però certo ragguardevoli: e se con oc-

(1) Boccardo, *Dizion. d'economia politica;* Torino 1858.

chio non da mordace ed inumano inquisitore, ma da sagace indagatore rintracciamo le cause e le fonti loro, noi con poca fatica ci potremo far certi come le istituzioni, e le leggi, e le consuetudini d'abborrimento alla mercatura, di spregio e persecuzione agli Ebrei, d'isolamento e noncuranza pei Grigioni, di limitazione d'interesse, d'imposte e sovratasse e multe a capriccio; senza codice, senza tribunali, senza camere di commercio agevolassero appunto e incoraggiassero quell'usura a cui con quelle leggi si voleva arrecare un colpo mortale (1).

Vi sono dei mali e dei vizi sociali, i quali non vanno curati negativamente con una repressione cieca preventiva, che non li ammette, li nega, non li suppone possibili più, dopo che le leggi li proibirono; ma bensì positivamente e filosoficamente, denudando non mascherandone le piaghe, medicando il male ne' suoi germi e di mano in mano nel suo progresso e nel suo apice, senza illudersi d'averlo divelto quando lo si è solamente nascosto, perchè appunto allora che non è visibile alla cute, serpeggia alla sorda nelle viscere e le incancrenisce più terribile nella sua segretezza. Tale è la piaga sociale dell'usura. Voi avete coperto di obbrobrio tutta una gente, perseguitandola contro lo stesso precetto del Vangelo e quasi osteggiando alla profezia che in esso sta scritta; voi l'avete messa al bando della società, ed essa attiva, industriosa, sofferente, alla sua volta seppe approfittare dei vostri bisogni, e dopo tanti secoli omai fatta potente col monopolio dell'oro, di quell'oro che dai figli di Giacobbe a Giuda e da Giuda a noi sempre imperò sul cuore e sulle menti dei più, vi vede vostro malgrado tutti dipendenti da loro; essi banchieri de' sovrani, de' governi, de' privati, del mondo; essi quindi arbitri in gran parte de' vostri destini politici.

Ed ora accortisi del male adottato sistema e della cancrena sorda, ma, il ripeto, appunto perciò immensa, che

(1) A cagione della mancanza di Camere, Tribunali, e più precise leggi di Commercio accadono sovente nel Modenese gravi, incredibili e singolarissimi scandali nel modo di fallire, per cui il credito, la fiducia e i capitali sempre più si allontanano e diffidano dal commercio.

aveva rôso le possidenze dei nobili e le industrie e i commerci, temendo non questi da loro già spregiati figli d'Israello prendessero davvero poi il sopravento, fatti altieri dei loro trionfi, i governi ed i popoli più savi, ammettendoli al seggio civile cogli altri tutti, fecero concorrenza ai loro traffici; levando il limite dell'interesse, tarparono l'ali alle usure; stabilendo un codice cambiario indipendente da quello di commercio, e abilitando tutti a trarre ed accettare cambiali, commercianti siano o possidenti od industriali, stabilirono il credito dei singoli individui, e li liberarono dalla strozzatura, onde compiacevansi una volta i commercianti di avvincere chi sembrava sì ardito di toccare i loro penetrali e svelare i loro segreti misteri.

Queste sono cose oramai viete nella maggior parte della colta Europa; non però nel ducato di Modena ove 2,669 Israeliti, e 202 protestanti, per lo più Grigioni, sono tuttavia messi al bando della società, e que' primi non equiparati nei diritti civili agli altri 596, 125 cattolici (1). — A ciò si ha da porre rimedio.

La maggior parte della popolazione, e dico ricca e colta, non sa, non conosce ancor bene i giri commerciali e diffida da essi come da abisso; nel mentre che molti degli Israeliti non hanno ancora dimesso quella tradizionale abitudine o vizio, instillato loro nelle ossa fin da bimbi, di segretezza o d'arcano ne' loro negozi che fa gli altri ognora più diffidenti.

Di que' 70 millioni di giri cambiari, a cui sopra accennava, non pochi sono, a dispetto della legge, tratte di non commercianti, da questi, a certo non poco prezzo, scontate od accettate. Nell'ignoranza in cui vivono i molti, e nella spensieratezza dei più, sta la ruina d'assai possidenti e famiglie, impossibilitate così a migliorare le terre, attivare industrie o traffici.

Aprite una banca, e tutto questo maneggio cade da sè; con quanto vantaggio di tutto il paese, non occorre vel dica.

(1) Vedi la statistica ufficiale del 1857, nella quale si calcolano nel Ducato 598,996 abitanti, così proporzionatamente ripartiti a seconda delle loro credenze religiose.

Ma ne soffriranno non pochi, mi si dirà, e gli Israeliti sopra tutti, i quali pertanto, colla potenza degli ammassati capitali, osteggeranno l'impresa quanto più potranno. — Alcuni pochi, tenaci amatori di quelle antiche vie per cui accumularono tanto e sì prezioso e da loro adorato metallo, osteggeranno certo tenacemente ciò che gli rapisce il monopolio da tanto tempo loro assicurato: non così però gli altri più intelligenti, i quali, consci di quante altre vie si offrano ne' traffici al commerciante, apriranno i loro libri a quelle operazioni che fanno non meno ricchi e potenti i banchieri inglesi, francesi, tedeschi e delle altre parti d'Italia, ove pur sono e banche ed istituti di credito. Conciossiachè i banchieri del Modenese, invece di perdere una parte de' loro profitti per la incomoda concorrenza di una banca, li vedranno invece aumentare coll'attuazione di essa. Una banca di anticipazione e di sconto accrescerà rapidamente il giro normale degli affari del nostro paese; ed il giro accresciuto renderà di conseguenza tanto più necessaria per il publico e lucrosa per gli interessati, l'esistenza dei banchi privati. Sono queste ragioni ovvie e tali che non meritano molte parole di dimostrazione, tanto più dopo che furono viste da per tutto sorgere le banche publiche per opera e coi capitali de' banchieri privati. — Ma oltre a questi non saranno ostili all'istituto quegli Israeliti, che sono pure fra essi il maggior numero, i quali, lungi dall'essere fra i primi della loro aristocrazia, sono pur bisognosi e desiosi di mettere in atto la loro attività, e indipendentemente da quei loro correligionari, i quali non sono sempre pronti, per costituire la fortuna d'uno di quelli, a sacrificare per qualche tempo un maggior frutto d' una loro somma di denaro.

Ed elevati d'altra parte al paro di tutti gli altri, non più perseguitati e sfuggiti come Paria ed immondizia, assicurati loro i diritti di cittadini e quei più sacrosanti di padre, come in tutti gli altri paesi del mondo incivilito, volonterosi accorreranno nelle nuove vie, e colla tenacità di proposito e attività che li distingue si assicureranno sempre e più onestamente le loro fortune, e miglioreranno le condizioni economiche della patria comune, che non più a loro ma-

trigna insopportabile, ameranno anch'essi, come tutti noi, di amore vivacissimo.

Ho creduto necessario insistere su queste cose, perchè, non serve il nasconderlo, troppo ancora eccezionale è fra noi la condizione degli Israeliti, troppo vivi sono i pregiudizi presso eziandio i più spregiudicati, e troppi torti, a parer mio, abbiamo tutti ed essi e noi alla nostra volta, perchè si rimproverino non tanto a quelli le subdole e ingorde arti con che attentarono alle nostre fortune, quanto a noi si rinfacci e si attribuisca al nostro spregio e mali trattamenti la prima cagione di quelle loro nimicizie e vendette.

Da tutto quanto ho detto finora apparisce io spero chiaramente, se non con sufficiente eleganza, ordine, venustà e precisione:

1.° Come nel ducato di Modena siano dai bisogni dell'agricoltura richieste le istituzioni di un credito agrario e d'un credito fondiario. La prima delle quali non sarebbe pel momento organizzabile, stante l'ignoranza crassa che principalmente nelle campagne vi ha sull'efficacia ed importanza del credito, dell'esattezza nei pagamenti, ecc.: e la seconda, difficile a costituirla da sè sola, o per la deficienza di capitali che concorrerebbervi, o per il poco vantaggio che, volendo appunto allettare quei sovventori, ridonderebbe all'agricoltura.

2.° Come sia necessario, indispensabile attivar nel Ducato un credito particolare per gli industriali a far risorgere le fabbriche e gli opifici e crearne dei nuovi; ma come pel momento sarebbe tuttavia rovinoso se questo credito, invece di propalarsi e sminuzzarsi fra le varie industrie ed individui, si concentrasse in un solo grande istituto di Credito Mobiliare, perchè questo o assoggetterebbe al monopolio le industrie, a danno del paese e del loro stesso incremento, od imitando i Crediti Mobiliari di Parigi e di Vienna, non troverebbe ne' giuochi immorali di Borsa alito di vita, o trovatolo, quello non sarebbe che il soffio di un momento: e

3.° Come il commercio nel nostro Ducato richiederebbe urgentemente un Banco od Istituto di Credito e Circolazione,

per il quale vi avrebbero non poche operazioni, a sollievo dell'istesso commercio, a profitto dell'agricoltura e delle altre industrie, e ridondanti eziandio a vantaggio della morale publica col facilitare il giro de' capitali e delle ricchezze, e toglier via quindi l'usura, sistemare, migliorare la condizione degli Israeliti, dei possidenti, di tutta la popolazione.

E che codesta sia di preferenza l'istituzione necessaria ora al nostro Ducato, e non tanto utile quanto di somma urgenza pel suo benessere economico-industriale, ben lo compresero non poche colte persone, le quali, concorrendo meco nell'intento di soddisfare a quest'imperante bisogno, dissentono più o meno o differiscono d'opinioni circa alla possibilità, facilità e mezzi d'effettuare il progetto; e ben dovette riconoscerlo lo stesso Governo, il quale assecondò in massima l'idea, prese ad esaminare le proposte, e nel frattempo provvede a sancire un Codice commerciale e stabilire Tribunali a ciò, con cui, preparando il terreno alle Camere di commercio, si venga ad assicurare l'esistenza d'Istituti, che senza tali appoggi male potrebbero sorgere, reggersi e fiorire (1).

Tuttavia siccome il Governo ed i possidenti, i quali formano la maggioranza e rappresentano eziandio la primaria fonte di ricchezza del nostro paese, avrebbero amato si provvedesse anzi tratto all'agricoltura, così a me e ad altri venne in mente di riunire in una sola le due imprese, per modo che ne uscisse un insieme a vantaggio e del paese, e di chi concorre co' propri capitali e del commercio, e dell'industrie, e dell'agricoltura. Egli è però da sapersi che varie essendo le maniere di intendere le cose e formulare i progetti, noi ci suddividemmo poi ancora più parzialmente con due proposte fondate su principii affatto contrarj; l'una tutta affezionata, dipendente ed attaccata al Governo, da cui vuole aver garantita la solvibilità dei suoi Boni: e l'al-

(1) Nel Bollettino delle leggi Estensi, alla data de' 7 e 12 aprile 1814 si trovano ancora alcuni atti de' Tribunali e Camere di commercio istituite in Modena dal Governo Italico. Non molto dopo esse furono sciolte e disperse dal Governo Ducale, il quale, ritornando al potere, richiamò in vigore le anteriori ordinazioni dello scorso secolo, ed abolì buone o meno buone tutte le provvidenze e le leggi del cessato Regno d'Italia, quasi, per acciecamento di passione, *in odium auctoris*.

tra, libera nelle proprie operazioni, tutta appoggiata all'eccellenza dell'istituzione per sè stessa, invigilata, non mai diretta nè esclusivamente amministrata dal Governo. Verrò esponendo più oltre le ragioni per cui mi tenni a quest'ultime condizioni strettamente attaccato: e intanto dirò che amendue i progetti si fondano sull'associazione.

Vedemmo più sopra come i capitali non mancherebbero nello Stato, qualora la fiducia desse loro agio ad uscir dagli scrigni dove stanno custoditi ed inattivi; e siccome a compiere vaste imprese industriali e mercantili occorrono grandi capitali, i quali difficilmente un individuo riunisce in sè solo, e se anche li riunisse e li volgesse a ciò, col monopolio che ne risulterebbe non sarebbe neppure rimediato ai mali del paese; così è d'uopo fare appello all'associazione, poichè, come disse assai bene il Carli: « La forza d'ogni » individuo è minima, ma la riunione delle minime forze » forma una somma maggiore della semplice somma delle » forze individuali medesime. »

Per le cose sopradette a me sembrò, che dato sorga negli Stati Estensi un primo istituto di credito, il qual si dedichi allo sconto di effetti cambiarii, esso non può esimersi dall'obligo di comprendere nel novero delle sue operazioni anche l'imprestito dietro cauzione ipotecaria, aprendo un'apposita sezione pel credito fondiario, nella quale egli attenda a farsi mezzano tra mutuanti e mutuatari, col garantire a quelli la solvibilità di questi, senza pretesa di lucrare nulla tranne il compenso delle spese. Così si rimedia infatti ed alla difficoltà di trovare capitalisti concorrenti solo con quell'intento ad un'impresa non certo lucrosa se utile, ed alla difficoltà di trovare a buon patto i capitali, qualora un'associazione di possidenti si riunisse, facendosi garante in solido, a domandarli. Questo atto di beneficenza, dirò così, a cui l'Istituto darebbe corso senza danno di nessuno e nessun lucro pel mero vantaggio della proprietà fondiaria, non potrebbe che cattivargli la simpatia del paese fino da' suoi primordi e assicurargli il concorrere de' capitali necessari alla sua formazione. Oltre a ciò, un' altra specialità di condizione del paese nostro suggerì a dar corpo e vita a questo pensiero:

una tale operazione può valere a garantire ognora più la solidità dell'istituto in un paese ove quella possidenza fondiaria, la qual costituisce la primaria sua ricchezza, si trova aggravata da 60 millioni d'iscrizioni ipotecarie, mentre le finanze dello Stato non hanno certamente bisogno di sussidj, e insino a che verranno amministrate così non ne occorreranno, anzi sarìa inutile l'accordargliene.

Nè si dica che a tali operazioni di credito fondiario osti l'indole d'un istituto o banca la quale attenda allo sconto, alla sovvenzione contro depositi d'effetti o merci, ed alla circolazione. Si guardi alle banche scozzesi, alla bavarese, a quella di Vienna, e si rifletta che, secondo il mio progetto, l'Istituto è semplicemente intermediario, sicchè potrebbe, — senza sborsare un centesimo del suo fondo sociale, ma tenendone solo in serbo una piccola parte per garanzia de' ritardi a pagamenti, — potrebbe, dico, subentrare anche a tutti i 40 millioni di capitali imprestati a frutto dietro ipoteca; quando sarebbe quasi impossibile, trovare fra noi un'associazione di capitalisti la quale arrivi per sottoscrizioni, anche alla metà o ad un quarto di quella cifra. — Non è poi dispregiabile l'esempio, fra gli altri, della banca di Vienna; imperocchè se quella potè non solo resistere ma fiorire in circostanze penosissime di pecuniaria deficienza, tanto meglio un organismo, dietro l'esempio suo ancora più perfezionato, dovrà prosperare colà dove non sianvi le dolorose circostanze che intralciavano a quella il suo sviluppo.

Ecco pertanto come, a parer mio, si potrebbe fondare un tale istituto, invocato urgentemente dai bisogni di tutti, e di tutto il paese; e quali condizioni sarebbero necessario perchè prosperasse; ed a quali e quante operazioni farlo attendere perchè fiorisse.

Una eletta di capitalisti dello Stato, o dello Stato insieme e dell'estero, raccoltisi sotto la forma di società anonima, darebbe vita all'istituto invocandone l'approvazione sovrana. Ma questi fondatori o sottoscrittori primi dovrebbero lasciare aperta alla publica sottoscrizione una quota qualunque del capitale sociale, garantendo al Governo di coprirla essi ad

ogni modo, perchè, escludendo con ciò l'idea del monopolio, otterrebbero più facilmente la simpatia del publico, indispensabile a tali imprese. **Capitale fondiario**, o come chiamasi altrimenti, fondo capitale dell'istituto: 4 millioni di lire italiane effettive, da versarsi, dopo una prima rata di 1,200,000 lire italiane, in varie rate successive alle epoche e per l'ammontare fissato dal Consiglio d'amministrazione. **Azioni:** 4 mila, da lire italiane 1000 cadauna, girabili al portatore. **Sede principale:** Modena; agenzie figliali a Reggio ed a Massa Ducale, con facoltà di erigerne altre anche altrove nel Ducato, secondo il bisogno verificantesi col tempo e l'esperienza. **Durata dell'intrapresa:** 50 anni, a far tempo dal dì dell'approvazione, e salve le ulteriori prolungazioni da stabilirsi nei modi ed epoche opportune. **Operazioni:** sconto ed esazione per conto terzo di cambiali o pagherò esigibili nelle rispettive sedi del Ducato od in determinate principali piazze dell'estero: aprimento di conti correnti: ricevimento di depositi volontari e gratuiti per titoli, documenti od altri oggetti preziosi: anticipazioni contro deposito di valori, titoli o merci, da determinarsi a seconda de' bisogni del paese: ricevimento e collocamento a frutto di denaro sur ipoteche: emissione di Boni al portatore, pagabili ad ogni richiesta in valuta italiana effettiva e del taglio di 1000; 500; 200; 100; e 50: **Interessi e dividendi:** interessi del 5 per 0/0 sulle azioni, e dividendo proporzionale sugli utili. **Rappresentanza ed amministrazione della società:** un'Adunanza generale degli azionisti, un Consiglio d'amministrazione composto di nove membri e tre Censori; un corpo di Consiglieri di sconto e prestiti, da scegliersi tra i possidenti ed i commercianti più reputati delle varie provincie; un Direttore col personale dipendente; e relativo impianto d'uffizii nelle altre agenzie figliali dell'istituto. **Dipendenza e vigilanza governativa:** rappresentata da un Delegato governativo immediatamente sottoposto al R. D. Ministero delle Finanze in Modena. **Cautele:** l'ammontare dei Boni di cassa in circolazione, pagabili al portatore ed a vista, e dei depositi esigibili a volontà, non ecceda il triplo del numerario e paste metalliche esistenti

in cassa. La contraffazione di ogni carta dell'istituto sia pareggiata a quella delle carte publiche dello Stato, e soggetta alle identiche cauzioni penali. I suoi Boni di cassa siano dalle casse publiche dello Stato ricevuti come denaro sonante. **Publicità:** gli stati o bilanci dell'istituto siano publicati sul giornale ufficiale; e publicati siano pure i rapporti annui dei Censori e del Consiglio d'amministrazione, come pure qualunque processo verbale delle adunanze generali.

La semplice enumerazione delle principali operazioni da eseguirsi dal proposto istituto mostra i vantaggi che da lui ragionevolmente potrebbe attendersi il paese nostro.

E qui forse comincieranno gli oppositori, di cui non vi ha mai scarsezza, e i tenaci contradditori d'ogni buona innovazione solo appunto perchè è nuova; e diranno con un sogghigno derisore: non qui attuabili queste novità ad imitazione servile dei grandi Stati, e perchè impossibile trovare fra noi sufficienti capitali da fondarle, e perchè trovatili non vi avrebbe modo nè affari bastevoli a farli girare; conchiudendo pertanto quasi queste istituzioni siano inutili o per lo meno superflue fra noi, dacchè ne facemmo senza finora (1).

Ma queste novità, di cui si potrebbero trovar traccie sino dai tempi della republica ateniese e della lega anfizionica, che faceva del tempio di Delo quasi una banca di deposito, ed a cui accenna anche Demostene nelle sue orazioni (2), e delle quali dicesi che nella storia della China se ne trovano indizii fino dall'anno 960 dell'era volgare; queste novità furono dai grandi Stati adottate dietro l'esempio di industriose, non però troppo vaste città, quali Venezia, Barcellona, Genova, Amsterdam, Amburgo, Norimberga, Rotterdam e Stockolma, e vari secoli dopo. E di queste novità fiorì, qualche esempio, come più sopra vedemmo, a Modena stessa, in

(1) E notisi per gli esteri, a cui può far meraviglia che tali obbiezioni si possano fare oggidì e qui, come non sono supposte; ma teorie ed opinioni seriamente sostenute da persone stimate savie dal volgo, e quel che è più, influenti ed alto locate.

(2) Vedi Boccardo, *Manuale di storia del commercio.*

tempi meno ingloriosi dei presenti. E fu anzi visto coll'eloquente prova dei fatti, che questi istituti giovano non solo ai grandi centri industriali come Londra e Parigi, ma ai minori eziandio, ed ai minimi: sicchè nel mentre fiorivano, superando impassibili tutte le crisi europee, le 382 banche scozzesi, modelli ad ogni altro instituto di credito, si dovettero in Inghilterra, in Francia ed altrove, moltiplicare le succursali ne' dipartimenti o provincie. Il Ducato nostro non ha istituti di credito; eppure di fianco a lui tutti gli altri Stati e città ne possiedono o fecero di tutto, come in Lombardia, per possederne. Nè, come vedemmo, lo Stato Estense è tanto poveretto a confronto degli altri, da non aver capitali sufficienti a ciò, nè è così ricco e fiorente da non aver di quelli instituti non dico bisogno, ma urgenza.

Imperocchè (replicare le verità non fia mai troppo) come il sangue dee circolare, per dar la vita, in ogni più estrema, singola e minima vena del corpo umano, così il credito, vita del commercio, non ha piccolezza di sito ove le sue istituzioni siano di troppo, nel mentre stesso che la giustizia distributiva richiede si porga col commercio ogni ajuto alle primissime fonti dell'industria manifatturiera ed agricola.

Per mezzo di questo instituto infatti, collo sconto regolare e continuo delle cambiali a due o tre firme, a scadenza non più lontana di 90 giorni, e pagabili nei centri di residenza o corrispondenza dell'istituto stesso, è matematicamente certo:

1.° Che si verrebbe finalmente a sistemare fra noi quell'operazione di tanta importanza al commercio, del trarre insieme cioè denaro effettivo, in un batter d'occhi ed a buon patto, usando dei propri mezzi; operazione abbandonata ora al capriccio, alle convenienze, alle paure, alle gelosie più o meno vere o finte dell'usura; e

2.° Che il servizio dello sconto si farebbe sempre ad una misura relativamente più bassa, quindi più vantaggiosa per l'accreditato.

Le anticipazioni sulle carte di credito publico e comunitativo, e su merci, devono, in tempi critici di scarsezza generale di denaro, fornire i mezzi da sostenersi a chi, sia

per l'una causa o per l'altra, trovasi in uno sbilancio di cassa, ben diverso dallo sbilancio di fortuna, ed aumentare il giro e l'utile de'commercianti o banchieri dando loro agio di fare con una stessa somma di denaro due o tre operazioni l'una dentro dell'altra, senza che l'una guasti l'altra. E frattanto che, in grazia sua, i possidenti vedranno fruttare quelle somme ricavate dalla vendita dei prodotti dei loro fondi, che sarebbero altrimenti rimaste per molti mesi dell'anno inattive, improduttive col pericolo d'esser loro derubate, l'Istituto (per non dir troppo, e non replicare inutilmente ciò che fu detto altrove), col giro dei Boni di cassa, diffondendo la cognizione e l'uso d'un più spedito e comodo mezzo di pagamenti, sopperirà anche, benchè solo in parte ed indirettamente, al difetto di una monetazione e valuta costante ed uguale.

Del come, a parer mio, si debbano regolare tutte queste operazioni, e del come non convenga porre un fondo sociale minore di quattro millioni di lire italiane, verrò dicendo più partitamente nella terza parte di questo mio lavoro.

Nello statuto sembreranno forse troppo rigorose le misure per lo sconto delle cambiali, per l'imprestito sur ipoteca e per la sovvenzione contro depositi; ma si noti che ove il credito va ad impiantarsi di nuovo, esso deve esser saldo, non temere; non dar agio a chi privo di capitali nulla arrischiando pretende tutto. Fissato sopra solide basi un'istituto di credito non crollerà, anzi sfiderà ogni crisi; esso deve però sostenere il commerciante e 'l possidente che ha e nulla può azardare alla ventura. Se la capacità individuale o personale di taluno (la quale può essere ben più facilmente conosciuta ed apprezzata dai singoli individui ed amici suoi), viene da altri reputata degna d'appoggio e d'ajuto, sarà dato a costoro, senza fare ulteriori ricerche o penosi sforzi e sacrifizi, d'assicurare l'esistenza di quell'impresa, la fortuna di quella persona, perchè ricorrendo eglino colla loro garanzia all'Istituto, questi volentieri potrà sovvenire indirettamente l'attività, solerzia ed ingegno degli industriali, quando ciò non lo faccia di soverchio pericolare. — Il contadino, il proprietario, l'industriale, il negoziante, il ban-

chiere, tutti dovrebbero pertanto salutare con gioja, ed anzi affrettare la realizzazione d'un progetto, a cui solo l'usurajo avrebbe motivo di porre ostacolo. — Il credito diffondendosi in tal modo dalle arterie per le vene, sarà come l'urto d'un corpo coll'altro, il dilatarsi dell'onda prodotta dal getto d'un sasso nell'acque, o meglio ancora come il contatto d'una corrente elettrica, e aiutando tutti, e basato sopra solide fondamenta, potrà fare a tutto il paese un bene tanto più continuato e sicuro, quanto meno rischioso e subitaneo.

Di ciò ho tenuto parola altrove; ond'io verrò qui a parlare piuttosto di que' viglietti di banca o boni di cassa, da cui gli oppositori più seri ed ostinati di tali istituti piglian sempre le mosse per combatterli.

Quello che inganna e fa spavento a quei signori è il fantasima della carta. Ma se l'istituto si attiene fedelmente al principio di emettere Boni in giusta proporzione col numerario esistente in cassa, coi bisogni e colle condizioni della piazza, ogni pericolo cessa. L'Istituto non è come da alcuni si potria supporre, una zecca, imperocchè i Boni suoi non sono moneta, essendo essi una semplice dichiarazione di debito, una promessa di pagamento, che niuno è obligato ad accettare, e che l'istituto deve pur sempre contraccambiare in effettivo ogni volta gli sia presentata per ciò.

La base del valore dei Boni di cassa, il motivo per cui vengono accettati dal publico, e per cui circolano in luogo della moneta, si è che essi rappresentano somme reali, e che ogni portatore è in facoltà di convertirli qual volta egli voglia, nel loro effettivo valsente. Il bono di cassa non supplisce adunque già alla moneta nel senso di sostituirla radicalmente, ma supplisce meramente all'uso immediato e continuo di essa; ed il ripeto, il publico non lo accetta nè fa circolare, se non perchè sa di poterlo convertire in moneta effettiva metallica tutte le volte che lo vuole. E qui sta la grande, l'immensa differenza tra gli assegnati, tra la carta-moneta e cotesti boni (1); i quali, al dire dell'Ellis, sono

(1) Vedi in proposito quanto ne dice con assai chiarezza ed evidenza il valente economista Boccardo, nel suo *Dizionario*, e nel suo *Trattato teorico-*

cambiali sempre scadute e sempre scadibili. Dal momento che non venissero più cambiati alla cassa dell'istituto in moneta metallica, essi diverrebbero assegnati: fino a che ciò non accada, essi sono e rimangono cambiali, ammettenti una più lata, una maggiore fiducia, ma restando però sempre tali. Chi rifiuterebbe una cambiale accettata o propria, tratta a vista sopra uno de'nostri più opulenti ed accreditati banchieri o possidenti? Chi farebbe eccezioni o difficoltà su di essa? Or bene, i boni di cassa non sono altra cosa da quelli, e non sono carta di più di quello che lo siano i libretti delle casse di risparmio. — L'istituto di credito rappresenta un ricco quattro volte millionario, il quale trae sopra di sè tante cambiali a vista e al portatore, e il qual è sempre solvibile avendo sempre in pronto con che quitanzarle.

Ma, voi direte, com'è adunque che, abilitando l'istituto ad emettere boni fino al triplo dell'effettivo incasso, si lascia così che l'effettivo non corrisponda realmente più a quei Boni in circolazione? — Siccome non tutti i titoli fiduciari posti in giro, scadono (vengono cioè al pagamento) in un solo e medesimo istante, quindi è che la somma di reali monete, serbata pel loro rimborso, può essere minore di quella che realmente rappresentano. Un istituto il quale goda la fiducia del publico, può emettere tanti boni per un equivalente di 20 millioni, mentre il suo incasso metallico non è che di 7 millioni, perchè l'esperienza insegna che una gran parte di essi sogliono rimanere lungo tempo in circolazione prima d'essere presentati al rimborso, e, per tal modo, 7 millioni fanno l'ufficio di 20. Ma se domani quell'istituto volesse togliere di mezzo anche i 7 millioni, e far circolare 20 millioni di carta, senza che nessun Bono fosse convertibile in denaro, questi non sarebbero più accettati nel publico invece di moneta, o diverrebbe inevitabile la bancarotta. La convertibilità in

pratico d'economia politica, ove sono riunite e spiegate con singolare chiarezza e precisione tutte le teorie dei migliori economisti e trattatisti italiani e forestieri; ed a cui, pertanto solamente mi riporto, anche per non sopracaricare di soverchie citazioni queste note.

denaro, immediata o prossima secondo i casi, è l'impreteribile garantigia della stipulazione scritta sui viglietti di banca, sulle cambiali, sui boni di cassa, su tutti insomma i titoli di credito. « Se io sono sicuro, dice il più volte » citato Boccardo, che un brano di carta può essere cam- » biato in tanti dischi di 5 grammi d'argento al titolo » di $\frac{9}{100}$ di metallo prezioso, io accetterò dal mio debitore il » brano di carta; ma se perdo questa sicurezza, vorrò i di- » schi effettivi immediatamente. » — Siccome l'istituto non emette boni, se non dietro contratti che lo mettono in possesso sia di cambiali, sia di merci, effetti publici depositati, od altro, que' boni bisogna per forza che corrispondano sempre a denaro sonante. Il pericolo sta in che si venga per avventura a chiedere il rimborso in effettivo di questi boni in un numero e per una somma maggiore del momentaneo effettivo incasso metallico. L'esperienza ne' vari paesi insegnò, che l'averne un quinto ed anche meno, basta a dar tempo al tempo di realizzare subito i valori d'altro genere esistenti in cassa. Però siccome, avvenendo ciò in momenti di crisi generali siano commerciali o politiche, ne resta per tal modo danneggiato sempre l'istituto, così si adottò dai più prudenti il minimo limite del terzo. — Ma dicendo, il triplo dell'incasso metallico e del fondo sociale essere il limite massimo delle emissioni di viglietti, non è detto con ciò che subito avuto, per esempio, il millione e le 200 mila lire del primo versamento, si possa e si intenda emettere per 3 millioni e 600 mila italiane lire di carta. Mai no. — La diffidenza e l'ignoranza di tali affari esiste fra di noi: nè la confidenza s'impone. E la diffidenza faria sì che un istituto di credito pel ducato di Modena, non potrebbe ne' primi anni raggiungere un giro d'affari proporzionato ai bisogni del paese, e che i suoi boni non circolerebbero colla desiderata estensione.

Se l'Istituto proposto avrà vita, avverrà ai suoi boni di cassa quel che accade per ogni articolo nuovo al consumo: sulle prime sarà ricevuto con diffidenza, poi con riguardo, infine con piacere. E da ciò io trassi appunto la conseguenza e la ragione per cui credetti dover richiedere non

meno di 4 millioni a formare il capitale sociale di simile instituto; fino a che la fiducia non sia ben consolidata negli animi di tutti, esso deve sapere far fronte a tutte le eventualità; e solo colle proprie risorse, coi propri mezzi.

Una regola certa, costante, la quale misuri la proporzione normale fra la somma dei boni di cassa e dei conti correnti pagabili a vista da tali Istituti ed il fondo loro metallico, non vi è, nè vi può essere. Tale proporzione infatti varia a seconda del grado di fiducia che inspira nel publico l'istituto, a seconda delle condizioni politiche, finanziarie e commerciali del paese in cui esso opera, e finalmente a seconda di un complesso di circostanze che una amministrazione prudente deve saper prevedere innanzi succedano, constatare quando esistono, e reprimere allora che ne tocca un danno.

Nel caso poi concreto dell'Istituto nostro di Credito pel ducato di Modena, se il suo Consiglio d'amministrazione, senza farsi carico delle circostanze particolari del paese in cui ha da funzionare, e della diffidenza generale che vi domina per la valuta di carta, credesse di poter regolare subito l'emissione dei boni sulla cosidetta proporzione normale del triplo, ed affidato a questa proporzione, non possedesse in numerario che un terzo del valore del loro ammontare, nel caso di un serra serra avvenibile nei primi momenti di sua vita, nei mesi in cui si ha più bisogno di numerario per i contratti, che in principio non si vorrebbero certo da tutti soddisfatti in boni di cassa, accadrebbe facilmente un imbarazzo tale da far sospendere i pagamenti di quei boni: la qual sospensione al primo loro apparire, rovinerebbe inevitabilmente l'opinione e la fiducia publica ne' boni e nell'istituto stesso. Perciò non ammettendo siffatta proporzione del triplo, che qual limite massimo, oltre cui non mai arrischiarsi, quasi a garantire i più timidi (poichè in fondo, io sono convinto essere inutile il prestabilire un tal limite; le peculiari condizioni del mercato indicando da loro stesse i suoi bisogni e i debiti confini della prudenza) al senno, buon tatto d'affari, ed ai lumi del Consiglio d'amministrazione e della Direzione io credetti opportuno lasciar

libero di determinare la proporzione normale fra il fondo metallico ed i boni di cassa in giro, giusta i bisogni del paese nostro. Se le sorti volgeranno prospere per l'istituto, se i suoi boni circoleranno subito e in abbondanza, e il numerario vivo affluirà ne' suoi forzieri, esso potrà giovarsi di quest'aura di fiducia e, senza abbandonarsi ciecamente in preda ad essa, allargare le sue operazioni, sovvenendo e soccorrendo più lautamente e prontamente ai bisogni del paese e delle industrie. Se all'incontro ne' primordi suoi non gli soffierà il vento in poppa, ei tralascierà di valersi delle facoltà che gli concedono i suoi statuti e si limiterà anche, ove occorra alla solida e sicura operazione dello sconto. Il poter di fare non implica il dover di fare, ma concede solo, offrendosene spontanea e facile l'occasione che si faccia. E l'occasione, io ne ho ferma fiducia, non mancherà, usando prudenza nel muovere i primi passi.

Se l'istituto essendo cauto nell'emettere boni di cassa, nel non sprovvedersi di proporzionato incasso metallico, soddisferà con rara puntualità all'immediato rimborso dei boni presentati; con tali cautele ei si premunirà contro una non troppo impossibile e fors'anche facile congiura degli antichi monopolisti usurai (i quali, raccogliendo un gran numero de' boni di cassa emessi, li portassero ad un tratto all'istituto richiedendone l'immediato cambio in metallo); e si creerà un titolo incrollabile alla fiducia del publico, il quale ne apprezzerebbe la bontà dell'istituzione, e il quale lo stimerebbe tanto più per le buone qualità dell'essenza e costituzione sua di quello che s'ei fosse per avventura salvato per protezioni o ripieghi o pontelli del Governo, coi miseri e rovinosi ripieghi di un corso forzoso, o di garanzie, o d'altro. In seguito ad una tanto generale e così solidamente basata fiducia del publico, apparirebbe evidente l'utilità dell'istituzione. I vantaggi speciali poi dei boni di cassa, di sopprimere la incomoda e pericolosa pratica del trasporto continuo di sacchetti di denari da un domicilio all'altro, di togliere le tediose numerazioni della valuta, di eliminare i litigi sulla mancanza di una o più monete, di poter trasportare, spedire e conservare grosse somme in

breve spazio e quindi con minore pericolo di sottrazioni, di neutralizzare in parte le conseguenze della scarsezza di numerario e capitali che ha sulla nostra piazza, questi vantaggi, per tacer d'altri, basterebbero ad assicurare ai boni una ricerca costante e simpatica.

Così avvenne sempre ove l'istituto giunse col tempo a persuadere i detentori de' suoi boni, della perfetta equivalenza di essi, portanti l'indicazione d'un certo cumulo di specie metalliche, colle specie medesime, e per essere i suoi forzieri ben provvisti di numerario vivo, e perchè il portafogli (ossia la massa delle cambiali scontate o dei pagherò dietro sovvenzioni per deposito effetti o merci, ad una scadenza non più remota de' 90 giorni), offre continui e giornalieri incassi di valuta, e le domande di concambio della carta contro denaro sono tosto esaudite.

È appunto con ciò, che senza pericolo di sorta la circolazione e l'industria vengono aumentate, diffuse, che si rimedia in parte alla deficienza del denaro e conseguentemente al troppo elevato limite dell'annuo interesse, e che distanandosi i capitali nascosti ed aumentandosene il giro, mirabilmente si accrescono le ricchezze dei paesi e delle nazioni.

Una delle basi su cui si fonda lo statuto da me proposto, già più sopra l'accennava, si è la libertà d'amministrazione dell'istituto stesso e dipendenza, per questo lato, soltanto relativa dal Governo, il quale serba tuttavia sopra di lui quella suprema vigilanza che a tutela dello Stato e a garanzia di tutti, ben gli si deve lasciare. Ma vigilanza e tutela non equivalgono a schiavitù; non voglion dire che il Governo sia egli amministratore esclusivo e padrone de' beni dell'istituto e ne formi quasi un'altra ruota, dicastero suo od ulteriore mezzo di governo. Buone ragioni ed esempi storici mi convincono in ciò, che un istituto di credito o banca qualsiasi, se esclusivamente governativa, non può stare. Le vicissitudini politiche di qualunque sorta esse sieno, influiscono sempre malissimo sul commercio e sui valori publici, i quali vivono solo nella quiete e di quiete;

ma tuttavia ove dessi sono meno immedesimati e intrinsecati ai Governi, e' rimangono ad ogni modo; soffrono sì, non rovinano colla rovina di quello. Chè se si fa delle banche una cosa sola col Governo, come si pretenderà che il publico concorra coi suoi capitali, ed abbia fiducia in esse, le quali, oltre ai pericoli inerenti alla natura loro di crisi commerciali od industriali, sarebbero siffattamente in balìa alla sorte degli avvenimenti e crisi politiche, commozioni o mutazioni di Governo?

Se invece li amministratori della banca nominati dall'assemblea degli azionisti sono solamente da essa revocabili, qualunque più arbitrario Governo non li potrà trovar proni ai suoi ordini ciecamente; ed anche militare e rivoluzionaria, penserà due volte prima di usare la forza e la violenza contro un istituto da cui dipende la ricchezza del paese, di cui allora è padrone od a cui agogna, e del quale vorrebbe pure cattivarsi la simpatia.

Ma oltre al rendere le banche troppo esposte alle commozioni governative o politiche, incorresi colla troppa autorità data al governo, anche in gravissimi vizi d'amministrazione [1]. Il governo come direttore di un'impresa economica-industriale qualunque, è il peggior amministratore possibile. A chi conosce le cure, l'attività infinita che si richiedono dal banchiere perchè egli possa ben condurre le sue operazioni, sarà agevole il comprendere che gli impiegati governativi, colla loro burocrazia, colla lentezza inseparabile delle loro funzioni, col niun personale interesse che avrebbero a far progredire il credito, non sarebbero per niun conto adattati a dar passo alle incombenze molteplici e delicate de' banchieri. Oggi il Governo, poniam caso, è ben diretto; la sua ingerenza non nuocerà, gioverà anche se volete; domani mille avvenimenti possono portare altri uomini al potere e l'istituto tentennerebbe a tenor di quelli: alcuni de' quali o per prodigalità, o per corruzione, o per ignoranza potrebbero fors'anco trovar molto comodo di generalizzare il sistema degli assegnati.

(1) Vedi Boccardo, *Dizion. d'economia politica.*

Un consiglio d'amministrazione d'un istituto di credito, il qual sia assolutamente responsabile dei fatti propri, considera fra i titoli presentati allo sconto, e fra i contratti a lui offerti, quali siano i meritevoli della sua fiducia. Ei non guarda tanto al numero delle firme ed allo stato sociale degli individui od instituti, quanto alla loro solidità e potenza finanziaria; allarga e restringe gli sconti secondo le sue convenienze, che coincidono sempre con quelle del publico: nel mentre stesso che sorvegliato fin dov'è giusto e conveniente dal Governo, deve sospendere ogni operazione che a questo sembri o eccedere gli statuti, od essergli dannosa; ed invigilato dai censori, e sottoposto annualmente al giudizio de' suoi mandanti, gli azionisti, ed alla publica opinione sempre, non può di natura sua offendere o far male nè al Governo, nè alla società, nè al paese, nè al publico.

La storia delle banche od istituti di credito dimostra chiaramente, come nei momenti critici alla politica od alla finanza de'Governi, quelli minaccino fallimento ognivolta siano troppo esclusivamente retti da questi.

Ciò fu visto infatti nella stessa Inghilterra, quando Guglielmo III di Olanda salito sul trono degli Stuardi, instituì nel 27 luglio 1694 la prima banca, dietro gli statuti compilati da William Patterson, gentiluomo scozzese e quando durante la guerra con la republica e l'impero francese, la banca doveva somministrare al governo tutto il denaro di cui questi aveva bisogno, sicchè le emissioni de' suoi viglietti e le operazioni sue non venivano regolate dai bisogni del commercio, ma da quelli (esorbitanti) del Governo [1].

E questo si vide accadere eziandio nell'Austria in que' momenti ne' quali essa dovè usare tutto il suo sopravento sulla banca viennese, per trarre emissioni di carta-moneta a prestito, onde resistere e lottare contro il riscuotersi delle varie nazionalità che compongono il suo impero.

Non altrimenti vedemmo avvenire in Francia, da quando la banca, due anni dopo la sua fondazione, fu fatta banca

[1] Mac-Culloch, *Historical sketch of the Bank of England*, London 1831; Macaulay *The History of England*, Leipzig, Tauchnitz 1849, vol. II e seguenti.

reale il 4 dicembre 1718, cominciandosi da quel giorno a dar corso alle avventatezze di Law e del suo sistema; e più tardi ancora dalla caduta di Law fino quasi ai nostri giorni passando per tutte le crisi della rivoluzione del 96, del primo impero e del 1848, con una serie non interrotta di contratti tra i varii Governi e la Banca, tendenti tutti ad assicurare a quest'ultima il monopolio ed a cadauno di quelli larghi sussidii.

Fioriva in Genova sino dal 1409 il banco di San Giorgio, quando venne la rivoluzione francese; quei forestieri scesero in Italia sotto pretesto di largirle libertà e sublimi instituzioni, andarono a Genova, mutarono lo Stato: riformarono, e la riforma si mutò in fallimento ed in ruberia [1], sicchè Genova soffre ancora oggidì della rovina del già sì famoso e stimato suo banco.

Le banche minori della Germania e quella prussiana di Berlino, meno esclusivamente infeudate ai Governi, soffrirono, per ciò appunto, assai meno delle altre ne' momenti di crisi.

Le scozzesi e le svizzere ancor meno od anzi nulla, perchè tutelate, invigilate, non però amministrate dai loro Governi.

Ma si notino bene tre considerazioni di gran rilievo per noi. — La prima, che la vastità, ricchezza, potenza di quelli stati o nazioni, come l'Inghilterra, l'Austria, la Francia, hanno tante altre risorse, ajuti o sotterfugi, da potere resistere a crisi, le quali finirebbero uno stato anche meno microscopico del nostro: che i privilegi e monopoli ch'essi accordano in retribuzione alle loro banche sono cattivi, rovinosi, ma pur validi ripieghi, i quali possono valer qualcosa in un grande Stato; e che l'importanza di sostenere una guerra di nazionalità, di esistenza o d'influenza politica, può aver in vista compensi tali dà fare ad una nazione o Stato sembrar meno ingiusti ed amari i sacrifizi, di quello sarebbe per provincie, le quali da sole non possono nè potranno mai determinare, ma soltanto invece subire la sorte degli avvenimenti politici europei.

[1] Vedi Boccardo, *Manuale di storia del commercio*, Torino 1858.

La seconda, che quei governi furono appunto indotti dalla stretta necessità ad usare tale abuso del loro potere per i debiti e le spese ingenti a cui dovevano sottostare, quando per lo scredito e la sfiducia da cui eran colpiti, non sapevano dove nè come rivolgersi ad avere denaro. — Infatti Guglielmo III fondava una nuova dinastia, dopo una guerra civile accanitissima, una rivoluzione ed una dittatura: cose tutte che ognuno si può imaginare quanto avessero dovuto esaurire le forze finanziarie britanniche. La Francia era esausta dall'aureola di gloria costosissima di cui l'aveva cinta il gran re e dalle pazzie dispendiose della corte del reggente, quando si gettò nelle braccia di Law l'avventuriero, il qual prometteva salvarla ed invece le differì, ma rese inevitabile, terribile, rovinoso il fallimento. La repubblica democratica genovese aveva da sfamare un esercito di disperati, i quali vantavano d'averla fatta libera dall'antico giogo aristocratico ed erano suoi assolutissimi padroni, comandanti a bacchetta colla ragion del più forte.

E si consideri da ultimo che, non appena poterono, quei Governi cercarono ogni mezzo per rimediare alle funeste conseguenze di quei loro soprusi, e fatti più consci di che formi la potenza e 'l credito delle banche, e del come lasciate più libere possono tornar a loro eziandio più proficue ne' momenti d'urgenza, allargarono tutti più o meno dal 1848 a questa parte il potere delle banche, e le lasciarono (se non altro in apparenza) più indipendenti e padrone de' loro movimenti. La stessa eccezionale Inghilterra sospese due volte a profitto della sua banca, e sul finire del 1847 e nel 1857, il Bill che regolava l'emissione de' viglietti; l'Austria, tutta s'adoperò per potere finalmente levare dalla circolazione la carta-monetata sua; e questa e la Francia, ai nuovi istituti di credito sorti ne' loro dominii non chiedevano che una suprema tutela e vigilanza, ed agli amministratori eletti dai loro azionisti, lasciavano libero il come effettuare le operazioni degli istituti e società, purchè non oltrepassassero i limiti segnati dai rispettivi statuti. Della quale libertà d'azione lasciata ai traffici, non è ultima conseguenza il continuare imperterrito delle operazioni commerciali, ad onta

delle guerre in Crimea, in Persia, in China, delle rivoluzioni nell'India, od in Oriente, anche quando vi prendano parte tutti i governi e potenze europee.

Or dunque, sopra quelle risorse, la picciolezza del nostro Ducato non ci concede far calcolo: nè il Governo nostro trovasi in tali strettezze ed urgenze; imperocchè le sue finanze non presentano oggi altro che un debito di nove millioni di lire italiane, li quali hanno in riscontro un non indifferente maggior valore d'attivo in beni camerali, e si vanno inoltre d'anno in anno estinguendo dalla cassa d'ammortizzazione col rateato rimborso di cartelle di prestito. — Si aggiunga ancora che dal bilancio presuntivo del 1851 publicato nel *Messaggiere Modenese* 7 gennajo di detto anno, e da mille altri dati si potrebbe quasi alla certezza dedurne:

1.° Che a cagione dell'editto sovrano 23 dicembre 1850, col quale S. A. R., visto il conto preventivo suddetto per l'anno 1851, ordina l'esazione d'una sopratassa di un sesto dell'annua imposta prediale; e per l'attivamento nell'Oltreapennino di alcune tasse di cui gran tempo era andato esente; e in seguito al non indifferente aumento di proventi avuto nelle imposte indirette e nelle privative, principalmente del tabacco; e per l'aumento di rendite dei fondi stabili camerali, a cagione della lega finanziaria coll'Austria; e per l'addossamento ai Comuni di molti oneri, ecc., l'entrata si deve essere aumentata sino a toccare dagli 8,413,622, a cui era allora, gli 11 millioni e più; e

2.° Che essendo cessata la spesa per l'occupazione delle truppe austriache, ed estinto, coll'ultima rata del 1851, il debito verso la Toscana per la strada militare, e non aumentatisi li altri dispendi, in una proporzione progressiva uguale delle entrate, giacchè è nota massima del Governo Ducale di economizzare nelle spese, anche se necessarie od utili, piuttosto che d'aumentare con provvidenze ed opere grandiose la ricchezza del paese, da cui potrebbe ricavare maggiori redditi con minore nostro aggravio, l'uscita se non può essere in questi ultimi anni stata minore dei 10 millioni, non può però avere raggiunta mai la somma intera delle entrate.

Di maniera che il nostro Budget del 1857 dovrebbe, con tutta probabilità e verosimiglianza, avere un avanzo per lo meno uguale al deficit di quello del 1851; e bilanciarsi adunque con un risparmio annuale il qual varii fra le 300 mila e le 500 mila ital. lire.

Dalle quali cose tutte emerge indubitato, come lo Stato nostro non occorre, nè può, nè deve mettersi al paro con quelli Stati bisognosi, od usare di que' mezzi che quelli stessi più tardi rimpiansero e riconobbero col tempo pericolosissimi e dannosi.

Facciamo senno dall'esempio altrui, chè se noi siamo degli ultimi ad approfittare de' vantaggi di un istituto di credito, sappiamo almeno trarre pro dall'esperienza di chi ne precedette.

Il Governo invigili, tuteli adunque sè stesso, il publico, gli azionisti, la precisa osservanza dello statuto; ma non si faccia l'arbitro dell'istituto se ne vuol essere il giudice. D'altra parte perchè torre l'amministrazione d' un istituto, di mano a chi vi ha un interesse immediato, diretto, speciale? Sarebbe equo che il Governo nominasse lui gli amministratori delle sostanze di chi non è nè minorenne, nè interdetto? E perchè il Governo ad una società ch'egli approva e permette, ed a cui, concedendo di fondare tale istituto, fa atto di fiducia nel maneggio degli affari, vorrebbe con una evidente contraddizione portar via ogni ingerenza nell'opera da lei ideata, progettata e costituita coi suoi capitali? negando quasi all'eletta del paese ch'essa rappresenta, la capacità di trattare e provvedere a' casi suoi e del paese insieme.

Non troppo rade volte accade che il Governo creda ottimi amministratori persone le quali, non godendo la publica fiducia (se volete anche a torto), rovinino l'opinione eziandio degli istituti ch'essi dirigono.

La fiducia del publico si ottiene mostrando la saviezza di procedere dell'istituzione nella bontà dell'essenza sua, e nella sua libertà d'azione.

Se per isventare la possibilità di un subdolo laccio predisposto dagli antichi usuraj (i quali riuniti molti boni, li

presentino ad un tratto, come ho detto più sopra, alla cassa, pel loro cambio in moneta effettiva metallica), l'istituto non si affida alla prudenza de' suoi amministratori; ma all'incontro, gettandosi nelle braccia del Governo, invoca da lui un corso forzoso anche temporaneo, di que' boni; esso starebbe, solo però artificiosamente; giacchè l'idea che si possano rinnovare tali arbitrii gli rapirebbe la publica fiducia. Io sono fermamente convinto meno male verrebbe al paese dallo star privo ancora qualche tempo di tali benefiche istituzioni; che dall'averle subito, fondate su false basi, dannosi o pericolosi principii. A persuadere il publico coll'evidenza dei fatti occorrerà certo maggiore spazio di tempo, ma l'effetto sarà più sicuro e perenne.

Ond'è che i primi azionisti non si dovrebbero fare illusioni sul giro d'affari realizzabili nel bel principio dell'impresa.

Stiano essi paghi di modesti dividendi, almeno pei primi esercizi annuali; pongano la fiducia in una direzione accurata, esperta, prudente, diano tempo al tempo, lascino luogo all'esperienza, ed alla prova dei fatti; facciano prima come se l'istituto fosse una semplice cassa di sconto, o la casa di un privato banchiere: poi usino di mano in mano e appalesino la potenza e facoltà sue di banca di circolazione; ed allora io ritengo per fermo che contenti dell'opera loro, stupiranno nel vedere un tale istituto, col progredire degli anni, diventare, quale infatti diverrà, uno stabilimento solido, riputato, sostenuto così dall'opinione publica, come dalle sue proprie risorse; sicchè gli si chiederanno nuovi soccorsi, allargando ognora più, non tanto la sfera quanto la fiducia e il credito in lui.

Allora si potrà pensare al credito agrario, all'industriale, a perfezionamenti, raffinatezze, migliorie, cui fia ora un sogno lo sperare. Allora si potranno accettare e questi e quant'altri si vogliano simili instituti, e rinnovare qui completamente il sistema delle banche scozzesi, così diffuso e stabilito fra que' Montanari, perchè il credito ha messo stabili radici fra i loro più squallidi abituri o più remote capanne.

Un passo alla volta: noi non dobbiamo ora che apparecchiarci, giacchè se la memoria del passato invita a risorgere, facendoci arrossire del presente, splendido ne si annunzia l'avvenire.

Il ducato di Modena è eminentemente adatto a fiorire per ogni sorta d'industrie: lo favoriscono la fertilità del suolo, la mitezza del clima, la svegliatezza d'ingegno de' suoi abitanti, i suoi prodotti e nascosti tesori mineralogici e geologici, la sua configurazione, le sue valli, i suoi monti, il suo breve ma opportuno littorale marittimo, la sua posizione, mediana a tutto il resto d'Italia, confinante al Po per via del quale, i suoi prodotti vanno all'Adriatico, e lambente pure, benchè per breve tratto, il Mediterraneo tra Genova e Pisa, e la quale stendendo la sua diritta a Genova, la sua manca a Venezia, avendo al di là Livorno e l'Italia media e la bassa, al di qua Milano, Torino, e la Germania, la Francia, la Svizzera, il Nord e l'Occidente d'Europa, offre al commercio quasi un dock naturale tra Romagna, Toscana e Lombardia, Venezia, Piemonte. Al cessar delle cause che rapirono all'Italia il commercio Europeo, il nostro ducato può, deve ritornare come altre volte e meglio ancora, più coltivato, più ricco, più industrioso e commerciante.

È nostro stretto dovere il non lasciar sfuggire le occasioni di predisporci a ciò, a cui devono quindi tendere le cure del Governo non meno che la solerzia dei cittadini.

Che se la scoperta dell'America, il passaggio del Capo di Buona Speranza, e i progressi delle navigazione, produssero un novo avviamento pei traffici a totale vantaggio delle nazioni Portoghese, Spagnuola, Olandese, ed Inglese, e lasciarono giacere l'Italia in parte quasi solinga, fuori dalle strade del commercio e delle ricchezze europee, deserti i suoi porti, avvallate le sue vie; gli ulteriori progressi del vapore, il progettato taglio da Pelusio a Suez, il traforo del Cenisio, il passaggio del Lucmagno, le strade ferrate e i mirabili trovati delle scienze fisiche, chimiche e meccaniche, ritornando dall'Atlantico al Mediterraneo la centralità del com-

mercio europeo, ridaranno all' Italia ed a noi l' antico splendore.

Tuttavia queste fortunate combinazioni e l'opportunità delle circostanze sfumeranno, qualora noi Italiani non sapessimo coglierle al balzo. Attività, solerzia, industria, fermezza di propositi, come avevamo una volta, e come oggi hanno eminentemente i popoli del Nord: ecco ciò di cui abbisogniamo.

Il più grande degli Italiani, il più vigoroso ed attivo dei Ghibellini, il quale ramingo e profugo non ebbe posa giammai, insegnò e lasciò scritto all'Italia:

Omai convien che tu così ti spoltre,
. . . . . chè seggendo in piuma
In fama non si vien, nè sotto coltre [1].

E noi Italiani, se alle navi venute dall'Asia anche dopo compiuto il tratto da Pelusio a Suez non offeriamo ampi porti e sicuri, comodi docks, facili sbarchi ed imbarchi; se non ci metteremo in grado di tessere, modificare, lavorare le materie prime dell'India, della China, dell'Oceania, dell'Africa, con quella stessa perfezione colla quale sanno lavorarle gli Inglesi; noi poco avvantaggieremo e per sola colpa nostra di sì squisite circostanze ed occasioni di riacquistare l'antico primato. Se non ci mettiamo a paro delle altre nazioni, le locomotive passeranno oltre da noi sibilando, senza che noi possiamo offrir loro prodotti da trasportare altrove, e senza avere quindi nè denaro nè potenza da soffermarle a farci lasciar quì gli oggetti e derrate di cui abbisogniamo. La palma dei negozi e delle industrie è di chi

[1] Tornano così bene in acconcio a questo proposito anche gli altri versi, ch'io non posso tenermi dal riferirli qui per disteso:

Senza la qual chi sua vita consuma,
Cotal vestigio in terra di sè lascia,
Qual fumo in aere od in acqua la schiuma:
E però leva su, vinci l'ambascia
Con l'animo che vince ogni battaglia,
Se col suo grave corpo non s'accascia.
Più lunga scala convien che si saglia:
Non basta da costoro esser partito;
Se tu m'intendi, or fa sì che ti vaglia.

Inf., XXIV, 46-57.

lavora, di chi vince gli altri per ingegno ed operosità: se lo sappiano tutti gli Italiani. E noi pure fra dessi, noi 600 mila Modenesi, Italiani noi pure, i quali abbiamo quindi doveri comuni cogli altri 24 millioni di fratelli. — Che i figli e posteri nostri, oltre al compiangerci per la nostra decadenza, non abbiano anche a rimproverarci o rinfacciarci che, per sola colpa nostra, la nostra miseria sia fino a loro arrivata, ad amareggiargli que' giorni, che noi possiamo preparar loro belli e gloriosi.

PARTE SECONDA

PROGETTO DI STATUTI

PER UN

PRIVILEGIATO ISTITUTO DI CREDITO ESTENSE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense è una società anonima, nei sensi degli articoli 2432, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2451, 2452, 2455 del vigente Codice civile per gli Stati Estensi 25 ottobre 1851, il cui fondo capitale si divide in azioni.

La società è posta sotto la protezione e la sorveglianza del Governo, da cui ella invoca ora l'approvazione a tenore degli articoli 2450, 2453 e 2454 Cod. civ.

Il suo titolo è: **Privilegiato Istituto di Credito Estense**, e come tale viene notificata alla Cancelleria dei Tribunali di prima istanza in tutto il ducato di Modena a tenore degli articoli 2448 e 2449 Cod. civ. sopracitato, ed alle Camere di commercio dello Stato, non appena queste siano istituite.

2.° — La società ha la sua sede principale in Modena e tiene due agenzie figliali l'una in Reggio e l'altra a Massa Ducale per le provincie dell'Oltreapennino, salvo il fondare altre minori agenzie in altre località del ducato, giusta il bisogno, e sotto le norme e discipline stabilite nell'apposito regolamento interno.

3.° — La società può impiegare una piccola parte del suo fondo capitale nella compera de' stabili occorrenti per gli uffizi dell'Istituto di Credito.

4.° — La durata della società è fissata a 50 anni dal giorno della sovrana approvazione, meno i casi di scioglimento contemplati nell'art. 149 del pres. stat.

5.° — Organo della società per tutte le occorrenti pubblicazioni, avvisi, diffide, inviti, intimazioni, stati e bilanci è il *Messaggiere Modenese*.

I termini per tutte le conseguenze di diritto decorrono dal giorno della relativa inserzione nel suddetto Giornale ufficiale.

Occorrendo di fare più inserzioni, i termini decorrono dall'ultima.

L'inserzione di qualsiasi atto nel *Messaggiere Modenese* tiene luogo d'una intimazione a domicilio per tutti gli effetti di ragione e di legge.

TITOLO II.

Sezione I.

Operazioni del Privilegiato Istituto di Credito Estense.

6.° — Le operazioni del Privilegiato Istituto di Credito Estense consistono:

1.° Nello sconto di cambiali, vaglia o pagherò e altri recapiti di commercio all'ordine, pagabili dovunque tien cassa o corrispondenza, a sensi degli articoli 2493 e seguenti, 2574 e seguenti Cod. Civ., 7 e 8 del pres. stat.

2.° Nello sconto di stacchi (coupons) di obligazioni governative e comunitative, di azioni e di obligazioni industriali, i di cui interessi però siano garantiti pel pagamento dal R. D. Governo Estense, e pagabili sì gli uni che gli altri nello Stato, ed in valuta legale metallica.

3.° Nello sconto di obligazioni governative o comunitative, ed azioni od obligazioni industriali, garantite pel pagamento degli interessi dal R. D. Governo Estense, già estratte per essere rimborsate a scadenza fissa nel Ducato e in valuta legale metallica.

4.° Nella sovvenzione contro deposito:

a) di paste e monete d'oro e d'argento;

b) di carte di credito governative, comunitative o di publici stabilimenti, i di cui interessi siano pagabili rispettivamente dalle casse governative, comunitative, o de' publici stabilimenti dello Stato, in valuta metallica legale;

c) di azioni od obligazioni d'imprese industriali, i di cui interessi siano garantiti pel pagamento dal R. D. Governo Estense e pagabili nel Ducato in valuta metallica legale;

d) di libretti di credito e cartelle di deposito delle casse di risparmio del Ducato;

e) d'azioni e lettere di pegno dell'istituto stesso;

f) di effetti cambiari pagabili nello Stato ed in piazze estere da determinarsi;

g) e di merci.

5.° Nel ricevimento di somme in conto corrente e nel pagamento di mandato fino alla concorrenza delle somme ricevute o del fido.

6.° Nell'esazione in scadenza di cambiali per conto terzo.

7.° Nel giro o trasferta di crediti fra le persone o ditte aventi un conto corrente presso il Privilegiato Istituto di Credito Estense.

8.° Nell'emissione di assegni.

9.° Nel ricevimento a semplice deposito di oggetti preziosi e di documenti privati e publici.

10.° Nell'imprestito a lungo termine, dietro cauzione ipotecaria, di somme di denaro, rimborsabili per annualità, comprendenti gli interessi e l'ammortizzamento del capitale.

11.° Nel ricevimento, a liberazione proporzionata annuale per estrazione a sorte, di capitali fruttiferi il 5 per 0/0

annue, dietro accettazione di lettere di pegno per le quali si assegna a quelli in garanzia un rispettivo equivalente d'iscrizioni ipotecarie, oltre alla fidejussione intermediaria dell'istituto stesso.

12.° Nell'emissione di Boni di cassa.

Sezione II.

Condizioni delle operazioni dal 1 al 9.

7.° — Le cambiali da ammettersi allo sconto devono essere tratte in valuta legale metallica e munite di bollo, avere una scadenza non più lontana di tre mesi dal giorno in cui ha luogo lo sconto, essere pagabili in Modena, Reggio, Massa od in altro punto del Ducato ove esista un'agenzia della banca, essere munite almeno di due firme riconosciute solvibili, compresa in essa quella del cedente, il quale deve essere stabilito in una delle piazze dov'è un'agenzia dell'Istituto stesso.

8.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense può inoltre ammettere allo sconto cambiali aventi tutti i requisiti di cui all'art. 7, e pagabili nelle piazze estere di Parma, Milano, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Livorno, Parigi, Londra, Trieste e Vienna; ma queste dovranno allora essere munite almeno di tre firme, in luogo di due, riconosciute solvibili, compresa quella del cedente, a meno che dal cedente stesso non si supplisca alla mancanza della terza firma, mediante deposito conveniente di obligazioni governative o comunitative, di azioni od obligazioni d'imprese industriali di cui all'art. 6, num. 4, lett. c, di azioni provvisorie e definitive del Privilegiato Istituto di Credito Estense. Nel caso di non seguito pagamento alla scadenza delle cambiali pagabili in piazze estere a due firme garantite da titoli ammessi al deposito di garanzia, il Privilegiato Istituto è in facoltà, dopo la semplice denunzia dell'atto di protesto, di far procedere a mezzo di un agente di cambio alla vendita dei titoli depositati in garanzia, senza che questa vendita possa sospendere il corso degli atti sino all'in-

tiero rimborso delle cambiali protestate in capitale, interessi, e spese.

9.° — Riconoscendosi dopo effettuato lo sconto insolvibile una delle firme di rigore della cambiale scontata, il Privilegiato Istituto può ripetere dal cedente suo l'immediato rimborso della somma pagata, o domandare una competente cauzione od un supplemento di cauzione.

10.° — L'amministrazione del privilegiato Istituto di Credito Estense rifiuta allo sconto e riconosce insolvibile una firma, senza rendere rispettivamente ragione del suo rifiuto o giudizio.

11.° — Gli stacchi (coupons) delle obligazioni governative, comunitative e delle azioni ed obligazioni industriali, che vengono ammesse allo sconto, devono avere una scadenza non più lontana di tre mesi dal giorno della loro presentazione allo sconto, essere pagabili in valuta metallica legale ed in piazza dove l'istituto stesso tenga una propria agenzia figliale.

12.° — Le obligazioni governative e comunitative dello Stato e le azioni ed obligazioni industriali garantite dal R. D. Governo Estense pel pagamento degli interessi si ammettono allo sconto quando sono già estratte per essere rimborsate a scadenza fissa, tale scadenza non disti più di tre mesi dal giorno dello sconto, ed il rimborso succeda in valuta metallica legale.

13.° — La sovvenzione contro deposito di garanzia d'effetti publici o di merci si fa a persona o ditta domiciliata nella piazza in cui la sovvenzione medesima ha luogo, e quindi solo in Modena, Reggio e Massa ducale.

Chi riceve la sovvenzione si obliga di effettuarne il rimborso all'epoca stabilita, mediante rilascio di un viglietto, all'ordine dell'istituto stesso.

Si obliga inoltre di fornire richiesto un supplemento di garanzia, nel caso in cui il valore attribuito all'oggetto od effetto depositato subisca un ribasso di un decimo, e trattandosi di merci di pagare oltre le altre anche le spese di assicurazione contro i danni del fuoco.

14.° — Non adempiendo il sovvenuto l'obligo del rim-

borso in scadenza o richiesta, non prestando nel termine assegnatogli il supplemento di garanzia, il Privilegiato Istituto di Credito è in facoltà di procedere immediatamente nel primo caso e dentro tre giorni nel secondo, alla vendita in tutto od in parte degli oggetti od effetti depositati, per rimborsarsi col prodotto del suo avere in capitali, interessi e spese. La vendita si effettua rispettivamente a mezzo di un agente di cambio, o di un sensale di mercanzie patentato, senza il concorso di alcuna formalità giudiziaria.

Verificandosi poi una deficienza nel prodotto della vendita in confronto del credito del Privilegiato Istituto, il sovvenuto deve rimborsargli la differenza, come l'Istituto deve nel caso opposto restituirgli l'eventuale sopravanzo.

15.° — Il regolamento interno fissa le norme per stabilire:

a) le merci che si accettano in deposito; e

b) le basi dietro le quali fissare il valore peritale degli oggetti ed effetti depositati;

c) per determinare l'importo della sovvenzione, da commisurarsi in una quota proporzionale del valore medesimo;

d) per definire la misura dell'interesse da corrispondersi dal sovvenuto, non che il tempo, i modi, e le spese cui la sovvenzione è sottoposta.

In ogni caso la durata della sovvenzione non si estende oltre i tre mesi, e l'istituto non risponde dei deperimenti delle merci che custodisce, che secondo i mezzi a ciò predisposti dalla direzione, e quindi indipendenti dalla sua incuria.

16.° — Qualunque persona o ditta domiciliata negli Stati Estensi può, facendone domanda, ottenere dall'Istituto di Credito l'aprimento di un conto corrente nel luogo del suo domicilio.

La domanda dev'essere appoggiata da due membri del Consiglio d'amministrazione, oppure da due persone aventi già un conto corrente presso l'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione accorda, rifiuta e chiude un conto corrente senza rendere ragione della sua determinazione.

17.° — L'operazione del conto corrente si eseguisce dall'Istituto ricevendo le somme che gli si versano e pagando i mandati emessi fino all'esaurimento delle somme medesime.

Le somme versate in conto corrente non portano interesse e sono sempre disponibili. Ogni mandato eccedente la somma disponibile non viene pagato.

18.° — Il Consiglio d'amministrazione trovandolo conveniente può corrispondere un interesse sulle somme versate in conto corrente. In tale caso le somme versate non sono disponibili che dietro premonizioni e sotto le speciali condizioni da determinarsi dal Consiglio stesso.

19.° — Il Consiglio d'amministrazione potrà anche aprire, dietro cautele appositamente prescritte nel Regolamento interno, conti correnti fruttiferi *in bianco,* prendendo un interesse ed una provvigione sulle somme per cui si aprono i conti. Ma ciò non farà che colle Casse di finanza o comunitative dello Stato, coi stabilimenti publici o società ammesse al fido dell'Istituto, e con le primarie case o ditte ammesse al fido stesso, e fino alla concorrenza di quello. Ognuno di questi conti correnti si liquida in capo a tre mesi.

Il fido che l'Istituto apre alle Casse di finanza dello Stato, non potrà però mai sorpassare il quarto dell'attual suo fondo sociale, e quindi l'ammontare di un millione (1,000,000) di lire italiane effettive.

20.° — L'esazione in scadenza di cambiali per conto terzo ha luogo sotto l'osservanza delle norme contenute nell'apposito Regolamento interno.

21.° — La trasferta sui registri de' rispettivi crediti da una ad altra persona o ditta avente un conto corrente presso l'Istituto, si fa in seguito a mandato del creditore assegnante, che si conserva negli atti dell'Istituto stesso.

22.° — Per somme depositate da terzi l'Istituto può rilasciare assegni pagabili sulle proprie agenzie figliali, e queste viceversa sulla sede centrale. Gli assegni vengono staccati, a richiesta, pagabili sia al nome della persona o ditta, sia al rispettivo ordine.

23.° — Pei depositi d'oggetti preziosi e documenti privati e publici, l'Istituto rilascia una fede di ricevuta espri-

mente la natura ed il valore degli oggetti depositati, il nome e l'abitazione del depositante, la data del giorno in cui ebbe luogo il deposito, quello del giorno fissato pel ritiro degli oggetti, e finalmente il numero del registro d'inscrizione. La fede di ricevuta si rilascia alla persona e non può esserne trasferita la proprietà per via di semplice girata. L'Istituto percepisce per ciò un tenue diritto di custodia, che si fissa nel Regolamento interno.

24.° Tutti gli impegni assunti dai terzi verso l'Istituto, e dall'Istituto verso i terzi, si ritengono stipulati in valuta italiana effettiva.

Sezione III.

Delle operazioni sui crediti con ipoteca (10 e 11).

25.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense, in vista della massima importanza che ha nel ducato di Modena la possidenza fondiaria e l'agricoltura, destina *un quarto* del suo capitale fondiario a venire in soccorso di esse.

26.° — Le operazioni che risguardano il credito ipotecario formeranno una Sezione speciale per il regolamento interno, la contabilità, il riassunto o bilancio, e la somma dei capitali impiegatevi e delle lettere di pegno emesse; ma cadono del resto sotto le medesime discipline e sommissione al Consiglio d'amministrazione, Direzione, Censori, Consiglieri di sconto e prestiti, Delegato governativo, ecc.

27.° — Il Privilegiato Istituto di Credito presta somme di denaro dietro una prima ipoteca. Sono considerate prime ipoteche gli imprestiti pei quali la Società subentra ai creditori anteriori, venendo questi pagati intieramente di capitali e d'interessi.

28.° — Il massimo e il minimo dei prestiti vien fissato dal Consiglio d'amministrazione nell'apposito Regolamento interno.

Può il Consiglio d'amministrazione, dietro proposizione del suo Consulente legale, far prestiti anche sopra una seconda o terza ipoteca, qualora sopra tutto dalle prime d'evi-

zione non sia da temere omai più nulla; ma anche allora, come sempre, il prestito non potrà sorpassare mai la metà del valore dei fondi ipotecati.

Qualora fosse del caso, la stima per la verifica del valore dei fondi offerti in ipoteca si eseguisce per mezzo d'ingegneri periti, delegati dall'Istituto. I loro rapporti o rilievi vengono contemplati dal Consiglio d'amministrazione, così come i voti del consulente legale, dietro le norme stabilite dal Regolamento interno.

29.° — Non si ricevono ipoteche: 1.° sui teatri; 2.° sulle miniere o cave; 3.° sugli immobili indivisi, a meno che l'ipoteca non sia instituita su tutto l'immobile o col consenso di tutti i comproprietari; 4.° sopra fondi di cui l'usufrutto e la proprietà non siano riunite sopra una sola persona, a meno del consenso di tutti gli aventi parte.

30.° — Il capitale mutuato non deve mai essere restituito. Può essere però affrancato in ogni tempo quando piaccia al mutuatario.

31.° — Quando coll'affrancazione non venga estinto anticipatamente il debito capitale, il mutuatario deve soltanto pagare un'annualità del 7 per 0/0, per quarant'anni. Scorsi questi il debitore non deve più prestarsi a verun pagamento, e il suo debito è estinto.

32.° — L'annualità si paga semestralmente in due rate uguali, in valuta legale metallica, alle epoche fissate dall'amministrazione. Essa comprende: 1.° l'interesse; 2.° l'ammortizzo; 3.° le spese d'amministrazione e commissione; 4.° la tassa governativa.

E pertanto l'annualità del 7 per 0/0 da pagarsi per quarant'anni serve: 1.° pel 5 per 0/0 a pagare l'interesse del capitale mutuato; 2.° per l'1 per 0/0 ad affrancare in quarant'anni il debito capitale; 3.° per il 1/2 per 0/0 a compenso delle spese d'amministrazione e commissione; e 4.° per il 1/2 per 0/0 a soddisfare la tassa governativa sui capitali, portata dall'editto sovrano 27 novembre 1849.

33.° — Qualora venisse tolta, od esentuato l'Istituto per parte del Governo, dalla suddetta tassa, l'annualità da pagarsi dal mutuatario si ridurrebbe al 6 1/2 per 0/0, e così in proporzione se la venisse soltanto ridotta in parte.

34.° — Verranno redatte apposite tabelle per l'affrancazione proporzionata dei prestiti, su la base prestabilita dell'1 per 0/0 per quarant'anni.

35.° — Ogni debitore deve denunciare alla società le vendite, deteriorazioni od ulteriori ipoteche che possono modificare la condizione del prestito. La società ha privilegio sull'indennità in caso d'incendi od altri guai.

36.° — Un semestre non pagato, porta una multa in ragione del 6 per 0/0 della somma semestrale non pagata. In caso di ritardo al pagamento la società può, in virtù d'un decreto del Tribunale di prima istanza, quindici giorni dopo questo, andare al sequestro degli immobili ipotecati, alle spese e rischi del debitore in mora.

37.° — Durante il sequestro la società percepisce senza contrasto l'ammontare dei redditi o raccolti, con che si paga de' suoi crediti, spese ed interessi.

38.° — Questo privilegio sta subito dopo quello delle spese indispensabili alla conservazione della cosa, alle spese di lavorie e seminagione, ed ai diritti della R. D. finanza per ragioni d'imposte.

39.° — Ove i frutti non bastassero a soddisfare le annualità si procede alla vendita dell'immobile, calcolando il residuo credito dell'Istituto a seconda delle annualità già disfatte, più le spese incontrate. Se dopo ciò il prezzo di vendita ha un residuo, lo si restituisce al proprietario primo, od al Tribunale, od a chi per lui di diritto.

40.° — In caso di contestazione si ricorre al tribunale sotto la cui giurisdizione territoriale cadono i beni in questione. Si procede nella via sommaria a tenore degli articoli 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 del vigente Codice di procedura civile; e non si ammettono per nessun motivo, dilazioni di sorta ai termini legali, quivi fissati dalla legge.

41.° — Per devenire alla vendita dell'immobile, l'Istituto ne dà avviso al debitore, per il termine alla ricupera del pegno mediante l'intera affrancazione residua del debito comprese le spese, giusta l'art. 882 Codice di procedura civile. Dopo quindici dì si procede alla inserzione di diffida e d'avviso-vendita per asta dell'immobile, nel *Messaggiere*

Modenese; queste inserzioni saranno tre coll'intervallo di quindici giorni l'una dall'altra.

Quindici dì dopo l'ultima di esse si procede alla vendita dell'immobile ipotecato per publico incanto, giusta il disposto dagli art. 924, 925, 926, 927, 928, 929 vigente e sopra citato Cod. di proced. civ.

42.° — Si ricevono dall'Istituto somme di capitali, da mettersi a frutto sur ipoteca; ed in concambio egli emette *lettere di pegno* fino alla concorrenza dell'ammontare dei suoi crediti ipotecari; per cui egli assegna a ciascuna lettera di pegno un'equivalente porzione delle sue ipoteche, col sopra più della sua fidejussione, pel pronto e puntuale pagamento degli interessi e del capitale.

43.° — L'Istituto tiene registrate tutte le ipoteche ed emette un corrispondente ammontare di lettere di pegno, fruttanti l'interesse annuo del 5 per 0/0. Non si rilascia quindi nessuna lettera di pegno, quando non si trovi nel portafogli dell'Istituto un corrispondente scritto di debito garantito da ipoteche. Anzi su ciascuna lettera di pegno deve enunciarsi la data dello scritto di debito, ad esaurimento del quale venne emessa, e 'l nome del notajo che ne rogò l'atto.

Le lettere di pegno saranno ciascuna dell'ammontare di italiane lire effettive mille (1,000) o di cinquecento (500).

44.° — Le lettere di pegno sono rimborsabili per estrazione a sorte.

L'1 per 0/0 d'ammortizzo annuale pagato dai mutuatari viene a determinare l'ammontare delle lettere di pegno che devono essere estratte a sorte.

Il Regolamento interno determinerà le solennità e formalità che si debbono osservare nell'eseguire l'estrazione a sorte delle lettere di pegno da riscattarsi.

I numeri sortiti di queste saranno publicati nel *Messaggiere Modenese*, indicando con apposito avviso il tempo utile e i modi con cui verrà dalle casse dell'Istituto eseguito tale riscatto.

45.° — Le lettere di pegno si possono cedere e negoziare sia per atto separato, sia mediante girata sui registri della società.

Nell'atto separato la firma del cedente dovrà essere riconosciuta da un notaro e legalizzata nelle forme consuete.

Nel caso della girata il girante o un suo procuratore speciale appone la sua firma alla nota che ne vien presa sopra i registri del Privilegiato Istituto.

La girata va sempre annotata dietro la stessa lettera di pegno, la qual dunque può solo bastare se legalizzata nelle forme debite, o altrimenti dev'essere corrispondentemente annotata sui registri dell'Istituto.

La cessione va soggetta alla tassa di italiane lire due effettive per ogni registratura.

46.° — Nelle successioni sì intestate che testate il passaggio della lettera di pegno si constata dietro l'esibizione degli atti legalmente comprovanti il diritto ad essa.

47.° — Le operazioni della Sezione del credito ipotecario del Privilegiato Istituto di Credito Estense, saranno più o meno estese o limitate a seconda dell'offerta maggiore o minore di capitali a ciò. L'istituto non anticipa che nel primo anno i suoi capitali per avviare gli affari. Il fondo d'un quarto del suo capitale assegnato da esso Istituto a questa Sezione è solo appunto per que' primi prestiti e per garanzia dell'esatto adempimento de'suoi impegni. L'Istituto qui non è e non si fa se non che l'intermediario fra i capitalisti e i possidenti.

48.° — La Commissione dei Consiglieri di sconto e prestiti dà in uno colla Direzione il suo voto sui prestiti domandati ed ipoteche offerte. Il Consiglio d'amministrazione decide a maggioranza assoluta di voti; ma non dà i motivi per cui rifiuta i prestiti o le ipoteche.

49.° — Per nessun motivo la Società potrà aumentare l'annualità per quanto riguarda l'interesse oltre al limite legale. Ed anzi dovrà cercare di diminuire più che è possibile l'onere ai possidenti, ricordandosi che scopo precipuo di questa sezione è il bene dell'industria agricola del paese.

50.° — I tutori, curatori ed amministratori di corporazioni od instituti pii saranno abilitati a deporre presso questo Istituto, dietro rilascio delle *lettere di pegno*, i denari

e capitali dei loro pupilli, amministrati e curatelati, a preferenza d'ogn'altro prestito sur ipoteca.

Sezione IV.

Emissione dei Boni di cassa (12).

51.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense emette Boni di cassa, pagabili al portatore in valuta effettiva metallica.

52.° — Il taglio (*coupure*) dei Boni di cassa è rispettivamente di lire italiane mille (1,000), cinquecento (500), duecento (200), cento (100) e cinquanta (50).

53.° — L'importo dei Boni di cassa in circolazione non deve in nessun caso oltrepassare il triplo del numerario e paste metalliche esistenti presso l'Istituto, e non può mai oltrepassare il triplo del fondo capitale effettivamente versato dagli azionisti.

54.° — Questi Boni hanno corso in tutto lo stato per denaro effettivo, e sono ricevuti come denaro effettivo anche dalle casse publiche. Nessuno però sarà obligato a riceverli, e chiunque dopo averli ricevuti ami convertirli in denaro, ne avrà il cambio alla cassa dell'Istituto in monete d'oro o d'argento al corso legale.

55.° — L'Istituto e i suoi uffici od agenzie figliali sono obligato a cambiarli come sopra, contro denaro in ogni giorno non festivo e nell'orario d'uffizio sopra domanda del portatore.

56.° — La confezione dei Boni si fa in modo da impedire qualunque abuso. Essi vanno muniti di due bolli a secco e firmati da due membri del Consiglio d'amministrazione, dal Direttore e dal Cassiere.

TITOLO III.

FONDO CAPITALE DELLA SOCIETÀ E RAPPORTI GIURIDICI DEGLI AZIONISTI

57.° — Il fondo capitale della società è di *quattro millioni* (4,000,000) di lire italiane effettive rappresentato da *quattro mila* azioni al portatore del valor nominale di italiane lire *mille* effettive cadauna.

58.° — Verificandosi in seguito la necessità o convenienza di un aumento del fondo sociale, oltre i quattro millioni, l'aumento ha luogo mediante emissione di nuove azioni. I portatori delle quattromila azioni in corso hanno *pro rata* il diritto di prelazione nell' acquisto delle nuove, le quali non possono emettersi in ogni caso a prezzi minori del pari.

59.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense dà principio alle sue operazioni con un fondo capitale di italiane lire effettive un millione e duecento mila (1,200,000), che viene costituito col pagamento di italiane lire trecente (300) per cadauna azione. Il pagamento totale delle azioni è da effettuarsi in versamenti successivi, a seconda che verranno fissati dal Consiglio d'amministrazione.

60.° — Il Consiglio d'amministrazione fissa l'ammontare e le epoche dei successivi versamenti, ritenendo che fra l'uno e l'altro versamento deve passare un lasso di tre mesi, col preavviso d'un mese almeno.

61.° — La promessa di cessione d'un viglietto interinale prima che se ne sia effettuato il primo versamento è invalida.

62.° — All'atto del primo versamento di italiane lire trecento (300) il Privilegiato Istituto rilascia un viglietto interinale, sul quale vengono a suo tempo annotati anche i successivi versamenti.

63.° — All'atto dell'ultimo versamento e contro contemporanea restituzione del viglietto interinale, il Privilegiato Istituto di Credito rilascia l'azione definitiva al portatore di italiane lire mille effettive.

64.° — Il viglietto interinale e l'azione definitiva sono staccate da appositi registri a madre e figlia, distinti da numeri di ordine progressivo, muniti delle firme di due membri del Consiglio d'amministrazione e del Direttore, e segnati col bollo a secco del Privilegiato Istituto.

65.° — La risponsabilità dei sottoscrittori primitivi è limitata all'importo delle prime italiane lire trecento (300) effettive per cadauna azione da essi sottoscritta.

66.° — L'obligo dei successivi versamenti fino al compimento delle italiane lire mille (1,000) effettive incumbe al portatore del viglietto interinale.

67.° — Gli azionisti del Privilegiato Istituto di Credito Estense non sono obligati per gli impegni del medesimo oltre il valore nominale delle rispettive azioni, e non mai quindi per somma maggiore per qualsiasi motivo o circostanza quantunque straordinaria impreveduta, nè possono essere tenuti a restituire quanto hanno percetto a titolo di interessi o dividendi.

68.° — Il corso delle azioni dopo il primo versamento viene notificato sui listini ufficiali.

Sono abilitati ad acquistare o sottoscrivere ad azioni del Privilegiato Istituto di Credito Estense tanto chi è stabilito nel Ducato, quanto chi è stabilito fuori di Stato; ma solo l'azionista stabilito nel Ducato può essere eletto ad uffizi sociali.

69.° — Ogni azionista può depositare le proprie azioni nella cassa della società, ritirandone in cambio una ricevuta di deposito, intestata al suo nome.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce la forma delle ricevute e la misura della competenza da corrispondersi pel deposito.

70.° — Ogni azione è indivisibile. L'Istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

71.° — I diritti e gli obblighi dipendenti dall'azione seguono il titolo in qualunque mano esso pervenga.

72.° — Il possesso d'un'azione implica adesione agli statuti ed alle deliberazioni delle adunanze generali.

73.° — Ogni azionista in ragione del numero di azioni ch'esso possiede, è comproprietario di tutto l'avere della

Società, e nella stessa ragione partecipa ai guadagni ed alle perdite della società.

74.° — Ad ogni azione va unito un foglio di stacchi (*coupons*) al portatore, per l'esazione semestrale degli interessi, ed annuale dei dividendi.

75.° — Sull'importo d'ogni versamento non effettuato al termine prescritto, decorre a favore dell'Istituto l'interesse del 6 per 0/0, a datare dal giorno della sua scadenza.

76.° — Il sottoscrittore primitivo che non effettua il primo versamento, di cui all'articolo 59 ed al 62, nel termine prescritto, viene a mezzo di apposito avviso contenente il nome del moroso da inserirsi nel *Messaggiere Modenese* diffidato a prestarlo entro (15) quindici giorni da quello dell'inserzione. Non presentandosi ancora il sottoscrittore al fattogli invito nominale di pagamento, oltre l'interesse di mora, egli incorre nella multa del 10 per 0/0 sull'importo del chiesto versamento, ed il Privilegiato Istituto procede senz'altro, col mezzo di un agente patentato di cambio, alla vendita a tutto suo rischio e pericolo del viglietto interinale che gli era destinato.

77.° — Chi acquista il viglietto interinale subentra nei diritti ed obblighi del primitivo soscrittore, contro il quale il Privilegiato Istituto conserva l'azione personale per l'interesse di mora, per la multa e per la differenza eventuale sul prezzo di vendita del viglietto interinale, e per le spese.

78.° — Per gli ulteriori versamenti destinati a completare l'importo delle italiane lire mille (1000) effettive sono applicabili le disposizioni degli art. 76 e 77, coll'avvertenza che il viglietto interinale in mano del possessore moroso vien dichiarato nullo mediante avviso da inserirsi nel *Messaggiere Modenese*, e che in sua vece se ne emetterà un altro annotando il duplicato.

79.° — I numeri dei viglietti interinali in ritardo del secondo e successivi versamenti, prima di essere dichiarati nulli e duplicati, dovranno publicarsi per tre volte di seguito coll'intervallo di quindici giorni da una publicazione alla successiva, nel *Messaggiere Modenese*.

80.° — Chi acquista il duplicato del viglietto interinale dichiarato nullo, subentra nei diritti ed obblighi del portatore precedente contro il quale il Privilegiato Istituto conserva l'azione per l'interesse di mora e per la multa del 10 per 0/0 sull'importo del chiesto versamento.

Il Privilegiato Istituto si paga per l'interesse e per la multa e spese accessorie sul prezzo ricavato dalla vendita del duplicato del viglietto interinale, trattenendo il residuo a titolo di deposito infruttifero.

81.° — Scorsi cinque (5) anni dalla data della vendita del duplicato del viglietto interinale, senza che alcuno si presenti a ritirare il deposito, giustificando la sua qualità di proprietario del viglietto interinale dichiarato nullo, il residuo stesso è vôlto a vantaggio del fondo di riserva del Privilegiato Istituto di Credito Estense.

82.° — Cadono inoltre a vantaggio del fondo di riserva del Privilegiato Istituto, tutte le somme derivanti dal pagamento di multe per i non effettuati pagamenti.

83.° — La proprietà delle azioni si trasmette colla semplice tradizione del titolo.

84.° — Tutto l'avere della Società, compreso il fondo di riserva e la cassa d'ammortimento per i crediti ipotecari, servo di guarentigia per gli impegni dell'Istituto di Credito verso terze persone.

TITOLO IV.

Sezione I.

Amministrazione del Privilegiato Istituto di Credito Estense.

85.° — La sorveglianza e l'amministrazione del Privilegiato Istituto di Credito Estense spettano rispettivamente:

a) All'adunanza generale degli azionisti;
b) Al consiglio d'amministrazione;
c) Ai censori;
d) Alla direzione.

Sezione II.

Delle adunanze generali.

86.° — L'adunanza generale regolarmente costituita rappresenta il corpo degli azionisti.

87.° — Prendono parte all'adunanza generale tutti gli azionisti che possiedono almeno cinque (5) azioni.

I possessori di 5 azioni hanno diritto ad 1 voto;
» 20 » » » » 2 voti;
» 50 » » » » 3 » ;
» 100 » » » » 4 » ; e così di seguito *un* voto di più ogni *cento* (100) azioni.

88.° — Il diritto di votazione nell'adunanza generale si esercita dall'azionista o in persona o per mandato di procura, conferito ad un altro azionista avente anch'esso diritto di voto.

Per eccezione però i minorenni potranno essere rappresentati dai loro tutori; le donne dai loro mariti oppure da speciali procuratori; le Società commerciali da un loro firmatario; le Società in generale da un membro a ciò autorizzato; le corporazioni, gli instituti pii e simili, da uno dei loro presidenti.

Le lettere di procura o atti corrispondenti, devono mettersi e rimanere agli atti.

89.° — Nessun azionista sia in proprio che qual procuratore può disporre di un numero di voti maggiore di dieci (10).

90.° — Chi intende di esercitare il diritto di votare nell'adunanza generale deve depositare quindici (15) giorni prima di quello prefisso all'adunanza stessa, sia presso la sede principale in Modena del Privilegiato Istituto di Credito Estense, sia presso le Agenzie figliali di Reggio e Massa Ducale, il competente numero d'azioni.

91.° — L'adunanza generale ordinaria ha luogo di regola ogni anno ne' mesi di aprile o maggio.

92.° — Le adunanze generali straordinarie hanno luogo quando il Consiglio d'amministrazione lo determini a mag-

gioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio stesso, o che ne venga fatta a lui domanda sia da due censori, sia da trenta azionisti aventi diritto di voto, mediante petizione che indichi gli oggetti su cui intendono promuovere le deliberazioni dell'adunanza, e col contemporaneo deposito delle azioni.

93.° — Il Consiglio d'amministrazione convoca gli azionisti, mediante avviso inserito nel *Messaggiere Modenese*, trenta (30) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente la indicazione degli oggetti da trattarsi.

94.° — Nell'adunanza generale non si trattano e deliberano che gli affari indicati nel programma publicato nell'avviso del Consiglio d'amministrazione.

95.° — Presiede l'adunanza generale il presidente del Consiglio d'amministrazione, o, qualora esso sia impedito, il vice-presidente od un membro di esso, che il Consiglio stesso delega a tale oggetto.

Il presidente dell' adunanza stabilisce l' ordine degli oggetti da trattarsi, dirige la discussione, dà le opportune disposizioni per la votazione, e nomina gli scrutatori ed il segretario.

96.° — Perchè una prima adunanza sia legale si esige la presenza di trenta (30) azionisti che abbiano il diritto di dare complessivamente almeno cinquanta (50) voti.

97.° — Non raggiungendosi questa duplice condizione in una prima adunanza se ne convocherà una seconda coll'intervallo di quindici (15) giorni almeno dalla prima e di dieci (10) dalla data dell'avviso.

98.° — I membri presenti nella seconda adunanza deliberano legalmente qualunque sia il loro numero e quello dei voti di cui dispongono, ma però unicamente sugli oggetti posti nel programma della prima.

99.° — Le deliberazioni dell'adunanza generale si prendono a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti quello del presidente decide.

Nelle nomine di persone però, da farsi a schede segrete, la maggioranza relativa è sufficiente in un secondo scrutinio.

100.° — Per le deliberazioni da prendersi sopra proposta di modificazioni degli Statuti, di prolungazione di durata della Società, di aumento del fondo sociale mediante emissione di nuove azioni, di fusione del Privilegiato Istituto di Credito con altri Istituti dello stato, o scioglimento del medesimo Istituto di Credito prima del tempo stabilito, si esige una maggioranza di tre quarti di voti.

101.° — Le deliberazioni prese dall' adunanza generale in conformità al presente Statuto, sono obligatorie per tutti gli azionisti anche non intervenuti.

Un reclamo od un appello contro le medesime non ha luogo.

102.° — Tali deliberazioni dell'adunanza si iscrivono in apposito protocollo firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Delegato governativo,

Al protocollo va unito un foglio contenente l' elenco degli azionisti intervenuti all'assemblea e quello dei voti di cui ciascuno di essi dispone.

103.° — Le deliberazioni dell'adunanza rispetto ai terzi risultano da copie od estratti muniti delle firme del Presidente del Consiglio d' amministrazione o d' un membro del medesimo.

104.° — L' adunanza generale:

a) prende cognizione dei rapporti del Consiglio d'amministrazione e dei Censori sullo stato degli affari sociali.

b) essa discute, approva o disapprova i conti;

c) fissa il dividendo;

d) nomina i membri del Consiglio d'amministrazione ed i censori: ed a tal uopo le viene presentato il prospetto degli azionisti eleggibili;

e) fissa il valore delle marche di presenza da assegnarsi rispettivamente ai membri del Consiglio d'amministrazione, ai Censori, ai Consiglieri di sconto e prestiti;

f) delibera sulle proposte del Consiglio d'amministrazione relative ai versamenti, all'aumento del fondo sociale mediante emissione di nuove azioni definitive, alla prolungazione di durata della Società, alle modificazioni da farsi agli statuti, alla fondazione di altre agenzie figliali in al-

tre località dello Stato, alla fusione con altri istituti dello Stato, ed allo scioglimento anticipato:

g) finalmente delibera su tutti gli affari della Società e conferisce al Consiglio d'amministrazione i poteri necessarii nei casi e per gli affari impreveduti.

105.° — Durante i quindici giorni che precedono l'adunanza ordinaria, il conto annuale sta esposto per gli azionisti negli uffizi dell'Istituto. Dopo la sua approvazione viene stampato e distribuito ai soci lo specchio riassuntivo.

106.° — Le elezioni hanno luogo per votazioni in iscritto mediante schede. Se in un'elezione non s'è ottenuta la maggioranza di voti con una prima votazione, segue lo squittinio fra quei membri che nella prima votazione ebbero il maggior numero di voti.

A voti pari, decide il numero delle azioni, e in eguaglianza di esse, la sorte.

Sezione III.

Consiglio d'amministrazione.

107.° — Il Consiglio d'amministrazione consta di nove membri eletti dall'adunanza generale fra gli azionisti aventi diritto di votare.

108.° — Possono essere nominati a membri del Consiglio d'amministrazione solamente coloro che sono stabilmente domiciliati nello Stato.

Il padre ed il figlio, lo zio e 'l nipote, e due soci solidali della stessa ditta, non possono contemporaneamente appartenervi.

109.° — I nominati non hanno che otto giorni di tempo da quello dell'adunanza, a rimettere in iscritto la loro rinunzia al presidente del Consiglio d'amministrazione; scorsi questi s'intende che abbiano senz'altro accettato. Ove l'uno rinunci, subentra quello che nell'adunanza generale ottenne relativamente maggior numero di voti.

110.° — Ogni membro del Consiglio d'amministrazione deve depositare entro otto giorni dalla sua nomina dieci (10)

azioni presso l'Istituto, le quali rimangono inalienabili per l'intera durata delle sue funzioni, che non può esercitare, prima di aver fatto questo deposito.

111.° — La carica di membro del Consiglio d'amministrazione dura di regola tre anni.

Il Consiglio si rinnova per terzo ogni anno. Pei primi due anni decide la sorte. I membri cessanti possono essere rieletti.

112.° — Rendendosi vacante un posto nel Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso supplisce interinalmente alla vacanza colla nomina a membro provvisorio di un azionista avente diritto di votare.

La nomina definitiva del membro da sostituirsi ha luogo nella prossima adunanza generale. Il membro eletto dall'adunanza in sostituzione subentra, riguardo alla durata delle sue funzioni, al posto del suo predecessore.

113.° — L'appartenere ad una religione diversa dalla cattolica non forma ostacolo all'elezione ad alcuna delle cariche od impieghi dell'Istituto.

114.° — Il Consiglio d'amministrazione sceglie ogni anno dal suo seno un presidente e un vice-presidente, i quali possono entrambi essere rieletti.

Il Consiglio d'amministrazione di regola si riunisce almeno una volta per settimana, e straordinariamente quando lo convochi il presidente o ne venga fatta domanda da due censori o dal delegato governativo.

In ogni seduta ordinaria il Consiglio sceglie nel suo seno tre membri di turno che nella successiva settimana debbono prestarsi al servizio quotidiano dell'Istituto.

115.° — Il Consiglio d'amministrazione ha la direzione superiore di tutti gli affari del Privilegiato Istituto di Credito. Esso rappresenta l'Istituto, tanto in giudizio che fuori in qualità di procuratore del medesimo, con tutte quelle facoltà per le quali a tenore dell'art. 2001 del Codice vigente civile si richieda anche un espresso mandato che indichi le specie dell'affare.

In generale spetta a lui di decidere in tutti i casi che non sono espressamente riservati all'adunanza generale.

Particolarmente poi spettano al Consiglio:

a) la nomina, sospensione, dimissione del direttore, segretario, cassiere, ed impiegati dipendenti;

b) l'assegnamento e la misura dei relativi stipendi;

c) le prescrizioni sulla natura ed importo delle cauzioni da prestarsi dal direttore, dal cassiere e dai cassieri aggiunti;

d) Le stesse attribuzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c* per le agenze figliali di Reggio e Massa;

e) La compilazione e riforma del regolamento interno dell'Istituto;

f) L'approvazione del conto preventivo annuale delle spese inerenti all'andamento degli uffici del privilegiato Istituto;

g) tutte le decisioni degli art. 3, 6 e 7 fino al 57, 60, 69, 92, 93, 95, 97, 104, 112, 114, 116, 120 e 131 del presente statuto.

116.° — Almeno sei volte all'anno egli dovrà fare imprendere da uno o più de' suoi membri, coll'assistenza del direttore, straordinarie revisioni di cassa.

117.° — Una decisione del Consiglio d'amministrazione è valida quando sia presa in concorso di cinque membri compreso il presidente o vice-presidente, o chi ne fa le veci.

Alla relativa seduta si esige inoltre la presenza d'un censore almeno, il quale non ha che voto consultivo.

118.° — Il Consiglio d'amministrazione prende di regola le sue decisioni ad assoluta maggioranza di voti; a parità di voti prevale l'opinione per la quale si pronuncia il presidente.

119.° — Sugli affari trattati dal Consiglio si erige di regola un protocollo di seduta.

I protocolli vengono firmati dal presidente e da due membri del Consiglio. Le spedizioni che si debbono fare in seguito alle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione sono sottoscritte dal presidente e da uno dei membri del Consiglio.

120.° — Il Consiglio d'amministrazione può per uno scopo particolare o per un tempo limitato demandare ad uno o

più de' suoi membri, con una autorizzazione speciale, una parte della facoltà derivanti dal suo mandato.

121.° — Le funzioni di membri del consiglio d'amministrazione sono gratuite. I membri però ricevono marche di presenza, il cui valore viene determinato dall'adunanza generale.

122.° — I membri del Consiglio d'amministrazione non contraggono pel fatto dell'esercizio delle loro funzioni alcun obligo personale. Essi non rispondono che dell'esecuzione del loro mandato

Però nelle decisioni ed azioni che oltrepassano i limiti dell'autorizzazione da parte del Consiglio d'amministrazione riunito in corpo, sono responsabili verso la società quei membri di esso che le impresero o vi parteciparono.

123.° — I membri del Consiglio d'amministrazione, i Censori ed i Consiglieri di sconto e prestiti cessano dalle loro funzioni in caso di fallimento ed anche di semplice sospensione di pagamenti.

Sezione IV.

Censori.

124.° — Il numero dei censori è fissato a tre. Sono nominati dall'adunanza generale, durano in carica tre anni e si rinnovano per terzo ogni anno. Le norme stabilite dagli art. 107, 108, 109, 110, 111 e 121 pei membri del Consiglio d'amministrazione, sono applicabili anche pei censori.

125.° — I censori vigilano l'esecuzione degli statuti e regolamenti del Privilegiato Istituto di Credito, estendendo la loro sorveglianza a tutte le parti e sezioni di esso Istituto.

Trovandolo opportuno richiedono in qualunque tempo e momento i registri, i portafogli e lo stato delle casse, per la relativa verificazione; e ciò faranno non meno però di una volta al mese.

Propongono tutte le misure che ravvisano utili, e qualora non vengono adottate, possono esigere che se ne faccia men-

zione nel protocollo di seduta. Hanno facoltà di far convocare l'adunanza generale degli Azionisti. Rivedono il bilancio. Ogni anno nell'adunanza generale ordinaria i censori rendono conto della vigilanza esercitata e della revisione del bilancio, con apposito rapporto di cui viene dato copia al delegato governativo.

Sezione V.

Direzione.

126.° — La direzione degli affari del Privilegiato Istituto di Credito Estense e de' suoi uffici è affidata ad un Direttore stipendiato, nominato dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne determina poi anche gli obblighi, le facoltà, gli stipendi e può decretarne eziandio la dimissione.

Il Direttore prima di entrare in funzione deve depositare venticinque (25) azioni che rimangono inalienabili per tutto il tempo della sua gestione.

Esso può assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione, con voto consultivo; ma dovrà assentarsene ogni volta si trattino cose che lo risguardino personalmente.

Ha lo speciale incarico dell'immediata esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e delle adunanze generali, ed a lui viene affidata l'amministrazione interna ed economica dello stabilimento e la vigilanza in ogni parte del servigio. Presiede a tutti gli impiegati ed inservienti dell'Istituto; ne propone al Consiglio amministrativo la nomina e la dimissione, come pure gli stipendi.

In caso d'impedimento del Direttore o di sua momentanea assenza, consentita dal Consiglio d'amministrazione, le di lui incombenze vengono disimpegnate da un sostituto scelto dal Consiglio medesimo.

127.° — La firma legale del Privilegiato Istituto di Credito Estense risulta dalle firme unite di un membro del Consiglio d'amministrazione e del Direttore.

In caso d'impedimento o di assenza del Direttore la sua firma vien supplita da quella di un secondo membro del Consiglio d'amministrazione.

Per singoli rami d'affari l'apposizione della firma può esser demandata, mediante risoluzione del Consiglio amministrativo, ad uno o più impiegati della Società, ed in questo caso si dovrà porre ne' debiti modi a protocollo la rilasciata procura.

Il Regolamento interno fisserà le attribuzioni speciali del Direttore e del personale dipendente, nonchè i modi e le relazioni d'ufficio tra la sede principale di Modena e le agenzie figliali di Reggio e Massa Ducale.

TITOLO V.

CONSIGLIERI DI SCONTO E PRESTITI

128.° — Quattro commercianti e due possidenti, per ognuna delle tre sedi di Modena, Reggio e Massa Ducale, scelti dai tre Censori sopra una lista dupla presentata dal Consiglio d'amministrazione, disimpegnano le funzioni di Consiglieri di sconto e prestiti.

Il Consigliere di sconto prima di entrare in carica deve depositare presso il Privilegiato Istituto cinque (5) azioni che rimangono inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni. Tali funzioni sono gratuite. I consiglieri di turno però riceveranno ciascuno una marca di presenza il di cui importo viene stabilito dall'adunanza generale.

129.° — Il corpo dei consiglieri di sconto e prestiti dura in carica tre anni, e si rinnova per terzo ogni anno. Nei primi due anni d'esercizio decide la sorte.

130.° — Una cambiale non può essere ammessa allo sconto, non aperto un conto-corrente a fido in banco, non accordato un prestito dietro cauzione ipotecaria, se non previa deliberazione mista di membri del Consiglio di amministrazione e di consiglieri di sconto e prestiti, nella proporzione indicata dal Regolamento interno.

Ed è una commissione mista di consiglieri amministrativi e di quelli di sconto e prestiti che forma e rettifica ogni quattro mesi i vari castelletti, tanto per l'estero che

per l'interno, tanto per i possidenti che per i commercianti, dietro le norme e prescrizioni stabilite dall'apposito Regolamento interno.

TITOLO VI.

BILANCI, DIVIDENDI E FONDO DI RISERVA

131.° — L'anno sociale incomincia col primo gennajo e finisce col 31 dicembre. Il primo anno sociale comprenderà nullameno il periodo di tempo dal giorno in cui questo statuto avrà ricevuto la sovrana sanzione fino al 31 dicembre dell'anno intero susseguente. Al chiudersi d'ogni anno si erige a cura del Consiglio d'amministrazione un inventario generale del patrimonio della Società, e si compila il relativo bilancio.

La direzione dovrà però dare, anche alla fine d'ogni trimestre, un prospetto preliminare dello stato della società, presentandolo al Consiglio amministrativo ed ai Censori.

Il bilancio annuale, di cui sopra, riveduto previamente dai Censori, viene presentato colla loro relazione revisionale all'adunanza generale ordinaria degli azionisti per la necessaria approvazione.

L'adunanza lo approva o rifiuta, e fissa il dividendo.

132.° — Gli utili della società risultano dai prodotti dell'esercizio annuale netti di spesa.

Le spese di primo impianto si ripartiscono sugli esercizi annuali: e l'acquisto di fondi e fabbricati per gli uffici dell'Istituto resta in acconto, valutato nel fondo di riserva.

Degli utili si preleva innanzi tutto quel tanto che corrisponda all'annuo interesse del 5 per 0/0 dovuto agli azionisti, a seconda de' versamenti fatti a costituire il capital sociale.

La somma residua viene assegnata per un decimo (1/10) al Consiglio d'amministrazione ed ai Censori, suddivisa fra essi in ragione del loro intervento constatato alle adunanze; per un altro decimo (1/10) al Direttore ed agli altri uffiziali dell'Istituto, ripartito nella ragione dei rispettivi sti-

pendi; per due decimi (2/10) si assegna al fondo di riserva, e per gli altri sei decimi (6/10) si divide fra gli azionisti a titolo di dividendo.

133.° — Il 2 gennajo d'ogni anno si paga agli azionisti l'interesse maturato nel semestre antecedente.

Il 1 luglio poi gli azionisti ricevono oltre l'interesse del semestre maturato, anche il dividendo eventuale dell'esercizio annuo già decorso.

I pagamenti si effettuano contro consegna dei relativi stacchi (coupons), alla sede centrale di Modena ed agli uffizi delle agenzie figliali di Reggio e Massa Ducale.

134.° — Gli interessi e dividendi che non sono percetti entro cinque (5) anni dal giorno in cui ne scade il relativo pagamento sono prescritti, e come tali vanno a vantaggio del Privilegiato Istituto di Credito ed in aumento del fondo di riserva.

135.° — La società crea un fondo di riserva che mano mano può elevarsi coi versamenti indicati all'art. 132 ed altri del presente statuto fino all'importo del venti per cento (20 per 0/0) della somma effettivamente pagata sui viglietti interinali, od azioni definitive.

Raggiungendo il fondo di riserva la cifra indicata al presente articolo, cessa il relativo assegno sugli utili e questo allora si accumulerà con quello degli azionisti.

Tale assegno si riprende tosto che il fondo abbia subito una diminuzione.

136.° — Accadendo in qualche anno che il reddito netto dell'Istituto Privilegiato di Credito non basti a corrispondere gli interessi del 5 per 0/0 sul capitale effettivamente versato sopra i viglietti interinali o le azioni, si completa la somma mancante all'importo di tali interessi del 5 per 0/0 col fondo di riserva, per quanto esso basti allo scopo.

TITOLO VII.

PRIVILEGI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI CREDITO ESTENSE

137.° — L'Istituto ha per istemma gli emblemi dell'industria agricola, manifatturiera e commerciale, contorniati dalla leggenda — Privilegiato Istituto di Credito Estense. — La società è soggetta come rea convenuta al Tribunale di prima Istanza in Modena in tutte le cause in cui la competenza non sia devoluta ad uno speciale Foro reale o causale.

138.° — L'ammortizzazione di azioni, viglietti interinali, boni, lettere di pegno ed assegni del Privilegiato Istituto deve chiedersi al Tribunale di prima Istanza in Modena, sia per la sede principale che per le agenzie figliali. Il Tribunale di prima Istanza suddetto provvede in tali casi di conformità alle norme vigenti per l'ammortizzamento di carte publiche dello Stato.

139.° — La falsificazione e la contraffazione dei documenti di qualsiasi specie emessi dal Privilegiato Istituto di Credito soggiacciono alle pene stabilite per la falsificazione o contraffazione di publici documenti.

140.° — Per l'esenzione di bollo e competenze di tutti i documenti di qualunque specie che vengono emessi dal Privilegiato Istituto nelle operazioni contemplate dal titolo II, si fa colla R. D. Finanza una convenzione speciale.

141.° — Tutte le intimazioni giudiziarie ed in particolare tutti i sequestri sopra denari ed effetti giacenti presso il Privilegiato Istituto di Credito, per conto di terze persone, e qualunque altro precetto giudiziario, devono essere partecipati all' Istituto col mezzo dei Tribunali di prima Istanza, alle rispettive sedi od agenzie dell'Istituto, od altrimenti l'Istituto non è obligato ad accettarli. In tali casi l'Istituto trattiene presso di sè i denari od effetti colpiti dal sequestro, per tutta la durata del sequestro stesso ed a disposizione del Tribunale.

Avendo l'Istituto a fare un pagamento coll'importo sottoposto a sequestro, esso non è tenuto a pagarne gli interessi.

142.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense ha il diritto di prevalersi dei denari, effetti ed altri oggetti di valore che gli vennero consegnati dal debitore o per lui, o di cui è venuto in possesso mediante un affare di sua competenza in forza degli statuti, per pagarsi a preferenza di tutti gli altri creditori, senza che a tal uopo abbia a chieder l'assistenza giudiziaria.

La vendita dovrà farsi dal Privilegiato Istituto di Credito a mezzo rispettivamente di un agente di cambio o d'un sensale di mercanzie patentato.

Per riguardo al sequestro e vendita degli immobili ipotecati, vedi gli art. 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del presente Statuto, che qui si intendono riportati.

143.° — Il Privilegiato Istituto di Credito Estense non può essere impedito dal far valere le sue pretese sugli oggetti tutti menzionati dall'articolo precedente, nè dalla morte del debitore o del proprietario, nè dall'aprimento del concorso sui beni di uno di essi.

Il Privilegiato Istituto è tenuto soltanto a consegnare alla massa ereditaria e concorsuale l'importo rimasto dopo il soddisfacimento della sua pretesa.

Persino i diritti che terze persone avessero acquistato prima, sugli oggetti consegnati dal debitore o per lui all'Istituto, non godono la priorità sulle pretese della medesima, se non nel caso in cui tali precedenti diritti gli fossero già noti all'atto della consegna, od almeno avesse dovuto riconoscerli immediatamente.

144.° — Per le sovvenzioni contro deposito, e per gli sconti il Privilegiato Istituto di Credito Estense non è limitato da legge nello stabilire la misura del relativo interesse.

TITOLO VIII.

Sezione I.

Controversie.

145.° — Le controversie che possono sorgere rapporto all'Istituto Privilegiato di Credito fra la società ed i singoli azionisti, o fra la Società ed il Consiglio d'Amministrazione, o fra i singoli Membri dello stesso Consiglio, anche a tenore dell'art. 2462 del vigente Codice civile si decidono in Modena da un giudizio arbitramentale.

146.° — A tale scopo ciascuna parte elegge due giudici arbitramentali, i quali alla lor volta ne eleggono un quinto.

Ogni parte è obligata a far comunicare alla controparte, mediante atto giudiziale, la scelta da lei fatta.

Se entro quattordici (14) giorni, dalla data della relativa intimazione alla controparte, questa non fa conoscere, a mezzo di atto giudiziale, i giudici arbitramentali da lei scelti, i due arbitri scelti dalla parte ne sceglieranno un terzo all'oggetto di pronunciare l'arbitramento.

Nel caso che la scelta di quei due arbitri non cadesse sulla stessa persona; fra i due da loro proposti deciderà la sorte.

147.° — Contro la decisione del giudizio arbitramentale non si fa luogo a reclamo.

Sezione II.

Scioglimento della Società.

148.° — La Società del Privilegiato Istituto di Credito Estense si scioglie allo scadere del termine di cinquant'anni (50) portato dall'art. 4 del presente statuto, quando nell'adunanza generale che avrà luogo nel precedente ultimo anno

d'esercizio, non sia deciso di prolungarla e tale prolungamento abbia ottenuto la superiore approvazione.

149.° — La Società può sciogliersi anche prima della scadenza del termine de' cinquant'anni (50), quando:

1.° La relativa proposta di scioglimento venga fatta dal Consiglio d'amministrazione, o da un numero d'azionisti che devono comprovare di possedere almeno la metà delle azioni;

2.° oppure da un bilancio approvato risulti che andarono perduti il fondo di riserva, ed un terzo del capitale sociale.

Nell'adunanza generale da convocarsi in ambi i casi dev'essere rappresentata almeno la metà delle azioni, e lo scioglimento esser deve risoluto da una maggioranza di due terzi dei voti.

150.° — Sciogliendosi la Società, l'adunanza generale nomina a liquidatori cinque (5) Azionisti aventi diritto di voto, non appartenenti al Consiglio d'amministrazione, e quattro membri del Consiglio stesso.

151.° — Ai liquidatori così designati incombe l'obligò di intraprendere ed ultimare la liquidazione, facendo rapporto alla prossima adunanza generale sulla definizione degli affari e sulle ulteriori modalità dello scioglimento.

152.° — Colla nomina e rispettiva accettazione dei liquidatori, cessano le funzioni del Consiglio di amministrazione, dei Censori e del Direttore.

153.° — Collo scioglimento della Società, tutto ciò che le appartiene viene realizzato in denaro sonante, col quale si pagano i debiti sociali, distribuendosi il sopravanzo fra i membri della Società in proporzione delle azioni.

I liquidatori sono autorizzati a distribuire anche in varie rate il sopravanzo a mano a mano che questo si realizza.

154.° — In caso di scioglimento resta ferma però, in via d'eccezione, la Sezione crediti sur ipoteca, fino al termine dei prestiti in corso. Non se ne contraggono dei nuovi; possibilmente si cerca di cedere ad altro Istituto o Cassa di risparmio l'agenzia, o d'offrire l'affrancamento; ma sempre conservando verso i terzi, sì debitori che creditori, gl'impegni assunti.

155.° — I libri di scrittura e l'archivio del Privilegiato Istituto di Credito Estense saranno dai liquidatori depositati

nell'archivio de' Tribunali di prima Istanza delle rispettive sedi di Modena, Reggio e Massa Ducale.

156.° — Elevandosi controversie nello scioglimento si decidono con giudizio arbitramentale, giusta le norme degli art. 145, 146 e 147 del presente statuto.

TITOLO IX.

SORVEGLIANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBLICA

157.° — L'amministrazione publica invigila continuamente, a mezzo del Delegato Governativo da essa nominato, perchè si osservino esattamente gli statuti e perchè negli affari di cui si occupa la società, non si eccedano i limiti che le vennero tracciati.

158.° — Il Delegato Governativo ha diritto di prendere ispezione della gestione degli affari dell'Istituto, dei conti relativi e dei documenti di altra specie, nonchè d'intervenire, se lo crede necessario, a tutte le adunanze tanto del Consiglio d'amministrazione che della società.

Ha poi l'obligo speciale di esser presente alle adunanze generali.

È in facoltà del Delegato Governativo di opporsi ad ogni decisione, sia del Consiglio d'amministrazione, sia dell'adunanza generale, che crede lesiva agli interessi dello Stato od in opposizione od eccedenti gli statuti.

Per l'esecuzione d'una tal decisione si deve chiedere la superiore determinazione, ed in pendenza di essa si sospende di darvi corso.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

159.° — Appena ottenuta la superiore approvazione al presente statuto, i socii fondatori e sottoscrittori alle azioni e i promotori, si riuniscono in una prima adunanza generale.

In tale adunanza generale ogni socio può farsi rappresentare per procura. I voti si calcolano come all'art. 87.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, chiamati all'uopo con lettera a domicilio contro ricevuta. dalla Commissione delegata.

In questa prima adunanza generale ha luogo la nomina del primo Consiglio d'amministrazione e dei Censori.

160.° — Il primo Consiglio d'amministrazione liquida e salda le poche spese preliminari sostenute dai socii promotori e fondatori per l'erezione del Privilegiato Istituto di Credito Estense.

Tali spese entrano a far parte di quelle di primo impianto.

161.° — I membri del Consiglio d'amministrazione, i Censori, i Consiglieri di sconto e prestiti, il Direttore e i Cassieri, nominati dalla prima adunanza o in seguito di quella, in luogo dei viglietti interinali o delle azioni non peranco emesse, dovranno rilasciare una promessa scritta di depositare i viglietti interinali, e quindi le azioni non appena verranno rispettivamente emesse.

162.° — Del fondo capitale primo di *un millione e dugento mila* (1,200,000) italiane lire effettive, con cui il Privilegiato Istituto di Credito Estense dà principio alle sue funzioni a tenore dell'art. 59, se ne assegna proporzionatamente, giusta l'art. 25 del presente statuto, la *quarta parte* ad incominciare le operazioni di crediti sur ipoteca, ed il Consiglio d'amministrazione cercherà di non alterar mai questa proporzione del quarto, a meno di eccezionale e straordinaria ricerca d'un sol genere d'operazioni: ed anche in questo caso dovrà cercare di ristabilire, non appena è possibile, la suaccennata proporzione.

PARTE TERZA

Lo statuto d'una società commerciale, così come tutte le leggi, non si crea, nè inventa. Egli è, non altrimenti di quelle, il frutto delle consuetudini e dell'esperienza. Non ebbi dunque mai la presunzione di produrre novità. Ma esaminata, ponderata, raffrontata la situazione economica del nostro paese con quella delle altre regioni europee, fu mio studio adattare qui, a seconda de' bisogni nostri, quelle istituzioni che in Inghilterra, in Francia, in Germania diedero nelle identiche circostanze, più bella prova di sè. Riandando pertanto gli statuti e la storia delle antiche banche italiane, delle moderne istituzioni inglesi, scozzesi, francesi e tedesche, ne ricavai e ne ritrassi le provvigioni e gli ordini più adatti alle peculiari nostre condizioni economiche. Tenni poi particolarmente sott'occhio gli statuti della Banca Nazionale Sarda, della Toscana, della Parmense, e 'l progettato per la Cassa di Sconto di Milano, come quelli che di paesi a noi vicini e simili, potevano darmi maggiori lumi per ragione di analogia. A dir vero nel compilare quel mio qualunque lavoro, mi attenni specialmente allo statuto della progettata Cassa di Sconto in Milano, e perchè posso dire d'essere stato testimonio della sua accurata elaborazione, e perchè, proposto e discusso da insigni pratici e teorici, offre, a parer mio, mirabile esempio di assennatezza e di ponderazione. E davvero il Commercio milanese sempre si di-

stinse per una singolare ed assennata prudenza, causa ed effetto insieme della sua solidità: e davvero che questo Ducato, frazione pei due terzi della sua estensione, della Lombardia, legato ad essa per mille vincoli di parentela, d'affetti, di relazioni commerciali, di dolori e di speranze, di passato e di avvenire, assomigliando ad essa, abbisogna di ciò ch' essa abbisogna, e tien dietro alle orme sue. Ma anche da quello statuto mi allontanai assai volte e di molto, esigendolo la condizione politica, le diverse leggi che ne reggono, nonchè il vario impulso industriale e l'attual diversa ricchezza e potenza ed estension di confine dei due paesi.

Ond'è che io reputo conveniente venire di mano in mano enumerando le ragioni speciali d'ogni singola disposizione ed articolo che io proposi. Questa ragionata relazione del mio lavoro servir dovrebbe a diminuire il numero dei nemici ed oppositori sistematici, persuadere, raffermare i titubanti, illuminare i meno istruiti, mostrare come le idee di speculazione non furono mai disgiunte nè proposte al vero utile e bisogno del paese, e come il progetto non fu gettato là pazzamente. Rispondendo preventivamente a molte obiezioni che potriano farsi, dovrò scendere naturalmente nel campo delle opinioni: e giacchè non sono sì stolto da credermi infallibile, amerò ch'altri mi contraddica, ch'altri mi corregga, purchè si ragioni e si discuta una volta da senno, non con sole ciancie da bottega o da caffè che il vento disperde, e provvedendo al nostro meglio con fatti ed opere, concorrino l' attività, l' ingegno, le forze della più eletta parte della società nel dar vita ad un istituto, il quale, fondato sopra salde basi, a chi non ha la vista più corta d'una spanna, chiaramente apparisce d'incalcolabile utilità a governanti e governati, a capitalisti e ad industriali, a ricchi ed a poveri, al terreno ed agli abitatori di questa bellissima parte della bella e ricca nostra patria italiana.

Ho distribuito il mio lavoro in dieci titoli, suddivisi in sezioni ed in articoli, ed ho scelto queste distinzioni a pre-

ferenza di quelle in capitoli e paragrafi, perchè analoghe alle divisioni del vigente nostro Codice civile, possono riescire nell'uso più comode, opportune e facili all'intelligenza comune.

Alla pratica compilazione d'uno Statuto, prima si presentava la quistione del come intitolare la società: poteva dirsi — banca, cassa od istituto —; attribuirglisi per precipuo scopo — lo sconto, la circolazione, il deposito, la sovvenzione agricola, manifatturiera e commerciale, o il credito —; e distinguerlo dai vicini colle indicazioni — del ducato di Modena, Modenese, od Estense. — Fra dodici e più titoli che mi caddero in mente ho prescelto questo di — Privilegiato Istituto di Credito Estense. — Omettendo il distintivo di R. D. che avrebbe piuttosto fatto segno ad una istituzione esclusivamente governativa, quello di Privilegiato basta a dinotare l'adesione, l'intervento, la suprema sorveglianza del Governo, ad indicare le prerogative sue, e ad inspirare fiducia. Istituto di Credito Estense: ecco a parer mio un titolo posato, che non può suonar ingrato a nessuno, non può incontrare l'antipatia dell'attual nostro Governo, accennando a principii da cui egli rifugge: ecco un titolo il quale ricorda il passato, sta col presente e non disdirà nell'avvenire. E dacchè, se in realtà il nome non fa nulla alla cosa, ei può tuttavia indisporre assai persone suscettibili, lasciando dubi di secondi fini, od armonizzando d'un cenno ad altre idee, così io a questo, severo, queto, solido, generale mi attenni; severo, queto e solido quanto vorrei fare esso Istituto, e generale, abbracciando tutte le provincie Oltre e Cisapennine, e venendo a soccorrere pel Credito tutte le industrie, sì agricole che manifatturiere e commerciali, tutte le classi e condizioni di persone.

Che l'istituzione d'una tal Società non sia cosa nuova, illegale e contraria alle leggi, lo si vede eziandio da quegli articoli del vigente Codice Civile Estense là citati, ed i quali scrupolosamente ho richiamati ovunque mi sono ad essi riportato.

Modena, popolosa città e capitale del Ducato, aveva di-

ritto ad essere scelta per sede principale della Società; Reggio, ricca e commerciante, centro della linea della strada ferrata centrale italiana; e Massa Ducale, come capoluogo dell'Oltreapennino, erano naturalmente indicate per venire dotate di agenzie figliali. Lo Stato nostro può suddividersi in due zone, partite dalla linea dell'Apennino, di cui l'una particolarmente agricola, l'altra mineralogica ed industriale, ambedue oltremodo bisognose di essere fecondate e vivificate da largo sviluppo delle operazioni bancarie speciali. Modena, Reggio e Massa Ducale: ecco i tre centri da cui l'Istituto si proporrebbe d'estendere le sue benefiche operazioni. Forse questi basteranno, e certo bastano pel momento; ad ogni modo fia opportuno lasciar libero alla società d'instituire ulteriori agenzie secondarie in altre località, qualora l'aumentato commercio, le nuove industrie o gli spostamenti che potrebbero venire causati dalle vie ferrate o da novelli ritrovati, creassero altri centri di commercio o di sfogo.

Meglio è abilitare la Società ad acquistare gli stabili per i suoi uffizi, di quello che volere li prenda in affitto, perchè 1.° la popolazione, nei centri di commercio, essendo in aumentare, a cagione appunto dell'accrescentesi industrie e vivacità di traffici, si aumenta ogni dì più il valore delle case, sicchè la Società ne guadagna; 2.° occorrendo ad essa di garantire i depositi e le somme e i valori ingenti che dovrà sempre avere in cassa, e distribuire comodamente gli uffizi, si troverà obligata a dispendi, i quali in case altrui andrebbero perduti a profitto dei terzi, intanto che la non potrebbe godere di quella sicurezza e stabilità che a simili instituti sono indispensabili nella scelta della loro residenza.

Fissata è a 50 anni la durata della Società, come termine medio, a mio vedere, più giusto, tanto più che riunendo le operazioni di credito fondiario, essa deve fare contratti a lunga scadenza, per la via dell'ammortizzo. I 20 anni delle Banche toscana e parmense, ben presto passati, non darebbero luogo a quelle operazioni. In Francia, in Austria ed in Inghilterra tali società si stabiliscono per non meno di 50 o di 99 anni: anzi in Inghilterra ed in Francia, arrivati

ai 99 anni, si rinnovò molte volte e fu prolungato il patto sociale. Ho prescelto la moderazione e 'l giusto mezzo de' 50 anni, giusta il precetto d'Orazio: *In medio virtus*, per non sembrare indiscreto. Del resto i casi di scioglimento sono contemplati nello Statuto stesso e tali da essere sufficienti a garantire lo Stato, gli azionisti e le popolazioni, tutti insieme e reciprocamente, come puossi vedere agli art. 148, 149, fino al 157 dello stesso Statuto.

Le disposizioni prese per il giornale ufficiale *Messaggiere Modenese* fatto organo della società, sono tali in tutte le consimili associazioni, e ben chiara n'è la giustezza del motivo, la convenienza, utilità e necessità, a chi non sia affatto digiuno di diritto o scienza legale, nè privo di buon senso.

Venendo ora alle operazioni dell' Instituto, esse consistono: nello sconto di cambiali o d'altri determinati effetti di commercio scadibili entro tre mesi; nella sovvenzione contro deposito di determinati effetti di commercio o carte di credito, di monete o paste d'oro o d'argento, e di merci; aprimento di conti correnti, esazione di crediti per conto terzo; banco-giro o trasporto di crediti fra gli aventi conto-corrente coll' Istituto; emissioni d' assegni; ricevimento a semplice deposito di oggetti preziosi e documenti; nell'imprestito sur ipoteca, rimborsabile per ammortimento ed annualità; nel ricevere dai capitalisti somme di denaro da prestarsi sur ipoteca, contraccambiandole appunto con lettere di pegno corrispondenti a equivalente ipoteca, coadiuvata dalla garanzia dell' Istituto stesso; e nell' emissione di boni di cassa al presentatore.

Queste sono adunque operazioni comuni a tutti gli instituti di simil genere e, salvo il far prestiti dietro garanzia ipotecaria (la quale operazione è affare compreso da alcune altre banche, come, per esempio, dalla Bavarese e da quella di Vienna, e specialmente indicata in apposita sezione, ne verrò più oltre a disvelare la magia), le altre sono tutte operazioni, che non ammettono eccezioni nè regole se non nel modo e nell' estensione con cui vengono eseguite.

E innanzi tratto, circa allo sconto delle cambiali: due

grandi differenze posi quivi nelle condizioni sue, dalle massime sancite negli Statuti delle altre banche ch'io conosco. E queste proposi, dietro l'esperienza di Francia, ove nelle banche dipartimentali di estensione e misura più simili alla nostra istituzione, si sente il bisogno urgentissimo di potere scontare: 1.° effetti di commercio, muniti soltanto di due firme: e 2.° titoli pagabili sopra qualche piazza diversa da quelle ov'esse hanno agenzie figliali o casse. In un paese non troppo esteso come il nostro, la prima di queste due condizioni non intacca per nulla la sicurezza delle operazioni. Noi ci conosciamo o volendo sappiamo agevolmente valutarci l'un l'altro, a sufficienza almeno, per riconoscere la solvibilità o l'insolvibilità di un viglietto all'ordine o di una cambiale. Spetterà al Consiglio d'amministrazione ed alla Direzione il formarsi un concetto equo, imparziale d'ogni singola ditta od individuo, ed il formare eziandio varie tabelle o scale, in cui classare il credito e le sostanze ch'essi attribuiscono a cadauno. Autorizzando la direzione dell'Istituto a rifiutarsi d'addurre le ragioni per cui ricusa lo sconto d'un dato effetto, si lascia ad essa una maggiore libertà, e gliene si può quindi richiedere responsabilità e attendere sicurezza maggiore: non si attenta al credito nè degli effetti, nè delle persone che a lei ricorsero: non si dà luogo a coazione, timore, odio o risentimento personale. L'Istituto sarà più rigoroso nel valutare la solvibilità di quelle due firme, e lasciando così ai banchieri e singoli negozianti la speculazione di apporre la loro firma a titoli di credito non aventi i requisiti tutti da esso Istituto richiesti: 1.° non fomenterà l'emissione di titoli per parte di chi non vuole o non può soddisfarli; 2.° ajuterà sì il commercio sodo e solido, ma non le avventatezze o i giri e raggiri di chi, nulla avendo da perdere, arrischia tutto; 3.° provvederà alla maggiore garanzia propria e degli azionisti suoi. Il richiedere due sole firme solvibili era pertanto necessario quì, per le istesse ragioni che lo si trova indispensabile nelle banche dipartimentali francesi di piccolezza di sito, ristrettezza e tenuità d'affari; e non è d'altra parte pericoloso od avventato per nulla, appunto perchè in pochi possiamo meglio apprezzarci, e perchè dipende dal Regolamento

interno, dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione il provvedere a sufficientemente cautarsi ajutando quanto più largamente è possibile il commercio ed il credito interno. Per le istesse ragioni furono richieste almeno tre firme, o due firme con aggiunta di cauzione, per iscontare cambiali pagabili all'estero. Noi, non potendo essere pienamente al fatto della situazione e fortuna di quelle case o ditte anche primarie, di cui solo si sconteranno gli effetti, avevamo bisogno di maggiore cautela. Nè fu solo per allargare le operazioni, che si propose di ammettere allo sconto eziandio cambiali pagabili all'estero. Di quei settanta e più millioni, che vi hanno qui di giro cambiario (1), una grandissima parte sono rimesse dell'estero e, per esempio, della Toscana e Romagna, di cambiali pagabili a Vienna, Trieste, Milano, Torino, Londra, Parigi. Posti nel centro d'Italia, confinanti con tutti i governi e Stati italiani, meno Napoli, avendo qui fra breve il centro della ferrata centrale, il nostro commercio è sopratutto di transito; e dovendosi avere ciò di mira, troppo giusto, naturale, importante, necessario era il provvedere allo sconto di tali effetti; per la riscossione de' quali spetterà al Regolamento interno stabilire come e chi accreditare nelle varie piazze indicate, a corrispondente solido e sicuro.

Che le cambiali debbano essere tratte in valuta legale metallica, e munite di bollo se vogliono essere scontate dall'Istituto, è troppo naturale e chiaro, per ispiegarne i motivi. Il limite poi de' tre mesi, è per aumentare il giro de' capitali, nè lasciar morte a vantaggio di pochi le somme con che venire in ajuto dei più. Il giro di queste carte nella moltiplicità degli sconti è per l'appunto, ciò da cui pende il vantaggio e l'utile, sì dell'Istituto che di coloro a cui egli soccorre, e quindi del commercio. Ed il rigore con cui si vendono i titoli depositati in sussidio della terza firma, caso che le cambiali non siano state estinte all'estero e nol siano neppure subito subito dopo qui dal cedente, e salvi sempre ancora i diritti ulteriori dell'Istituto, è indispensabile ap-

(1) Vedi parte prima, pag. 11.

punto per assicurare al commercio il giro non mai interrotto degli sconti a suo sollievo, garantirsi contro i malintenzionati senza dovere in grazia loro sospendere o diminuire le proprie operazioni. Dicasi lo stesso dell'altra disposizione dell'art. 9 per cui l'Istituto, se dopo effettuato lo sconto, riconoscesse insolvibile una delle firme di rigore, può esigere il rimborso immediato o un deposito, in garanzia di quanto ha prestato.

Si scontano azioni, obligazioni o loro stacchi (*coupons*) solo sè governativi, comunitativi o garantiti dal R. D. Governo Estense, per limitare gli affari a quelli risguardanti il nostro paese, proporzionatamente alle forze dell'Istituto stesso, limitate dal suo capitale fondiario. Se questo fosse stato più cospicuo, o meno ragguardevoli le annuali transazioni cambiarie e commerciali che si fanno nel nostro Ducato, si sarebbero potute accettare allo sconto, tutte le azioni od obligazioni, purchè garantite da uno degli Stati Italiani; ma nel mentre che tutti gli altri pensarono ciascuno a sè, e nessuno a noi; noi non avremmo avuto reciprocanza, e saremmo facilmente nella nostra piccolezza stati innondati da azioni e obligazioni difficili ad esigersi per la lontananza, a meno di commissioni che ne avrebbero fatto sfumare l'utile; e il vantaggio sarebbe rimasto non tanto ai nostri capitalisti o commercianti, quanto ai forestieri. L'idea per sè non mi sembrava cattiva, stante la nostra posizione in confine agli altri Stati Italiani, ed il poco ammontare del nostro debito publico e valori industriali, ma non era certo questa l'opportunità nè l'ora d'attuarla; e l'abbandonai limitandomi a ciò che risguarda il nostro Stato puramente e semplicemente.

Ad alcuni potrà far maraviglia ch'io non abbia pensato a mettere un limite allo sconto; ma bene riflettasi all'impossibilità di non peccare nell'eccesso di stabilirlo o troppo alto o troppo basso. Il limite dello sconto quando, come nel caso presente, è libero dalla influenza di sfiducia nella qualità dei titoli per sè stessi, viene naturalmente stabilito dalla quantità dei capitali disponibili sul mercato, e dal credito dominante nella piazza, al momento dello sconto stesso; nè

il Governo il quale invigila l'Istituto per mezzo del suo Delegato, deve temere che da ciò si possa venire all'usura. L'Istituto è di natura sua interessato ad offrire maggiori facilitazioni d'ogni altro: è diretto in modo da non poter facilmente essere invaso dagli abusi: i Consiglieri di sconto e prestiti, la Direzione, il Consiglio d'amministrazione, i Censori, il Delegato governativo, l'adunanze degli azionisti e l'opinion publica, si fanno reciproco controllo e garanzia. Oltre a ciò l'esperienza ne insegnò che sempre ovunque fu prestabilito un limite allo sconto, esso fu riconosciuto inutile nei momenti ordinari; intanto che nei momenti di crisi lo si dovè alterare, se non volevasi far crollare totalmente l'istituzione non solo, ma e il credito e la floridezza della piazza tutta.

E dallo sconto, passando alla sovvenzione contro deposito d'effetti publici o di merci non dirò, come il richiedersi che la persona o ditta sia domiciliata nella piazza in cui la sovvenzione medesima ha luogo, sia voluto e dall'idea di favorire esclusivamente il nostro commercio, e da viste di maggiori garanzie, le quali fanno eziandio consigliare le altre condizioni del rilascio per la scadenza d'un viglietto all'ordine S. P. dell'Istituto e del supplemento di garanzia nel caso di un avvilimento determinato di prezzo, dell'oggetto od effetto depositato; ma dirò sì, come altrove e sempre, che il rigore nell'esigere l'adempimento delle promesse e patti commerciali, è la migliore delle garanzie, la più efficace garantigia per cautelare il credito, il commercio, per evitar liti, quistioni, cavilli, disastri.

Per l'assicurazione contro i danni del fuoco delle merci ed effetti depositati, ed a cui devono proporzionatamente contribuire per piccola quota i deponenti, l'Istituto si potrà intendere con qualche estera Società d'assicurazione delle più solide, e ciò visto, che nel Sovrano Decreto 23 gennajo e nelle Notificazioni Governative 4, 18, 22 febbrajo e 1 marzo 1841, e nell'Editto Sovrano 30 maggio 1851, non è, insieme alla proibizione d'assicurar case e fabbricati all'estero, stabilimento ed organizzazione della mutua assicurazione

obligatoria perciò, non è, dico, compresa l'assicurazione delle merci ed oggetti, di cui tratterebbesi qui.

Le altre banche Sarda, Toscana, e la progettata cassa di sconto Milanese stabiliscono preventivamente le merci che esse accettano in deposito, e in ciò elleno si sono d'assai limitate, restringendosi alle paste d'oro e d'argento o monete forestiere, ed alle sete; anzi la banca Toscana fissa già nello Statuto all'art. 43 persino la quota di commisurazione della sovvenzione, dietro il perital valore degli oggetti od effetti depositati. Ma siccome le sete, danno a noi un ragguardevole prodotto non però il primo come a Lombardia, Toscana e Piemonte, ed invece una gran parte del commercio nostro è fatto dai negozianti all'ingrosso, e per la già suaccennata centralità del nostro Stato, il commercio è qui eminentemente di transito e di deposito, io credetti più opportuno non limitarmi alla sola sovvenzione sete, ma lasciare al Regolamento interno definire se si possano ammettere alle sovvenzioni anche altri generi o merci, e nel caso, prestabilire il come sia a determinarsi di volta in volta l'importo proporzionale della sovvenzione al valore peritale, il quale per la facile trasmutazione, si può alterare d'un tempo all'altro oltre i limiti eziandio i più prudenti preventivamente fissati, dietro la maggiore o minore ricerca od offerta. Ed a ciò invero cercai anche in parte di provvedere col limitare a tre mesi la durata del deposito e sovvenzione; locchè, nel mentre favorisce, come già vedemmo per lo sconto, la circolazione dei capitali a sussidio dei più, impedisce che i magazzini di deposito rigurgitino oltre misura di merci, il di cui valore si andrebbe col tempo troppo alterando, a danno di tutti.

Per tal modo, il Consiglio d'amministrazione, provvedendo ai singoli e peculiari bisogni delle varie provincie del nostro Stato, ed alle varie condizioni delle stagioni e dei singoli anni, può aprire ed offerire oltre che alle sete, sia all'agricoltura, sia alle manifatture od al commercio valido sussidio nelle varie loro vicissitudini, offerendosi di ricevere all'uopo in deposito oggetti o merci, dietro quei patti o condizioni le quali saranno ogni volta fissate e publicate

a dettame delle norme che il Regolamento interno stabilirà in appoggio alle decisioni dei singoli Consigli amministrativi e consultivi riuniti a ciò.

Ma venendo ora all'operazione d'aprimento di conti-correnti, dirò come fu stabilito che qualunque persona o ditta possa ottenerlo, perciocchè il possidente e l'agricoltore e il capitalista possono trarne profitto e sentirne grande vantaggio non meno del commerciante.

Una delle cause che producono la stagnazione e l'inutile accumulamento del capitale monetario, si è l'uso di tesoreggiare, serbando inerte e nascosta una grande quantità di dischi monetati; uso, che non si dileguerà affatto se prima la sicurezza non divenga più completa, ma che qui fra noi si perpetua e piglia grandi porporzioni, non trovandosi facile, momentaneo e pur sicuro impiego al denaro; nel mentre stesso che, le rate semestrali di locazioni od affitti, ed i grossi contratti di vendita dei generi e prodotti, lasciano giacenti nelle casse dei possidenti ed agricoltori somme ingenti, le quali solo a rilento vengono a mano a mano scemate per le spese, nel restante dell'anno. E sopra una produzione agricola di ottanta e più milioni annui, io ho già nella Parte prima dimostrato a quanto debbano ammontare le sole rendite annue così inoperosamente giacenti, e quanto bene con esse si potria fare (1). A questo appunto specialmente tende l'operazione dei conti correnti.

A Londra, metropoli del mondo industriale, non solo tutti i commercianti, ma anche le agiate persone di qualsiasi professione si astengono dal tenere presso di sè altro numerario fuorchè quello richiesto dalle minute spese giornaliere. Ognuno ha il proprio banchiere, presso il quale deposita le somme in denaro: quando occorre al deponente di fare un pagamento, invece di sborsare materialmente le sterline, egli porge al suo creditore una tratta sul banchiere, pagabile a vista. Il creditore presenta quella carta (*cheque*) al suo proprio banchiere. Ogni giorno ad ora fissa, tutti i ban-

(1) Vedi pag. 12, 41 e seg.

chieri mandano un commesso all'ufficio centrale (*clearing-house* casa di liquidazione), dove scambiano fra loro le tratte che hanno gli uni sugli altri. I debiti ed i crediti per siffatta guisa si compensano, senz'altro sborso effettivo fuorchè quello delle piccole differenze di conto. Mediante quell'ingegnoso sistema di compensi, bastano giornalmente 200 mila sterline per concludere una somma d'affari che altrimenti ne domanderebbe tre millioni. Così il risparmio che fa la piazza di Londra sull'uso del numerario, è nella proporzione di 1 a 15. E siccome poi la Banca d'Inghilterra fa, rispetto ai banchieri, l'officio medesimo che questi adempiono relativamente ai privati, così in quella doviziosa metropoli che è Londra, non ha che una sola cassa comune, intorno alla quale si aggirano in un vortice continuo i titoli fiduciari, le carte di credito che i privati traggono sui loro banchieri, e quelle che i banchieri spediscono alla banca: con estrema economia di tempo e di denaro. Il vantaggio che da ciò ritraggono le industrie ed il commercio si è dell'aver aperto un maggior adito onde ottenere all'uopo aiuti e soccorsi. Non indifferente è poi il risparmio di consumo nell'effettivo intrinseco delle monete d'oro e d'argento; calcolabilissima l'economia di tempo nel conteggio delle somme; di grande vantaggio che l'Istituto possa così allargare non di poco, anche dietro le regole della massima prudenza le sue operazioni; mentre i deponenti hanno se non altro la sicurezza di non venir derubati di quelle somme, ed evitano, sì nel dare che nel ricevere, la nojosa, lunga, pericolosa operazione del conteggio, o verifica delle somme stesse, e relative quistioni, liti, disgusti.

Che poi si stabilissero tre specie di conti correnti a seconda delle persone, sostanze o condizioni dei singoli contratti, era cosa, a parer mio, ovvia e naturale. Allargare sì il credito ed i fidi, ma sino al punto di quella meglio fondata presumibile sicurezza, da cui il credito stesso prende vita e vigoria. Chi vuole avere da un momento all'altro disponibili le somme depositate, in grazia della comodità di far fare all'Istituto i suoi pagamenti e le sue esazioni, senza impaccio di spese, di denaro, di tempo, e in grazia dell'es-

sere assicurato da qualunque perdita per caso fortuito, può lasciare di pretendere ad un interesse, il quale sarebbe dannoso all'Istituto se quelle somme che pur dall'oggi all'indomani anzi da un'ora all'altra, d'uno all'altro secondo, possono venire dai depositanti richieste ed altrimenti disposte si dovessero dalla Società per cavarne frutto, porre in circolazione. Chi poi si obliga a dare un conveniente preavviso innanzi di richiedere i suoi denari, potrà avere fruttiferi i suoi depositi, e ciò dietro le norme e condizioni da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione: questi dà agio all'Istituto di potere giovarsi dei suoi denari, e questi va compensato, e incoraggiato con modico premio a lasciarglieli anche per un più lungo termine, sino cioè a che avrà trovato un impiego migliore. La banca di Parma stabilisce all' articolo 19 del suo statuto, come il depositante possa in simili casi disporre senza preavviso di metà della somma, e dell'altra metà, dopo un preavviso di soli quindici giorni. Che se questo a taluni sembrerebbe troppo lato e comodo patto ai depositanti e rigoroso all'Istituto, soggiungerò che spetterà al Consiglio d' amministrazione, determinarlo nel Regolamento interno; ma che certo non dovrìa essere gran fatto più ristretto, per la natura del deposito, disponibile a conto corrente.

Io volli lasciare la più ampia latitudine di potere. al Consiglio d'amministrazione, perchè composto di pratici può meglio stabilire o modificare, secondo le varie condizioni del commercio e della piazza, le cautele necessarie, e nella maggior fiducia accordatagli sta la maggiore sua responsabilità e l'impegno suo a mostrarsene degno. Al Consiglio d'amministrazione lo stabilire adunque e le condizioni di que' contratti a conto corrente e la formazione del così detto castelletto per la classificazione delle persone, istituti o ditte o imprese, e la loro ammissione a' suoi fidi. Lo statuto della Banca Toscana potrìa servire di norma in ciò alla formazione del Regolamento interno, estendendosi desso molto saviamente in proposito. Ma siccome, a parer mio, queste sono cose che la sola pratica esperienza, e i casi, gli avvenimenti, la condizione dei singoli paesi ponno consigliare a

mutare e rimutare, mentre lo statuto nella sua essenza dev'essere il perno da mutarsi il meno possibile, così lasciando tutto ciò al Regolamento interno, starà alla saviezza e prudenza del Consiglio d'amministrazione il determinare come ed a chi aprire quei conti correnti *a fido in bianco,* da concedersi ai pochissimi, e questi ben solidi, ben conosciuti, e per breve tempo. Una sufficiente cautela e norma lo statuto dà per sè a tutto ciò: e stabilendo che la domanda d'aprir conto corrente venga appoggiata da due o del Consiglio o aventi già conto corrente, e riserbandosi a rigettare la domanda senza darne ragione o chiudere così il conto corrente stesso, e richiedendo che i fidi in *bianco* siano al di sotto del fido aperto nel castelletto preventivo, e per non più di tre mesi. Le casse dello Stato, delle Comuni e dei principali Instituti, sono ammesse a questo fido, sino però ad una concorrenza di cifra preventivamente e rispettivamente fissata, ed anch'esse per non più di tre mesi; e questo perchè in momenti d'opere, imprese, lavori publici od altro, avviene eziandio ai più ricchi e ben provvisti, d'avere una momentanea deficienza di cassa, la quale se momentanea non è però meno fastidiosa e di danno per molti, a motivo dell'estensione degli affari di quelle case primarie, e tale adunque al cui riparo ben deve concorrere l'Istituto Privilegiato di Credito del paese.

Tuttavia si stabilì preventivamente qui il massimo importare del fido aperto al Governo, ad assicurare il publico e gli azionisti che in qualunque evenienza anche di commozione politica non si potrà legalmente mai sprovvedere l'Istituto oltre tal cifra. La quale se non è gran cosa, si pensi tuttavia a che le finanze Estensi appariscono fiorenti nè certo bisognose per ora; a che lo Stato nostro è piccolo; a che se il Governo vuol far opere grandiose di publica utilità, l'Istituto in tal caso potrà coadjuvarlo con mille altri modi; a che non si toglie con questo al Governo nostro, ricco di beni stabili e possedimenti demaniali, di ricorrere alla Sezione di Credito Ipotecario; a che l'Istituto dotato di soli 4 millioni assegna un credito al Governo in una proporzione ben maggiore di quella di molte altre banche, così

che di più non potrebbe, eccedendo le forze sue, e facendo fronte con troppo poco agli altri bisogni delle industrie, i quali qui non sono tenui. Un Istituto deve avere la fiducia del publico per sussistere: e questa fiducia il publico glie l'accorderà, quanto minori sono i pericoli che il possan cogliere. Un Istituto di Credito soffre di natura sua d'ogni crisi sia monetaria, sia industriale, sia commerciale o manifatturiera, di deficienza di derrate o di soprabbondanza di produzione, ei soffre ancora e non poco di qualunque turbamento politico, perchè di quiete e nella quiete può solo aver vita. Ma queste sofferenze lo rovinano completamente, lo fanno cadere e fallire ove, oltre al sostenere in quei critici momenti sè stesso, ei debba formar piedestallo ed essere la principale cariatide dello Stato. Guai agli Istituti di Credito che si immischiarono di loro buono o mal grado in politica, sia per sostenere l'uno che l'altro partito! E guai eziandio a quei partiti e governi che per sostenersi ruinarono quegli Instituti, e guai sopratutto a quei paesi che videro una tal incompatibile e rovinosa alleanza! Ma e di ciò più a lungo o distesamente discorremmo altrove.

L'esazione per conto terzo di cambiali, il banco-giro e il ricevere depositi di oggetti preziosi e documenti, sono agevolezze, le quali mentre portano un immenso vantaggio ai commercianti, industriali e possidenti, con una tenue provvigione che l'Istituto in concambio di quei servigi loro richiede, esso, che perciò non ha certo ad aumentare che ben di poco, se non anche di nulla, i suoi uffici e il numero de' suoi impiegati, ne ritrae non piccolo sollievo di spese e d'amministrazione.

L'art. 24 può dirsi con generico modo legale, messo per ogni effetto di ragione. A motivo della tanto desiderata e non mai effettuata unità di monetazione [1], noi, in un piccolo Stato centrale a tutti gli altri d'Italia, non sappiamo a qual partito appigliarci, e siamo costretti a subire il corso delle valute dei vicini con un corso da noi detto *abusivo* o

[1] Invocata per primo dal reggiano Gaspare Scaruffi fin dal 1582.

plateale; l'alterazione generale delle monete e relativo valore dell'oro e dell'argento, con un corso detto *bancario;* intanto che il Governo adottò per i suoi contratti e per le casse publiche una stabile valutazione, detta a corso *tariffale.* Da noi finora, conteggiandosi a moneta italiana, avevano corso le lire austriache a 96 centesimi nel corso abusivo, a 90 3/4 nel corso bancario, e ad 87 nel corso tariffale. Ora in Austria si sta organizzando una nuova monetazione, la quale certo per la Lombardia e Venezia influirà assai sui nostri corsi [1]. Stabilendo adunque e il capital sociale e i conteggi in lire italiane effettive, ho voluto allontanarmi dal sistema tariffale inopportuno e rovinoso ad una banca; e per il ragguaglio delle valute mi rimetto così a quanto, a seconda delle momentanee circostanze, stabiliranno e le Camere di commercio ed il Consiglio d'amministrazione.

Ho poi anche nel compilare lo Statuto citato e gli agenti di cambio ed i sensali di mercanzie, riportandomi ai loro giudizii: e siccome di patentati qui non ne hanno, ma stabilendosi Camere, Tribunali e Codici di commercio, vi si dovrà provvedere, credo mio debito far noto come, con tutta probabilità, tali persone qua finora, sarei per dire, ideali, sono per acquistare ben tosto vita, e realtà.

E così veniamo alla sezione dei crediti sur ipoteca. Vedemmo già, nella Parte Prima, quanto fosse necessario il provvedere qui eziandio al credito agricolo e fondiario, e ne vedemmo ancora l'opportunità sia dal lato della condizione nostra economica, industriale, finanziaria, che da quello del cattivarsi la simpatia del paese. Abbiamo inoltre veduto come un Istituto il quale semplicemente fosse basato su di una tale operazione, male od a stento riuscirebbe e camperebbe, perchè, od istituito a vantaggio degli

[1] Infatti, mentre stava rivedendo or ora le bozze di stampe, fu publicato un Editto Sovrano 10 agosto 1858 pel quale S. A. R., vedute le II. RR. Patenti austriache 19 settembre 1857 e 22 aprile 1858, conforma alla nuova valuta austriaca il corso delle monete nel Ducato, non ostante la determinazione in cui dichiara essere di battere moneta sulla base del sistema metrico decimale.

azionisti, rovinerebbe, anzi che soccorrere la possidenza, o stabilito ad esclusivo vantaggio di questa, gli verrebbero meno i capitali. E da ciò abbiamo dedotto e ci siamo confermati nell'idea di formare un'apposita sezione nell'Istituto a vantaggio della possidenza fondiaria, dalla quale sezione la Società, non pretendesse mai ricavare gran lucro, se non se di maggior credito e compenso alle spese amministrative. Richiamo qui tutto quanto fu detto quivi per non replicarmi inutilmente, e per dare una complessiva ragione e spiegazione del come ho formulata questa parte dello statuto. Tuttociò indica chiaramente i motivi degli articoli 25 e 26, primi di questa sezione.

La mia idea circa alle operazioni dell'Istituto intorno al credito sur ipoteca, è, già più e più volte apertamente l'ho ripetuto, ch'ei serva d'intermediario fra mutuante e mutuatario. L'Istituto si fa mallevadore al possidente, gli risparmia di svelare i suoi bisogni, e di cercare un mutuante che spesso ne approfitta e ne abusa, e per tal modo gli procura sovvenzioni al minimo interesse possibile: mediante il sistema d'ammortizzazione, offre poi al debitore per mezzo di un tenue aumento dell'interesse annuo, d'affrancare il suo debito capitale, e colle lettere di pegno mette in comunicazione mutuante e mutuatario. A far ciò egli esige in vero non poche garanzie: 1.° esso pretende di regola una prima ipoteca, od il subingresso ad una prima ipoteca; 2.° si limita a far imprestiti solo fino alla concorrenza della metà del valore dei fondi da ipotecarsi; 3.° si rifiuta di sovvenire denari a chi offre ipoteche sui teatri, su cave e miniere, su immobili indivisi, o di proprietà e usufrutto divisi, a meno del consenso di tutti gli aventi parte. Ma i possidenti gli devono far grazia di queste cautele e degli altri rigori ammessi per l'esatta osservanza dei loro impegni, in vista degli evidenti vantaggi che l'Istituto con tali operazioni offre loro. Imperocchè se alcuno volesse osservare come da noi chi può offrire una prima ipoteca ed un margine del 50 per 0/0, sul valore dell'ente ipotecato ottiene, o dalle Casse di risparmio o da privati capitalisti, un mutuo eziandio di somma rilevante, io farò osservare che nè le Casse di ri-

sparmio nè i capitalisti privati ponno offrire il vantaggio dell'ammortizzamento, il quale ove non lo si pattuisce e pretende, male possono e riescono i debitori ad ottenerlo coi propri privati risparmi, e per la difficoltà di trovar subito un adequato conveniente impiego delle somme annuali risparmiate, e per la facilità di intaccarle, spenderle inconsideratamente o sprecarle, senza pur quasi avvedersene. Ond'è che l'Istituto principiando per l'appunto colà ove i privati e le Casse di risparmio finiscono le loro operazioni, tende principalmente ad offerire al possidente i mezzi di liberarsi da debiti molesti, e ad evitargli il doloroso imbarazzo prodotto da disdette per restituzione di capitali. — Nè il 7 per 0/0 annuo è grave annualità nel ducato di Modena. L'interesse legale ammesso dal Codice nostro civile ascende all'annuo 6 per 0/0: aggiungendo il 1/2 per 0/0 di tassa governativa che i mutuanti, eludendo l'intenzione del legislatore, addossano quasi sempre ai mutuatari, noi siamo già al 6 1/2 per 0/0 annuo, a cui bisogna ancora poi aggiungere le spese occorrenti per la stipulazione di tali contratti, ragioni del notajo, registratura, senserie, mangerie o che so io, baratterie, usure coperte, cambi ingiusti, ogni cosa messa in pelle ed apparenza di lecito, e le quali tutte piombano sul capo del bisognoso cui stringe necessità. Onde noi non ci allontaneremmo assai dal vero, asserendo che la ragione dell'interesse nei prestiti ipotecari, sale qui più alta non del 6, ma eziandio del 7 per 0/0. Limitandoci però a calcolarla del 7 per 0/0 anche solo, noi domandiamo come e dove mai il possidente potrà ricavare l'intera somma capitale da restituire alla scadenza del termine. Alcune poche delle nostre migliori terre rendono, a dir vero, persino il 5 per 0/0 annuo, o più, a rispetto del loro valore d'acquisto, e meglio coltivate potrebbero rendere fors'anco maggiormente; ma ciò non toglie che la rendita media dei fondi stabili, sia, come vedemmo altrove, calcolabile per tutto il Ducato a poco più del 3 per 0/0; e che il possidente agricoltore, il quale potrebbe annualmente con cure e risparmi soddisfare il debito suo d'un annuo interesse anche forte, a confronto d'altri vicini paesi, per quanto attivo, esperto e va-

lente sia poi sempre impossibilitato a ricavare dal suolo al tempo fissato l'intero ammontare del suo debito, accumulato a tutti quegli annui interessi già pagati.

Le garanzie che qui si domandano ai mutuatari furono pure richieste ovunque si fondarono crediti ipotecarii, ed in condizioni meno favorevoli delle nostre, anzi con altri patti relativamente più duri, come vedremo in appresso, quegli Istituti non arrecarono certo pochi vantaggi alla possidenza agricola di que' paesi (1).

Io avrei voluto, in riguardo delle provincie Oltreapennine la cui maggiore ricchezza consiste nei marmi, fare una eccezione, col non escludere le cave dal presentare una sufficiente riconosciuta garanzia ipotecaria; ma nel mentre non sono neppure catastato e censite, troppe circostanze possono variarne il prezzo e il valore d'un giorno all'altro, per potere su esse fare assegnamento come sopra una solida garanzia ipotecaria. Le cave, per la natura loro, possono d'un momento all'altro presentare una diversa varietà di marmo, e ve ne hanno eziandio di quelle che perdendo d'un dì all'altro la buona vena del marmo, devono di necessità abbandonarsi, sicchè nulla valgono più (2).

I quarant'anni, entro i quali si compie all'1 per 0/0 all'anno l'ammortizzo delle somme, non sono un termine tanto remoto, da potersi rifiutare nemmanco dall'uomo, a cui men cale de' figli od eredi che di sè. Che se il buon andamento de' suoi affari od altro, l'invogliano o gli concedono d'affrancarsi, egli il può; ed al secondo, al terzo anno, ricaverà già, nel restituire il resto della somma avuta, un vantaggio tenue sì, ma pur calcolabile e maggiore di quanto egli avrebbe potuto mai supporre: come potrà rilevarsi dalle apposite tabelle di affrancazione, e comprendersi da chi non sia nuovo ai calcoli dell'ammortizzazione e dei risparmi accumulati e fatti fruttare.

(1) Vedi, per es., Aretin, *Ausfürliche Darstellung der Baierischen Creditvereinsanstalt* (Esposizione particolareggiata dell'associazione di Credito Bavarese) 1823; *Œconomische Neuigkeiten und Verhandlungen* (Novità e Dissertazioni economiche), Praga, 1833.

(2) Vedi anche il Roncaglia, *Statistica generale degli Stati Estensi*, vol. I, pag. 285.

Il rigore di procedura privilegiata od eccezionale che l'Istituto invoca per i crediti ipotecari è allo scopo che i debitori procurino di essere esatti e puntuali, qualità possedute eminentemente dai commercianti, e troppo trascurate dai possidenti ed agricoltori, venendone di conseguenza che il credito rifugga dall'agricoltura oltre il giusto e il convenevole.

L'unico mezzo per rendere puntuali ed esatti i possidenti a soddisfare i loro debiti sta appunto nell'accomunare alla procedura civile (per quanto la natura delle cose il comporta) quella celerità che il commercio esige. E questa è veramente la cagione per cui i processi di espropriazione sono meno che altrove frequenti in Germania, dove prosperano le istituzioni di credito rurale, come può vedersi da una tabella publicata dal sig. Josseau e da numerosi dati statistici in proposito, che ne' libri de' dotti e studiosi si ritrovano. Si prendono è vero dall'Istituto assai precauzioni, si minaccia dell'espropriazione, in certi determinati casi, il debitore moroso; ma questa minaccia, sanzione del contratto, è naturale la venga introdotta, dacchè riposa su dessa la garanzia del credito accordato al mutuatario, nè dalla sua esistenza e ragionevolezza si può per alcun verso inferire, come vorrebbero taluni, che tali espropriazioni avvengano in maggior numero ove questi Istituti ne agevolano la procedura. Il fatto suaccennato della Germania dà a que' cotali una solenne smentita. Ed invero; quando il mutuatario è persuaso che una viziosa legislazione ed una intralciata procedura gli forniranno i mezzi per tirare in lungo la causa che gli venisse promossa dal mutuante, più facilmente è indotto alla imprevidenza, alla mala contabilità ed alla mala fede, di quello che non sia sotto un sistema di leggi relative ad Istituti di credito fondario autorizzati ad una procedura più spiccia ed eccezionale. Nel qual caso, appunto perchè il debitore sa che, se non paga esattamente, la espropriazione si farà a suo rischio e pericolo, provvede a sè stesso, comincia dal non contrarre il prestito se non conosce di certo di fare un buon contratto; e, stipulato che lo abbia, cerca di essere puntuale, per non incorrere la meritata pena. Che se

il Governo Estense per le notificazioni 24 maggio 1814; 2 ottobre 1815; 26 ottobre, e 15 novembre 1816 (1); 30 giugno 1820, e 25 novembre 1852, accordò a tutte le Congregazioni di carità ed Opere pie e Patrimonio degli Studi l'esazione privilegiata de' loro crediti, competente all'Intendenza de' beni camerali, allodiali, ecc.; niuna difficoltà, cred'io per analogia di legge, potrà avere ad accordarla altresì ad un Istituto il quale è a beneficio dell'industria e commercio di tutto lo Stato ed a particolarissimo vantaggio di quelli istessi contro i quali si richiederebbe il rigore della legge eccezionale, ove mancassero ai presi impegni.

Certamente egli è un danno qui che le ipoteche legali, le quali assai saviamente, a differenza del Codice Napoleonico, furono esse pure richieste di publicità, possano essere tuttavia generali, ossia estendersi su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Ciò può aggravare immensi fondi e possidenze, di ipoteche, le quali in realtà non corrispondino altro che a nulla, e viceversa fare stabilire relativamente su di un fondo stabile un'ipoteca generale che assorbi e superi tutto il suo valore. Ma chi perfezionò già in questa parte il vizioso sistema del Codice Napoleonico, non potrà coll'esperienza esser indotto a compire così l'opera sua? E questi incagli non è egli vero che consigliano vieppiù l'Istituto ad esser cauto ed esigente assai nell'accettare ipoteche? — Ond'è che, ammessa la regola generale di non accordare imprestito che dietro *prima* ipoteca, lasciai al Consiglio d'amministrazione stabilire ne'casi speciali, dietro il voto del suo Consulente legale, se e come accordar prestiti eziandio su un'ulteriore ipoteca, sempre però non oltrepassando la metà del valore del fondo.

Anche i limiti massimo e minimo de' prestiti, io li lasciai fissare e stabilire dal Consiglio amministrativo. Dietro il parere de' meglio informati delle condizioni della possidenza agricola del nostro paese, io direi, di tenere a bassa cifra e, per es., ad italiane lire trecento (300) il minor limite dei

(1) Publicate in seguito a disposizioni della cessata reggenza di questi dominii in data 19 e 20 maggio 1814 ed a sovrano decreto del 9 settembre 1815, ch'io trovai citate, ma non stampate nel Bollettino delle leggi Estensi.

prestiti, in modo d'ajutare a preferenza la piccola possidenza che più bisognosa potrà, soccorsa così, industriarsi maggiormente a migliorare e coltivare le terre. Ma non volli stabilir nello statuto un tal limite perchè può, a parer mio, trovarsi utile il modificarlo alcuna volta, o variarlo a seconda delle località, avuto riguardo sopratutto al frazionamento di proprietà nelle nostre colline e montagne ed alle più estese possidenze della pianura. Il limite massimo può misurarsi eziandio a seconda delle offerte di capitali e corrispondente domanda di lettere di pegno; ed alle Comunità ed al Demanio ed Istituti Pii, possidenti quì per una grande estensione di fondi, accordare, nel caso, un tal maggior limite eccezionale che forse non può convenire concedere a privati possidenti, più facili allo sperpero, consumo e minor esattezza a propri impegni ove esorbitanti ed incontrati sbadatamente.

I Consiglieri di sconto e prestiti concorrono col Consiglio d'amministrazione a dar voto sui prestiti da farsi, per calcolar meglio l'attendibile puntualità personale di chi richiede il prestito. Questo voto sarà dato del resto o dietro la verifica della stima, od a seconda del catasto, ovvero a seconda della stima istituita allora dai periti per determinare il valore del fondo e quindi l'entità del prestito: e dietro il parere del Consulente legale dell'Istituto per la verifica delle ipoteche, come dal Regolamento interno verrà meglio definito.

Si dovè accennare alla verifica della stima de' fondi, anche nello Statuto, in vista della moltiplicità de' catasti che ne regolano, moltiplicità causata dall'ingrandimento successivo del Ducato per agglomeramento di provincie già dipendenti da altri governi, e dalla cattiva regola in cui sono quelli quì, e perchè troppo antichi non segnano le migliorie e'l tramutarsi delle lande in campi ben coltivati e delle casupole in palazzi, e perchè non furono neppure in que' tempi fatti tutti accuratamente. Nove sono i sistemi di censimento dietro cui si regolano le tasse e le imposte prediali e comunali nel ducato di Modena:

1.° L'Estimo di pianura del 1786;

2.° L'Estimo di montagna detto *composto*. È una somma determinata che ogni Comune paga allo Stato. Non si cono-

sce l'epoca di questa composizione. Solo si ha una legge emanata nel 1713, la quale dice che quest' estimo si riconosceva e praticava da tempo immemorabile, e che veniva chiamato *Estimo consuetudinario;*

3.° L'Estimo della Garfagnana, basato sul valore dei fondi che rimonta al 1533;

4.° L'Estimo Lucchese, praticato nei comuni di Gallicano, Minucciano, Castiglione e Montignoso;

5.° L'Estimo Parmense;

6.° L'Estimo Lombardo (Mantovano);

7.° L'Estimo Toscano;

8.° L'Estimo Massese del 1831;

9.° L'Estimo della Lunigiana, ordinato dal conte De-Volo nel 1826, e compiutosi per via di denunzie.

Ora abbisognava bene offrire modo ai possidenti, i cui fondi migliorarono d'assai ed accrebbero di valore per qual siasi motivo, di ottenere su di quelli un sufficiente e giusto assegno, e rimediare ai danni ed inconvenienti di sì molteplici sistemi, fallaci e diversi punti di partenza per la stima dei fondi.

Circa la tassa del *mezzo per cento* per i diritti di finanza, mi attenni agli Editti Sovrani 27 novembre 1849 e 14 dicembre 1854, ed alle notificazioni ministeriali 7 dicembre 1849, e 10 maggio 1851 per la tassa sui crediti fruttiferi ipotecari, e non esclusi la speranza di una riduzione a tutto vantaggio dei mutuatari e della possidenza agricola, giusta le premure e le intenzioni governative che si dicono tutte prone al miglior vantaggio della stessa nostra agricola possidenza.

E siccome gli Istituti di credito portarono sempre in ogni dove una notevole riduzione nell'ammontare dell'annuo interesse legale, così non dubitai punto d'assicurare coll'art. 49 chiunque sospettasse un diverso scopo, o si allarmasse della contraria provvisione presa altrove circa allo sconto.

Credo inutile e superfluo aggiungere parola per dimostrare come in questo statuto si cercò il meglio dei possidenti, omettendo ogni idea di lucro a singolare vantaggio

dell'Istituto e suoi azionisti: ora mi resta adunque solo a parlare del modo con cui esso Istituto intende procurarsi i fondi occorrenti a sovvenire i possidenti, il quale consiste: nel mettere in circolazione le obligazioni che vengono rilasciate alla Società dai sovvenuti in riconoscimento del loro debito, aggiungendovi la propria fidejussione. Perciò l'Istituto trattiene nel suo portafogli gli scritti di debito assicurati da ipoteca, che vengono emessi dai mutuatari; e mette in circolazione, invece di quelli, obligazioni sue proprie, garantite alla loro volta dalle corrispondenti iscrizioni ipotecarie riposte nel portafogli, e dalla garanzia della Società costituente l'Istituto istesso. Queste obligazioni diconsi *lettere di pegno,* e portano un interesse del 5 per 0/0 annuo; desse sono il veicolo per mettere in comunicazione mutuante e mutuatario, a mezzo dell'Istituto di credito. E tali *lettere di pegno* non sono già a confondersi colle cedole da banco o cogli altri titoli di commercio, imperocchè esse sarebbero piuttosto da assomigliarsi al rogito notarile di prestito, che dà il diritto, ed è il titolo del credito e dell'ipoteca.

In questo statuto fu stabilito che tali *lettere di pegno* si diano in concambio a quelli che portano all'Istituto delle somme da mettersi a frutto: e facendo dell'Istituto non altro che un intermediario garante, gli si dà adito a moderare od avanzare le sue operazioni in proposito, a tenore della maggiore o minore offerta di capitali e domanda di lettere di pegno. Con ciò io intesi evitare un grave difetto d'altri Instituti di simil genere, e fra gli altri di quello della sezione ipotecaria della banca di Vienna, il quale non dà già al mutuatario, che si assume il debito verso di lui, denaro effettivo, ma sì queste lettere di pegno istesse, lasciando ad esso di negoziarle. Dalla qual cosa naturalmente deriva che il mutuatario, bisognoso tuttavia di denaro anche dopo ottenute tali lettere di pegno, andando egli ad offerirle sulla piazza, è facilmente preso alle strette ed obligato a cedere queste sue lettere di pegno a'l'1, al 1/2 anche solo per 0/0, di perdita, al 1/4 per 0/0, all'1/8, se volete; ma pur con onere che viene ad inalzare a più del 7 per 0/0 l'interesse ch'ei deve ottenere dal capitale preso a mutuo. Che se adunque si farà

in modo che le lettere di pegno siano piuttosto ricercate che offerte sulla nostra piazza, si provvederà ad un tratto al meglio del mutuante, insieme che a quello del mutuatario.

Ad un'altra obiezione mi convien ora rispondere. Saranno desse ricercate queste lettere di pegno? concorreranno poi realmente i capitali dietro la garanzia dell'ipoteca o dell'Istituto a soccorrere l'agricoltura? La sicurezza dell'impiego che unisce a tutti i vantaggi dell'ipoteca, quello della puntualità ai pagamenti, senza pericoli di spese, d'atti giudiziali o di liti, e la facilità e commodità di potere, mediante una semplice girata, indossare e cedere ad altri tali titoli e diritti: questi soli sono vantaggi da valer bene l'1 per 0/0 che v'è di differenza tra il 5 ed il 6 per 0/0, tra l'interesse legale e quello da esse lettere portato. Nè le oscillazioni d'una crisi potrebbero influire gran fatto sopra quelle lettere, che portando sicurezza ipotecaria ed alla solidità di questa unendo l'utile della circolazione commerciale, acquisterebbero immenso credito, darebbero luogo a non tenui profitti ed eziandio forse ad un agio. L'esperienza che venne fatta ovunque ebbero a circolare in tempi di crisi lettere di pegno, conferma il mio asserto. Ed invero nel febbrajo del 1848, quando in seguito alla rivoluzione francese, i fondi publici di tutti i paesi subivano enormi ribassi, il corso medio delle lettere di pegno si mantenne press'a poco al pari, sebbene esse non fruttassero più del 3 e 1/2 per 0/0 all'anno. E questo corso si mantenne, per esempio, in Prussia, quando le rendite prussiane erano negoziate in medio al 69 per 0/0, le azioni della Banca di Prussia al 63 per 0/0 e le azioni delle Strade ferrate al 60 per 0/0. Non possono quindi far difetto i capitalisti, nè i capitali, troppo grandi essendo i vantaggi che l'Istituto offre loro, col congiungere alla massima possibile sicurezza la più spedita facilità della trasmissione, col risparmiare loro la cura di vegliare gli immobili ipotecati, coll'evitare i fortuiti imbarazzi e dispendi che derivano da una procedura lenta e costosa, col liberare dalle spese che accompagnano il pagamento degli interessi, il ritiro e l'impiego dei capitali, e coll'offerire un mezzo sicuro per rendere fruttifere quelle somme di denaro che per qualsivoglia tempo dovessero ri-

manere in deposito. Egli è per ciò che l'Istituto prega il Governo a voler autorizzare i tutori, i curatori e le amministrazioni da lui tutelate, ad impiegare così più che altrimenti, i capitali che per avventura potessero avere disponibili, nell'interesse loro proprio ed in quello del paese tutto, che precipuamente ed eminentemente è qui detto agricola.

A maggiore giustificazione è, cred'io, opportuno annoverare qui alcuni de' privilegi promessi ed elargiti alla Sezione ipotecaria della Banca di Vienna colle due II. RR. Risoluzioni Sovrane 12 ottobre 1855 e 16 marzo 1856, quali a modo di esempio:

a) di essere nei mutui ipotecari svincolata non solo attualmente, ma anche per l'avvenire, da qualsiasi disposizione di legge che limiti la misura o ragione degli interessi;

b) di procurarsi denaro emettendo cartelle ipotecarie, fruttifere d'un annuo interesse, ed à scadenza non minore di dodici mesi;

c) di procacciare sfogo alle cartelle medesime, riconoscendosi il loro acquisto come modo legale d'impiego pei fondi dei comuni, corporazioni, fondazioni;

d) di spingere l'emissione delle cartelle ipotecarie sino al quintuplo dell'importo della dote speciale assegnata dalla Banca alla Sezione ipotecaria.

e) di usare in confronto de' suoi debitori di una procedura privilegiata e sommaria.

Valga ciò a provare quante minori concessioni si chiedano quì ed al governo ed alla possidenza ed ai capitalisti, e serva di passaggio a trattare d'un altro, anzi del massimo soccorso offerto alla indebitata nostra possidenza fondiaria, voglio dire, dell'ammortizzazione.

L'ammortimento od ammortizzazione è « un sistema di » risparmio avente per oggetto di ricostituire un capitale o » di rimborsare un prestito per mezzo di una somma fissa, » annualmente aumentata dagli interessi composti delle fra- » zioni di capitale o di prestito precedentemente ricostituite » o rimborsate [1]. » Riguardato adunque in sè stesso l'am-

[1] Boccardo, *Dizion. d'economia politica*, alla parola *Ammortimento*.

mortimento è uno dei più poderosi mezzi che siano in potere dell'uomo, non già a creare delle ricchezze (chè ciò è dato al solo lavoro), ma bensì a porre in essere dei capitali, formandoli con piccoli risparmi messi ad interesse, e cogli interessi di questo interesse medesimo. Quante ricchezze inutilmente sprecate, verrebbero all'incontro versate nella produzione ed aumenterebbero indefinitivamente l'umano ben essere, se tutti quelli che possono risparmiare un qualche soldo alla settimana approfittassero di questa legge [1]. Ma la vita breve non dà campo a veder rese sensibili le accumulazioni di piccoli capitali se non tardi, dopo un dato numero d'anni; nè è facile ai privati trovar come subito investire ad interesse composto le piccole somme risparmiate così. A ciò suppliscono in gran parte le Casse di risparmio; e da dove queste finiscono, di là appunto io vorrei incominciasse l'Istituto di Credito a far sentire i suoi benefici effetti. E le Casse di risparmio non saranno distolte dal loro scopo filantropico di tutela dei poveri, per farsi le cassiere dei ricchi, con confusione di attribuzioni ed agglomeramento tale di capitali che esige una gran cautela, per parte di chi le presiede, a non esporre la fortuna del povero a quei trabalzi che sono quasi inevitabili in ogni Istituto, che dà e riceve ingenti valori. Ed il nostro Istituto, venendo a soccorso, sollievo e compimento di quelle Casse di cui noi Modenesi vedemmo pur ora il nuovo incremento, ed i mirabili effetti, non meno di quelle fiorirebbe, persuadendo i più avversi come queste due istituzioni, parti di uno stesso sistema economico e commerciale, si danno reciproco appoggio e vantaggio, e si fondano sulle medesime basi.

Del resto, nessuno si faccia caso di vedere un Istituto offrire un sussidio alla possidenza fondiaria, ipotecata già per oltre 60 millioni, con un fondo destinato a ciò di 1 solo millione. Qui sta appunto l'essenza dell'operazione sua: esso con quel millione non fa che garantire e prevenire i pagamenti: come credo aver anzi fin troppo chia-

[1] Per vedere la potenza di questa legge è bene considerare la formola algébrica sua $p\ (1+r)$; $p\ (1+r) \times (1+r)$ ossia $p\ (1+r)^2$; $p\ (1+r)^{3,4,5,6}$ ecc.; ove p è il capitale, r l'interesse annuo.

ramente dimostrato all'art. 47 dello statuto. Lo si comprenda bene: l'Istituto non è che agente intermediario tra il prestatore ed il debitore; ha il doppio scopo di ricevere da una parte il deposito di capitali da chi brama impiegarli, retribuendoli d'un interesse, e dall'altra di somministrare questi capitali ai proprietari ed agricoltori, che gliene pagano il frutto, più un tanto all'anno per l'ammortimento, al qual provvede egli stesso.

Per dare un'idea esatta del modo con cui l'Istituto compie questa operazione, riporterò qui un brano chiarissimo dell'opera del signor Duplan, *Le crédit foncier expliqué*. « Poniamo verbigrazia, egli dice, una Società che metta al » servizio del credito fondiario la somma di un millione di » lire italiane, le quali vengano date in prestito a mutuatari » che rilascino alla Società le loro obligazioni, garantite con » ipoteca. A misura che la Società vedrà scemare il suo » capitale sociale per le somme metalliche da lei impre- » state, vedrà in correspettivo crescere nel suo portafogli » il numero e l'ammontare delle obligazioni de' suoi debi- » tori. Essa potrà negoziare queste obligazioni, ossia emet- » tere delle lettere di pegno per un corrispondente am- » montare, e cambiare quindi le primitive obligazioni con » un altro capitale, e per tal modo rinnovare il suo millione, » imprestandolo ad altri, e così via di seguito. Con questa » rotazione, il debito ipotecario può essere facilmente con- » vertito con un capitale relativamente tenuissimo. Nell'ipo- » tesi stabilita, è dunque sempre lo stesso capitale di un mil- » lione che circola e che può trasformare rapidamente una » massa enorme di capitali in obligazioni fondiarie, lasciando » tuttavia il contro valore in numerario nelle mani dei pro- » prietari mutuatari. Questi pagano, nell'annualità, oltré al- » l'interesse ed alle spese, un premio di sdebitazione del- » l'uno per cento, sicchè al finire del primo anno, e sem- » pre col capitale sociale di un millione, la Società perce- » pisce lire 20,000 per le sdebitazioni ordinarie, colle quali » ritira dalla circolazione obligazioni fondarie per un valore » eguale, ciò che riduce il debito generale dei proprietari » al finire di detto anno ad ital. lire 980,000. L'anno se-

» guente la Società, non avendo a servire che l'interesse di
» questa somma mentre percepisce quella di un millione,
» aggiungerà questa differenza alle lire 20,000 che perce-
» pirà per le sdebitazioni ordinarie, e ritirerà ancora dalla
» circolazione obligazioni fondiarie, ma per una cifra mag-
» giore. Ne risulterà quindi una nuova diminuzione del de-
» bito generale dei proprietari mutuatari, e così via via sino
» all'estinzione di esso. Ora col meccanismo dell'interesse
» composto, la liberazione compiuta dei mutuatari si ope-
» rerà in 40 anni, mediante il rateato pagamento di 800,000
» lire, invece di un millione effettivamente loro sborsato. »
E ciò precisamente avverrebbe al proposto Istituto, poichè ebbi la cura di adattare ad esso l'ammontare delle cifre, e ridurre proporzionatamente così i calcoli del sig. Duplan.

Non si fecero al presentatore le lettere di pegno, ma se ne richiese la girata, perchè ciò garantisce meglio la proprietà, nè si snatura oltre il dovere la sostanza del credito ipotecario, il quale, dovendo per sè presentare garanzie e sicurezza maggiore, deve avere con ciò naturalmente minor agio di circolazione troppo facile e repentina. La girata non incaglia di molto, e basta, a parer mio, a garantire i possessori e ad agevolare in uno, la trasmissione di esse ed i cambi.

Ho detto che i mutuatari possono affrancarsi a piacimento da' loro debiti, anche prima de' 40 anni, a tenore dell'art. 34 del presente statuto e giusta le apposite tabelle di affrancazione, pel maggior commodo di que' mutuatari cui troppo gravasse rimaner debitori per 40 anni, qualora bramassero liberarsi prima di quell'epoca. Pur tuttavia si guardi a che le condizioni di queste liberazioni siano, nel Regolamento interno, combinate di tal guisa, che la Società vi trovi un utile, o nel modo col quale sono stabilite le tabelle di annualità che regolano queste affrancazioni, ovvero per i diritti od interessi ch'essa altrimenti percepisce. Utile il quale, se non deve aggravare i proprietari affrancantisi, deve valere però a non nuocere alla Società ne' suoi diritti, sopra quelle spese d'amministrazione e commissione che ben a dovere le competono.

Questo fu altresì il calcolo che m'indusse a tenere la proporzione dell'1 per 0/0 d'ammortizzo per 40 anni, e non andare più in là, diminuendo il numero degli anni o l'importo dell'1 per 0/0 annuale. Il matematico a tavolino può svolgere la formula dell'ammortizzamento in tutta la pienezza della sua potenza, ma il banchiere all'atto pratico deve calcolare le eventualità e la possibilità di far fruttare, senza la minima perdita di tempo, tutte quelle piccole somme annuali. Un incaglio, un ritardo al pagamento di alcuno de' suoi principali debitori potrebbe mettere l'Istituto in tale imbarazzo da cagionargli un passivo. Bisognava adunque prevenire ciò, tenendo un poco di larghezza, quasi ad assicurazione reciproca fra i debitori. L'1 per 0/0 per 40 anni fu anche il calcolo adottato finora da tutti simili Istituti. Se si computasse il processo delle annualità d'ammortizzo in una ragione minore del 5 1/2 o 6 per 0/0, ammontare dell'annuo interesse legale, s'incorrerebbe in altro grave errore di calcolo, e contraddizione. Adottando il credito ipotecario noi ci mostreremmo convinti ch'esso debba produrre una diminuzione progressiva nell'ammontare dell'interesse annuale del denaro, sicchè se adesso per allettare i capitalisti devesi, per es., offrir loro il 5 per 0/0, in seguito eglino dovrebbero essere ugualmente contenti limitandoli anche al 4 1/2, al 4, al 3 1/2 per 0/0. Non contraddiciamo adunque noi stessi, calcolando così strettamente che l'impiego dell'annualità d'ammortizzo abbia a produr tanto e sempre!

Ma basta oramai del credito sur ipoteca: e scendiamo all'ultima delle operazioni dell'Istituto, ossia alle emissioni dei boni di cassa. Di questi, nella Parte Prima, esposi già l'essenza ed il valore: e come d'essi non abbiano per sè un valore se non perchè corrispondono ad un equivalente d'oro e d'argento realmente sempre per essi esigibile, non insomma perchè lo siano per sè, ma perchè lo rappresentano un valore: e com'essi siano non altro che credito messo in circolazione, o cambiali dell'Istituto di credito, sempre scadute e sempre da scadere, come dice assai bene l'Ellis: che uno dei mille titoli fiduciari circolanti in com-

mercio, la cui vita sta nella publica fiducia e nella certezza di poterli, ogni qualvolta si voglia, convertire in effettivi contanti. Ora verrò adunque a dire come e perchè ne limitai le emissioni al triplo dell'effettivo incasso e del fondo sociale versato; come e perchè ne fissai la spezzatura pel massimo ammontare a 1,000 lire italiane, e pel minimo a lire italiane 50. E dirò che a ciò fui specialmente indotto dal considerare le speciali condizioni del nostro Stato, al cui profitto l'Istituto andrebbe ad istituirsi: e dapprima noterò che negli altri paesi, se fu spinta l'emissione de' viglietti di banco (corrispondenti appunto ai nostri boni di cassa) fino al quintuplo del loro fondo sociale, ciò fu suggerito e dalla maggior fiducia e circolazione che in que' paesi aveva, e dalla relativa scarsezza di numerario, onde supplire a tutte le intraprese, a cui l'immensa loro industria li spingeva: perchè se i viglietti di banca non creano un surrogato al denaro, danno agio però a che una stessa somma si moltiplichi in un tempo solo, dirò così, rappresentandola essi colà dove sarebbe rimasta inattiva, e dandole campo nel frattempo di girare, sfruttarsi a vantaggio d'altri, e ritornar là al tempo debito, come se mai non se ne fosse dipartita, a conferma quasi del detto inglese *Time is money* il tempo è denaro. Ma il minor credito che esiste fra di noi, la minor fiducia e circolazione, la piccolezza stessa del nostro Stato faranno che i nostri boni di cassa, non avendo corso ne' paesi esteri, saranno più frequentemente presentati ed in relativo maggior numero, allo scambio contro denaro effettivo; e perciò convenne diminuire a 50 lire italiane il loro importo, togliendo l'una delle cause del loro scambio — la spezzatura o frazionatura loro troppo alta, — e proibire assolutamente l'emissione di oltre il triplo dell'incasso. Il triplo è la massima delle precauzioni richieste in ogni luogo per l'esperienza di tanti anni e di tanti svariati paesi. Che se appunto la varietà dei paesi e le peculiari condizioni delle singole piazze o mercati modificarono d'assai questo limite; noi atteniamoci frattanto a questo più sicuro e più cauto: la Direzione, il Consiglio d'amministrazione, i Censori, il Governo, gli azionisti, l'opinione publica faranno giudicio col

tempo e l'esperienza se e come modificare questi articoli dello statuto. Nè la frazionatura de' boni di cassa fino alle 50 lire escluderà o ne farà sprovvisti di denaro effettivo, innondandoci di carta; essendochè, limitato l'Istituto così com'è nel suo capitale fondiario, e limitato avendo quindi proporzionatamente a un dato numero qualunque, i suoi boni da 50 lire, posto anche il caso che arrivasse ad emettere i 12 millioni di viglietti (maximum fissato), ei dovria avere allora in cassa, in forza dello statuto, quattro millioni almeno di effettive monete sonanti, e gli altri millioni ugualmente pronti tutti nel portafogli, in crediti realizzabili. Cosicchè, arrivati anche a questo maximum, che vorrà dir ciò in un paese d'un reddito agricolo annuo di 80 millioni, e il quale gira per altri 70 e più millioni di valori cambiari in un anno, e il quale può avere, se vuole, tante altre risorse di capitali, come vedemmo anche altrove? No, limitata l'emissione dei viglietti entro tali confini e ridotta a così minimi termini, non v'ha pericolo che essi diventino carta monetata. Sapete voi quando diverrebbero pericolosi? Quando data al Governo in ciò man troppo libera, e fattolo assoluto padrone dell'Istituto, ei pretendesse sfornirlo, pel proprio commodo, de' capitali necessari, concedendogli, a compenso dell'alterata proporzione fra l'effettivo incasso ed i boni, il privilegio rovinoso del corso forzoso. Ma fino a che non arrivasi a questi estremi, nulla è a temere.

Dai dati, dalle cifre e dalle osservazioni statistiche, riportate nella Parte prima, io ho dedotto essere la cifra di quattro millioni di lire italiane effettive, indispensabile a fondar qui con ragionevolezza di vedute un Istituto di Credito. E non sembri molto. Imperciocchè, se mi si dirà che a soli otto millioni ascese il primitivo capitale fondiario della Banca Toscana con Firenze e Livorno a piazze di sfogo, e che la Parmense non supera il milliono, io osserverò dapprima che quelle non si propongono di venire in soccorso del credito fondiario e dell'agricoltura; che è bene mostrarsi fin da bella prima provvisti e solidi, ad inspirare miglior fiducia; che noi siamo in paese più nuovo a queste cose della

Toscana ove però dovettero emettere già a quest'ora nuove azioni; e che in Lombardia la prima proposta era di fare ascendere il capitale della Cassa di sconto a 45 millioni, con minori operazioni di noi ed esclusa Venezia, e che, secondo le più recenti e quasi uffiziali notizie, fu dal Governo accordato e stabilito per la Banca di Milano un capitale non minore di 30 millioni; dirò, che la Banca Parmense anche a motivo di ciò non può stare, ed, a parer mio, dovrà cadere sfinita, o vegetare d'una vita stentata e miserella. Sono quattro millioni, è vero, di fondo sociale, ma emessi in vari rateati versamenti, sta al Consiglio d'amministrazione chiamare più o meno fondi a seconda del bisogno. E niuno potrà dirci pazzi e riderne alle spalle, vedendo metterci, alla ventura d'un aumento di capitale, a fare prestiti, sconti, sovvenzioni, ecc. Aumentare subito al primo od al secondo anno il fondo sociale fa segno che chi si mise alla impresa vi si mise all'impazzata, non proporzionando ad essa le proprie forze e siccome l'Istituto, nuovo ancora, non avria potuto dar bella prova di sè, si troverebbero certo allora alle sottoscrizioni più difficoltà che adesso, perchè allora, uniti ai nemici, agli increduli e sfiduciati, vi sarebbero quelli eziandio, i quali, figurandosi inconsideratamente che i buoni affari ed i tesori si facciano dall'Istituto quasi *ex abrupto*, ed i vantaggi che arreca splender debbano lucenti al primo suo apparire, griderebbero concordi al malanno, alla sfiducia, all'inganno, all'incapacità di chi si mise all'opera ed alla testa; nè, a dir vero, in quel caso supposto griderebbero a torto. Ritengasi però inconcusso questo, di cui non mi stanco intonare la ripetizione: che il credito è ancora sconosciuto nel nostro paese; che le gittate dei viglietti non raggiungerebbero sicuramente nei primi anni una cifra molto ragguardevole; e che l'effettivo incasso metallico (*l'encaisse métallique*) dovrebbesi, con prudente cautela, mantenere sulle prime presso a poco eguale alla somma dei boni di cassa emessi e dei conti correnti pagabili a vista.

Ma poichè sarebbe pazzia il chiamare i sottoscrittori a liberare subito tutto ad un tratto le loro azioni, e vuolsi liberarle rateatamente in vari versamenti, onde trovare nel

frattempo gli impieghi e moderare l'offerte alle dimande, le azioni non vanno fatte di sole 500 lire, ma anzi non minori di 1000. E per tal modo la persona de' primi sottoscrittori garantendo essa il primo versamento, i successivi resteranno garantiti dal viglietto interinale istesso, rappresentante allora per sè un sufficiente credito, in qualunque mano e' pervenga.

Invece di fare vari versamenti sulle stesse azioni, si sarebbe potuto emettere le azioni a poco a poco, ma e queste ad un tratto liberate. Essendo noi in un paese nuovo ancora (e ciò lo si abbia ben sempre presente alle memoria), nuovo ancora, io dico, in questo genere di affari, e bisognoso quindi che chi sa e può, lo rimorchi a sua insaputa là dove troverà il buon vento, così stimai meglio emettere tutte le azioni ad un colpo, ma non liberate. Per tal modo i pochi più intelligenti possono aver campo a sottoscriversi per una somma ragguardevole, fiduciosi anzi sicuri che, non venendo loro domandato subito l'intero importo, avranno agio a provvedersi gli ulteriori fondi e premunirsi. Mentre che l'Istituto, in caso d'urgenza, chiamando altri versamenti, avrebbe come riparare ad una crisi eventuale, che qui ne' suoi primordi gli sarìa fatale, ancorchè e per quanto in realtà apparisse leggiera o da solo timor panico prodotta.

Fu per impedire l'abuso, il monopolio, acquistar maggior credito alle azioni emesse prime, ed esser giusto con esse, che accordai loro *pro rata* il diritto di prelazione all'acquisto delle nuove azioni da emettere, nel caso di aumento del fondo sociale.

Io sono onninamente convinto, 4 millioni non siano troppi ad un'impresa quale si è questa. Ed io sono ugualmente persuaso, che non appena il publico sia fatto certo dell'utilità dell'istituzione, concorrerà con tale una ricerca, da non dar quasi agio all'Istituto di tutte soddisfarle, e provvedersi a ciò. Quest'intima mia convinzione, la quale allignerà pur anco in petto di chiunque abbia meco calcolato i dati statistici del commercio e della ricchezza del paese, fu quella che da prima non mi faceva esitare a dividere i versamenti in tre sole rate, di 300 lire italiane cadauna le

due prime, e di 400 l'altra. Parrà forse più equo e naturale che il Consiglio amministrativo moderi e stabilisca egli l'ammontare dei versamenti a seconda dei bisogni, limitato solo nel termine di tempo che ei deve dare agli azionisti perchè si provvedano de' fondi; ma se ciò sta bene, io ragionava fra me, ove de' versamenti anche tenui, pel grande numero delle azioni, portano ad un ammontare di somme considerevoli, qui sembravami ridicolo quasi ed impossibile che l'Istituto si trovasse bisognoso di chiamare versamenti per un ammontare di meno che un millione od un millione e mezzo. Tuttavia dacchè questi miei ragionamenti, come quelli che solo il fatto può rinfrancare, non varrebbero da soli a convincere chicchessia, e dal momento ancora che, lasciando libero al Consiglio d'amministrazione il determinare ogni volta a suo senno l'ammontare dei versamenti, non gli si toglie di liberare le azioni anche in sole tre volte e così, prestabilendo il primo versamento ad ital. lire 300, lasciai qui pure, per tal modo, libera mano al Consiglio amministrativo, il quale certo, avrà sempre convenienza nel regolarsi a seconda dei fatti e delle opportunità.

Un millione e duecento mila lire, non è troppo per le prime spese, avviamento a sconti, imprestiti sur ipoteca, ecc., tanto più che i depositi ed i conti correnti non verranno che più tardi ad ajutarlo, e bisogna ad acquistar credito all'Istituto ch'egli sino da prima si presenti ben provvisto ad ogni evento e domanda.

L'art. 60 stabilisce il preavviso d'un mese ai versamenti, e la distanza minima di mesi tre dall'uno all'altro, onde i sottoscrittori tutti abbiano tempo di preparare i fondi; chè nessuno, per quanto solido e ricco, sarà sì poco buon amministratore da tener giacenti inoperosi i suoi capitali in cassa, e tanto meno lo devono essere i banchieri e gli uomini d'affari ed i capitalisti che intelligenti concorrerebbero primi e con più potente ausilio all'impresa.

L'art.° 61 fa cauti i sottoscrittori a non foggiarsi sulle mode estere, sottoscrivendosi per somme che non hanno, e vendendo poi sulla piazza le promesse d'azioni, sia con indegno mercato di monopolio, sia rinvilendole oltre misura

nell'offrirle così (e nota che ciò sarebbe precisamente quanto avverrà qui), con danno evidente dell'Istituto, de' solidi azionisti, del paese, e loro rovina.

La responsabilità dei primitivi sottoscrittori è limitata al primo versamento, perchè ciò basta e non incaglia il giro d'un valore che essendo al presentatore dev'essere eminentemente commerciabile. Ed in vero, a chiunque venga in mano quel viglietto interinale, che rappresenta un valore di 300 lire, non verrà mai in capo di rifiutarsi agli ulteriori versamenti richiesti, sotto pena di perdere eziandio il primitivo credito delle 300, o più, già sborsate. Che se anche i molti si rifiutassero, impossibilitati o malvoglienti, l'Istituto mettendo all'incanto quei crediti altrui di 300 lire non ne scadrebbe egli no, tornando ciò al solo danno dei morosi.

L'art. 67 non è che il diritto accordato dal Codice civile agli azionisti delle società anonime; lo si ricorda solo quindi per chi fosse meno istrutto nel diritto patrio, e per esuberanza di cautela e di chiarezza.

Che anche gli esteri possano concorrere coi loro capitali a sovvenire la nostra industria, è cosa troppo ovvia, e per i più ristrettivi principii d'economia politica, tendenti ad attirare il denaro in paese. e per i più moderni e lati ed equi, di libera concorrenza, ed ancora, giusta l'abolizione dei diritti antichi d'albinaggio che dal 1814 in qua il nostro Governo sancì con ispeciali trattati appositi. Ma ad uffizi della Banca non si elegge che il domiciliato quì, perchè o non può inspirare fiducia, o non può attendere all'ufficio colui, che fra noi non si stabilisca.

E poichè tutti gli altri articoli, da questo 68 all'84 inclusivo, sono tutti chiari non altrimenti per sè, e il motivo o ragione loro sta scritta, son per dire, in fronte ad essi, così scenderò senz'altro al titolo IV che risguarda l'amministrazione dell'Istituto; per la cui organizzazione, io m'attenni al metodo più generalmente usitato in Germania, la quale è pure inarrivabile in tutto ciò che è ordine, precisione e sistemazione burocratica. Le attribuzioni e i poteri sono ben distinti: l'assemblea generale degli azionisti in

uno col Consiglio amministrativo suo mandatario, formano il potere legislativo, governativo e direttivo dell' Istituzione; i Consiglieri di sconto e prestiti, sono il potere consultivo, in uno coi Censori e col Delegato governativo, i quali hanno inoltre il potere tutorio; la direzione rappresenta l'esecutivo potere.

Due furono le ragioni che mi fecero escludere dall' assemblea i possessori di meno che cinque azioni: la prima, d'evitare l'unione di troppa gente a vantaggio dell'ordine e publico e privato dell'assemblea stessa; l'altra, d'impedire che coloro i quali hanno da perdere o d'arrischiare una sola o due azioni, influiscano a far prendere deliberazioni azzardose, contrarie al vero e posato interesse della Società tutta. Cinque azioni non danno l'importo d'una somma così grande, da restringere od aristocratizzare di troppo l'assemblea, e basta a far sì che non siano se non meno assai di 800 i radunati ed i voti, riducendosi per tal modo a cifre più opportune al maggior ordine, quiete e possibilità di discussione d'affari in quelle assemblee.

Salvo chi è, per legge, qual *alter ego* de' suoi mandatari, non si accettano procuratori non azionisti, i quali agevolmente potrebbero con malvoglienza arrecar danno alla Società, senza il minimo loro rischio, e diffondere ciarle imprudenti o dannose con maggiore verosimiglianza.

Il disposto all'art. 89 impedisce il monopolio di chi possedesse oltre a centomila lire in azioni. Si è provvisto a che le piccole forze opposte, non rovinino i maggiori interessati; era giusto s'impedisse altresì che questi pesci grossi ingojassero alle volte quei piccoli!

L' assemblea generale è il mandante che approva o disapprova l'operato de' suoi mandatari; è il padrone che rivede i conti, ordina e stabilisce il da farsi, conferma o non l'institore. Corpo morale rappresentante la proprietà, essa va rivestita di tutti quei poteri e le vanno assegnati tutti quei riguardi che alla proprietà si convengono presso popoli nazioni e governi, che non hanno sancita ancora la bestemmia di chi gridò *La propriété c'est le vol.* Troplong dice che: *La commandite est une monarchie tempérée, et la société*

anonyme est une véritable république élective. Si proibisca la società anonima, se non si è persuasi di questa forma di società commerciale; ma se la si ammette come fa il nostro Codice civile cogli art. 2432 e seguenti, si rimanga coerenti come lui e la si ammetta qual è di natura sua e quale la vuole il Codice stesso agli art. 2441 e seg. Altrimenti, levandole alcuni di questi sacrosanti diritti e poteri, facendola minore e pupilla, interdicendola, ne rimarrà per conseguenza intaccato quel diritto di proprietà, che con tanta premura si volle proteggere nei codici e nelle leggi. — L'assemblea generale nomina nove de' suoi membri quali suoi mandatari; questi, uniti deliberano, od in turno adempiono quanto pel mandato stesso loro spetta. Depongono 10 azioni per cauzione del loro operare, le quali non deve loro certo rincrescere di deporre, se fruttando tuttavia sempre, sta alla loro solerzia ed avvedutezza il farle fruttare ognora più, e se ciò è causa che colle marche o medaglie di presenza, e con quanto è loro assegnato sugli utili, essi si possano avere un onesto, giusto e non indifferente vantaggio. Fu preferito il sistema delle medaglie di presenza e di un tanto sugli utili, appunto per non aggravare i più attivi della *sine cura* dei loro compagni, per retribuire ciascuno secondo l'opera sua, per animare tutti alla attività ed alla operosità. Ai mandatari, agli institori, ai rappresentanti della Società sta il regolare e combinare il tutto, e col Regolamento interno stabilire il migliore andamento del machinismo degli uffizi e delle agenzie. Sono 9, perchè si possano l'un l'altro sollevare e dare il turno, e non perchè sì facilmente possano far d'accordo mercato o monopolio dell'ufficio suo. Perciò stesso ne sorte il terzo d'essi ogni anno, che la fiducia degli azionisti può richiamare.

Ed a maggior controllo i tre Censori li invigilano anch'essi, deputati dagli azionisti, a tener tutti a freno ed a dar loro il rapporto, collaudo o critica dell'operato. Questi Censori possono protestare, opporre il loro voto consultivo, e, se contrario, farlo inscrivere a protocollo; ma giudici di tutto ciò gli azionisti, la massa degli interessati, l'opinione publica; quell'opinione publica, a cui tutti i governi e tutti i sistemi oggi fanno pure appello.

Il Consiglio d'amministrazione, ed i Censori, in uno coi Consiglieri di sconto e prestiti (che illuminano i Consiglieri amministrativi, sulla solvibilità od insolvibilità degli individui offerentesi a trattar con loro), e con quei Consulenti, siano matematici o legali, che può essere opportuno di sentire ne' singoli casi, costituiscono gli uffici di merito, di concetto, e rappresentano, son per dire, l'intelligenza direttiva, la mente dell'Istituto.

Ma l'anello tra gli uffizi di concetto e quelli d'ordine, l'ultimo dei gratuiti e il primo dei stipendiati, l'ultimo di quelli e il capo di questi, è il Direttore. Degli altri non feci motto, perchè ciò spetta e risguarda il Regolamento interno, piucchè lo statuto.

Al Direttore è affidata la direzione amministrativa e la condotta suprema od esecuzione degli affari. E a questo punto, non so quindi tenermi dal lasciare, un momento, di commentare o chiarire il lavoro mio, per dire e rammentare a coloro i quali primi, per avventura, dovessero sceglierlo ed eleggerlo, come dalla scelta del direttore dipende in grandissima parte il felice esito, il buon andamento e l'acquistata opinione di un qualunque Istituto. Cognizioni tecniche, pratica degli affari e degli uomini, abitudine del comando, far molto senza sprecare la propria attività, inspirare agli agenti subalterni l'amore all'Istituto e la disciplina, tener d'occhio ai grandi fini senza trascurare i mezzi particolari che vi conducono, queste sono le più essenziali qualità che aver deve il direttore d'un simile Istituto, e si aggiunga ch' ei sia stimato e conosciuto qui, o che subito si faccia apprezzare e conoscere per tale, cattivandosi l'animo di tutti. Ed un tal uomo, trovato che sia, lo si paghi pur bene, chè se tale è invero qual si richiede, ad esuberanza egli compenserà la Società del bell'emolumento assegnatogli.

Circa alla divisione degli utili nulla ho a ridire. È evidente la convenienza di interessare, coll'assegnarne loro una quota, tutti coloro che s'affaticano per ricavarli: ed è chiaro che bisogna fissare il limite degli interessi, per detrarne e dedurne gli utili, e che il 5 per 0/0, proporzionato

agli sconti ed all'interesse legale qui stabilito pel denaro, non è troppo alto nè troppo basso, mentre poi in realtà ciò fa poco o nulla alla cosa, se i dividendi annuali sono belli, quali, dopo i primissimi anni di noviziato, devono essere laddove i conti nostri non fallino, come non possono fallare.

I privilegi invocati, sono quelli che un Istituto così, in un paese regolato da tali leggi, non può a meno di non richiedere, se pur vuole aver vita per più d'un dì; ed invigilato dal Governo, cautelato dallo statuto, tali privilegi suoi devono spaventare nessuno, essendo a danno di nessuno, ma venendo solo a garantire l'Istituto dai raggiri o mala fede di chi con lui s'impegnò. Vedansi i privilegi accordati alla maggior parte delle altre banche europee, di esclusività, monopolio, garanzia dei boni, ecc., ecc, e si consideri quanto siano quelli più estesi, onerosi di questi, e, son quasi per dire, ingiusti. Ma colà, in Francia, per es., in Austria, ed altrove, era un patto che la banca ed il rispettivo suo Governo statuivano, promettendosi reciproco soccorso, ajuto ed alleanza ne' loro rispettivi mezzi, o pecuniari, o di autorità e di forza; e se fu assicurata con ciò la vita di quelli Istituti, nol fu sempre a vantaggio del commercio e del paese, nè con pochi sagrifizi e danni dei Governi e delle banche stesse, come più diffusamente ho dimostrato anche nella Parte prima (1).

Richiamando in proposito quanto ho detto e replicato più e più volte sull'essenzialità d'abituare, con sanzioni severe di legge. alla puntualità ed al credito, una popolazione poco curante di esse, appunto perchè non sufficientemente consapevole della loro massima importanza ed utilità, dirò, come non invocai tra i privilegi dell'Istituto, quello d'estendere la via esecutiva sino all'arresto personale dei commercianti non solo, ma di chiunque si obligò cambiariamente o con obligazioni assimilate alle cambiarie, perchè ho confidato che a ciò provvederanno le leggi, le quali so che stanno elaborandosi per istabilire e sistemare meglio il diritto commerciale nel nostro Stato; e le quali, ove il Governo non ne

(1) A pagine 61, 65 e seguenti.

avesse prevenuti, scosso finalmente dall'urgenza del sentito bisogno, sarebbe stato d'uopo invocar prima; chè sarebbe pazzia, o per lo meno ben arrischiata impresa, fondare un Istituto di credito dove, non codice, non tribunali, non camere di commercio, ed all'incontro mille altre leggi repressive in odio suo, quasi fosse mestiere ingordo per sè, ed usurario. — E qui osteggieranno forse non pochi, e appoggiandosi a belle e splendide aspirazioni dei giuristi, grideranno, la libertà individuale essere cosa talmente sacra che è veramente indegno il porla in bilancia con un credito, e l'immolarla a questo. Al che, io risponderò col Boccardo (1), appoggiandoci ai fatti, « non esservi più efficace guarentigia » dell'adempimento preciso ed esatto dei doveri del commer- » ciante che la tema dell'arresto, e non poter quindi il cre- » dito, anima del commercio, rinunziare a un sì potente » mezzo per cautelarsi. » Ben comprese ciò il Governo toscano, quando volendo assicurare l'esistenza d'un Istituto di Credito nel Granducato, accordò il 31 dicembre 1816 alla Banca di sconto di Firenze uno special privilegio di agire colla esecuzione personale anche contro i non mercanti, sottoscritti alle cambiali scontate; e più tardi poi, quando s'affrettò a riformare, a rimediare, a perfezionare simili disposizioni, con leggi più generali, stabili ed opportune. Si pensi infatti come la legge vigente sinora fra noi, per la quale il trarre e negoziar cambiali non è lecito ai non commercianti, e per la quale i titoli fiduciari da cotestoro emessi, sono semplici obligazioni civili, non corrispondendo allo scopo per cui fu dettata, fu anzi al contrario un commodissimo scappavia ad eludere la legge stessa colle usure le più sconcie: mentre che di essa soffrirono pur tanto i possidenti non commercianti, più imbarazzati a trovare denaro, ed il commercio sodo ed onesto, incagliato a far valere le proprie ragioni e diritti, messo a fascio con quegli usurai da cui egli stesso abborre e che sono a lui stesso terribili nemici. E perciò, ripeto, confidando nella saviezza delle leggi che si stanno per publicare, meglio è riserbarsi in ogni caso ad implorare su ciò un ulteriore

(1) Boccardo, *Dizion. d'economia politica*, alla parola *Arresto personale*.

speciale provvedimento, quando siansi conosciute, per non avanzare anzi tempo inutili esigenze e far poi nascere il sospetto non vogliasi dare soverchio arbitrio all'Istituto, oltre il necessario alla sua esistenza nell'utile stesso di tutto il paese.

L'istituzione degli arbitri, messa qui a tutto tenor di legge, tende ad accelerare la procedura, diminuendone gl'incidenti, e ad estirpare il fomite de' litigi. A seconda dell'intenzione stessa della nostra legge civile, si stabilì rimettersi ad arbitri in caso di controversie, per procurare pronta soluzione alle difficoltà sociali, mentre bisogna esaminar conti e documenti spesso numerosi e difficili, che richiedono quindi uomini speciali e vorrebbero troppo tempo se si procedesse per le vie ordinarie; e per finire in famiglia, senza chiasso, con tutta la possibile discrezione, i piati e le controversie interne della Società, che poco interessano il publico. Ma ciò, replico, per le cose ed affari interni tra i membri od azionisti della Società stessa, come chiaramente nota l'art. 145 del proposto statuto; del resto, sta ferma l'autorità de' tribunali civili e quella de' commerciali e delle camere di commercio, le quali istituzioni sono indispensabili in un paese com'è oggi il nostro, e senza le quali, ben lo ripeto, sarebbe follia il vagheggiare un Istituto di Credito.

Nulla io trovo a ridire sullo scioglimento della Società. L'art. 149 sembrami provveda sufficientemente ad impedire il monopolio d'alcuni pochi più forti azionisti, i quali volessero combinarsi a rovinar l'Istituto; ed a garantire gli altri tutti, che la perdita loro non possa, ne' casi più avversi, pericolare di molto oltre il terzo del loro capital sociale. Son cose e precauzioni sancite presso a poco in tutti gli altri statuti di consimili società, sicchè non valgono la pena di fermarvisi più oltre.

Ciò che differisce da quelli, per la natura stessa del nostro Istituto, si è il disposto dall'art. 154 circa la sezione dei crediti sopra ipoteca. E invero, come altrimenti provvedervi? Era giusto e legalmente possibile il riservarsi d'annullare i contratti? Sarebbe stato mai conveniente una tale

riserva, al credito dell'Istituto ed all'utile de' mutuatario, che totalmente confida nell'ammortizzo e nel tempo? Basta enunciare tali quesiti per convincere tutti, come null'altro restasse a fare di quanto si propone in quell'art. 154. Nè ciò è dannoso agli azionisti. Come io ho qui imaginato e combinato il sistema del credito fondiario, l'Istituto non perde nè guadagna nulla e si paga delle spese d'amministrazione. Ora dunque, ammesso anche, per supposto, che non si trovi un'altra Società od Istituto o Cassa di risparmio od altro, che si assuma il disimpegno di quelle operazioni, la Società sarà obligata a tenere ancora, per 40 anni al più (epoca in cui l'operazione d'ammortimento si compie da sè), una quarta parte del capitale versato, a garanzia della puntualità nel pagamento degli interessi delle lettere di pegno e della rateata loro liberazione per estrazione a sorte. Ma siccome, dietro tutte le cautele stabilite ed i privilegi di procedura contro i debitori morosi, l'Istituto è sicuro del fatto suo, la peggiore supposizione per gli azionisti sarebbe quella di ritirare annualmente il frutto di quel quarto del loro capitale, rimasto a garanzia, procurandoselo, coll'impiegare quel capitale istesso in cartelle di prestito od in altri effetti publici, od anche forse, e meglio, coll'acquisto d'altrettante lettere di pegno, fruttanti l'interesse annuo, quale allora sarà normale ai bisogni ed usi della piazza. Solamente alla fine de' 40 anni se lo distribuirebbero, è vero, quel capitale, ma a chi non arrischia più di perderlo, poco deve importare d'averlo impiegato piuttosto qui che colà, mentre è da notarsi che quel loro titolo di credito sarebbe tuttavia negoziabile, senza rischio d'agio nè di perdite, stante la solidità del credito stesso. Credo inutile pertanto il fermarmi più oltre sopra un tal punto, troppo chiaro a chi s'intende, anche poco, d'affari ed abbia buon senso.

Ecco dunque il titolo IX e gl'art. 157 e 158 sulla sorveglianza governativa, di cui già tanto ho ragionato altrove. Per esso il Governo può, per mezzo del suo delegato, prendere sempre, quando voglia, ispezione della gestione degli affari dell'Istituto, dei conti relativi e dei documenti d'al-

tra specie, intervenire a tutte le adunanze di esso, opporsi ad ogni decisione, sia degli amministratori, sia dell'adunanza generale degli azionisti, che crede lesiva all'interesse dello Stato od in opposizione od eccedente gli statuti, sospendendone l'esecuzione sino a superiore determinazione, ministeriale o sovrana. Non si può egli chiamar soddisfatto il Governo? Non si credono sufficientemente garantiti tutti da tal suprema vigilanza e potere? Che si può temere omai più dall'Istituto? Non certo ingerimento in cose non comprese nel suo statuto; non abuso di potere o monopolio finanziario, perchè oltre all'essere contro lo stesso suo interesse, nulla ei può fare senza che il Governo lo veda, lo sappia, e, se crede, lo impedisca. A me sembra, non debba, non gli convenga, non possa desiderare di più, e per poco quasi io non direi, per privata mia opinione, ciò essere già anche troppo. Ma non è opportuno mettere qui in sospetto con tante novità un paese abituato, per sistema e per consuetudine, alla dipendenza totale, universale, esclusiva, ed all'arbitrio del Governo, anzi personalmente del Sovrano o per lui de' suoi immediati ministri, talmente che l'ingerenza sua si estende fino all'amministrazione de' beni comunali, a nominare esso direttamente i podestà ed a richiedersi la sua approvazione pel più piccolo stipendio, contratto o spesa comunitativa la qual superi le 500 lire (1). Nè si potrà ritenere troppo lieve o superficiale questa proposta ingerenza e suprema sorveglianza del Governo, ove sappiasi che tale è precisamente e non di più, quella istessa che fu richiesta in Austria sopra i consimili Istituti, fondati ultimamente nelle varie località dell'Impero, e sopra l'istessa Banca che fra breve va ad aprirsi in Milano.

Delle disposizioni transitorie non parlerò come di quelle che hanno la spiegazione e ragione loro nella natura delle cose, negli antecedenti articoli dello statuto stesso e nell'idea che lo formulò.

(1) Vedi il Regolamento de' Comuni 21 giugno 1856. All'atto pratico le Delegazioni inibiscono alle Comuni di spendere anche 2 lire, nonchè 500, senza la loro approvazione preventiva.

Arrivato alla fine del mio lavoro e ripassandolo, e ripensando alla possibilità d'attuare quell'Istituto, venni sempre riconfermandomi nelle mie idee, nelle quali io ho la compiacenza di vedere che non pochi dei primi del paese con cui mi abboccai, meco convengono. E però, siccome la sapienza de' nostri antichi, tramandataci ne' loro adagi e proverbi, dice: — la lingua battere dove il dente duole —; così io, il quale smanio, vedendo il bene che tale Istituzione frutterebbe a tutto il paese, anzi il bisogno, che n'ha e la necessità e l'urgenza, in vista de' progressi delle industrie e delle nuove vie e sbocchi commerciali, dalle strade ferrate e dal taglio di Suez, imminenti ad aprirsi, e il quale, per l'ardor giovanile, vorrei non s'indugiasse un minuto più, giusta l'altro adagio: — del battere il ferro insin che è caldo —, replicherò e ripeterò: che non ostante il bisogno e l'urgenza di raffermare il credito e migliorare fra di noi le industrie agricola, manifatturiera e commerciale per via di quella leva potente, meglio fia rimanere inattivi come siamo, se l'Istituto non si apre sotto quegli auspici e leggi, fra cui solo può prosperare.

Perchè l'Istituto, avendo fra noi non pochi nemici, moltissimi indifferenti, e pochi veri e saldi amici, se non è messo sopra solide fondamenta, pericolerebbe di troppo, e la sua rovina ne frutterebbe lunghe, terribili conseguenze

L'Istituto ha ora certamente nemici qui, coloro che negozianti od usurai approfittano degli abusi del credito, e sono incalliti agli sprezzi, paghi dell'oro guadagnato in gran copia; ed ha diffidenti o nemici, se meno accaniti non però meno temibili perchè ostinati, gli ignoranti, e, fratelli a questi, i perpetui *laudatores temporis acti;* ed altri non pochi ha, i quali sarebbergli amici, e sarebbero persuasi della sua utilità ed anche necessità, ma sotto l'influsso della snervatezza generale, non vedono possibile la sua effettuazione, trovano tutte le difficoltà insormontabili e non si sanno capacitare come un volere risoluto de' pochi e d'essi soli, basterebbe quasi a superarle tutte. Vi hanno in ultimo i po-

chissimi i quali e sono persuasi e appoggerebbero di tutto il poter loro l'impresa; ma è sfortuna che le loro forze sian deboli e tali da non bastare facilmente contro la maggioranza degli altri tutti, uniti insieme e dominanti da posizioni elevate; e a costoro nuoce eziandio, l'avere nel loro mezzo taluni, i quali, convinti e sicuri del bene ed utile che dall'Istituto ridonderebbe al paese, travedono però e cederebbero forse una parte di quello al vantaggio loro privato, ed esitando così tra speranza e timore, tra generosità di animo e basse viste d'interesse, tentennano ove non v'avria da tentennare, non abbastanza convinti che l'interesse del paese è l'interesse loro, sarebbe quello dell'impresa, del Governo e di tutti.

Che dunque da ciò, si dirà, se non sfiducia, e sfiducia nella possibilità di riuscita a tale impresa?

Ma eppure, il Governo dice e mostra d'essere, in massima, convinto del bisogno, ed urgenza di nuove leggi e disposizioni ed istituti, a favorire col credito l'incremento della ricchezza del paese; e ne diè prove, dal 1848 a questa parte, colle leghe e coi trattati doganali, colle strade ferrate e con tante altre provvidenze circa l'agricoltura e l'industria che inutile trovo qui l'enumerare tutte (1); ne sarà prova con-

(1) Dopo quanto ho detto altrove, io non commento qui il modo con cui furono riparati a quei bisogni, dettate quelle leggi, presi quei provvedimenti. Può darsi che *s'il avait raison dans le fond, il eut tort dans la forme*, come diceva ultimamente un publicista francese: dico tuttavia, che l'avere noi avuto dopo il 1848 un Codice e una nuova procedura civile, un Codice e una nuova procedura crimipale, laddove prima non avevamo leggi di sorta, o de'secoli passati, o consuetudinarie, e inoltre un diritto finanziario meno rovinoso, strade ferrate e concessioni industriali, non che ultimamente premi per l'agricoltura ed esposizioni industriali, ed artistiche, è sempre un miglioramento e fa segno che anche qui si riconosce l'influenza della publica opinione e non si sa, nè si può oramai più, opporsi alle veramente utili e non utopistiche innovazioni e miglioramenti richiesti dalla forza dei tempi e circostanze mutate. Il male è che le leggi tutte ed ordinanze promulgate dal Governo, siano buone o cattive, vengano tuttodì accolte dalle popolazioni con singolare apatia. Ma ciò proviene dall'essere a tutti troppo noto come, se le leggi sono, niuno pon mano ad elle. Cosa riconosciuta e confessata dalle istesse Autorità costituite, una delle quali, con arguta ingenuità, ad una rimostranza di chi riceveva danno nel fatto suo, dall'inosservanza, per parte di terzi, di alcune leggi d'ordine municipale, apponeva d'ufficio il seguente rescritto in data 5 agosto 1857, n. 3566. — *È volontà di chi può avere volontà, che in onta a quanto è scritto, tutti facciano quello che vogliano, non eccettuati casi più gravi e teorici del presente.* —

vincente fra non molto, l'ordinamento di tribunali (immediatamente precedenti la formazione di camere di commercio), e la publicazione di leggi commerciali che si stanno oggidì elaborando per ordine sovrano; ne ponno essere una qualunque prova, almeno circa all'intenzione, le parole d'incoraggiamento con che si sollecitò e dal principe e dai ministri una proposta per il credito fondario e per la banca di sconto. — Le idee e le verità progrediscono, si fanno luce fra le tenebre, vengono di mano in mano ammesse da chi le negava e rifiutava, e, come disse assai bene taluno, « certe » cose piglian piede in modo che non si diradicano più. » La forza dell'uso e delle opinioni « mena chi cede e chi s'op- » pon strascina. »

Non si lasci adunque sfuggire la propizia occasione per intendersi tra governanti e governati su di un terreno che deve riunire tutti e due in un solo scopo, — la maggior ricchezza e ben essere economico industriale del paese.

Qualunque sia il futuro politico di queste provincie d'Italia, per circa due terzi lombarde, e per circa un terzo toscane, riunite dai trattati del 1815 sotto il governo Ducale della famiglia d'Austria-Este, e aggregatesi liberamente per la maggior parte al regno di Sardegna e per l'altra alla Tòscana nel maggio del 1848, e tornate poi in forza degli eventi agli Austro-Estensi sotto cui sono tuttavia, a tutti deve importare ch'esse fioriscano come meglio possono per ricchezza e potenza industriale, almeno a paro delle altre provincie sorelle italiane.

Il governo Estense, confidando di usufruir lui, anche per l'avvenire, i vantaggi di quest'incremento di prosperità, offre i modi di coglierlo, chi lo rifiuterà? degli amanti veramente la patria, a qualunque partito appartengano per idee o convinzioni?

E se unendoci tutti concordi e assennati si offrano al Governo progetti nel vero interesse del paese, sarà possibile che egli, che primo quasi n'invitò, li rifiuti?

E se anche rifiuta, e i patti o le condizioni che impone non sono compatibili colle vere esigenze e bisogni del paese, e si trova in ciò, realmente impossibile l'accordo, si

avrà forse vergogna d'aver fatta rimostranza sui veri bisogni del paese e cercato di migliorarne la condizione? E se non ottenuto un bene, evitato almeno un danno? Non fece così la Lombardia, e perdurando essa, non ottenne, lottando contro difficoltà ben maggiori?

Il progetto e il piano sono stesi, i capitali non mancherebbero, il Governo dice di favorire e di voler discutere il pro e 'l contro de' vari progetti, a differenza di tutti gli altri paesi, saranno solo l'opinion publica e le popolazioni, le indifferenti, le renitenti ed osteggianti?

Prezzo, ital. lire 3.

I proventi netti della presente edizione sono a beneficio dei poveri della città di Reggio.

3 2044 012 474 045